

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	48
DIFESA (IV)	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	66
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	75

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 15.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	87
AFFARI SOCIALI (XII)	»	90
AGRICOLTURA (XIII)	»	95
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	120
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	122

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di turismo (C. 1698 Governo) (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione (Nuovo testo C. 1549 Cenni) (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo in materia di turismo (C. 1698 Governo).

(Parere alla Commissione X).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fabiana DADONE, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il testo del disegno di legge n. 1698 e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad armoniz-

zare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, mediante, tra le altre cose, il riordino della normativa in materia di professioni turistiche (numero 1) e la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere (numero 2); al riguardo si ricorda che, in materia, la Corte costituzionale ha affermato che “qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato” (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); appare pertanto opportuno specificare ulteriormente il principio di delega;

il comma 3 dell'articolo 1 prevede, al primo periodo, che i decreti legislativi

siano adottati “previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997”; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento;

il comma 1 dell’articolo 1 prevede altresì che la delega al Governo in materia di turismo debba essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge all’esame; al riguardo, il comma 3 prevede, al quarto periodo, che qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il comma 3 dell’articolo 1 prevede, al sesto periodo, che, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari e trasmetta nuovamente i testi alle Camere corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, le Commissioni parlamentari possano, nel termine di dieci giorni, “esprimersi sulle osservazioni del Governo”; al riguardo si osserva che tale formulazione non appare coerente con la natura dei pareri delle Commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sopprimere, all’articolo 1, comma 3, sesto periodo, le parole: “sulle osservazioni del Governo”;

il Comitato osserva altresì:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di:

specificare ulteriormente il principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g) numeri 1 e 2;

chiarire all’articolo 1, comma 3, primo periodo, se, per l’adozione dei decreti legislativi sia richiesta l’intesa in sede di Conferenza unificata o quella in sede di Conferenza Stato-regioni;

evitare, all’articolo 1, comma 3, quarto periodo, il ricorso alla “tecnica dello scorrimento”, individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio novanta giorni prima della scadenza del termine della delega). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione (Nuovo testo C. 1549 Cenni).

(Parere alla Commissione XIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, illustra sintetica-

mente i contenuti del provvedimento e formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1549 adottato come testo base e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che l'entità della sanzione per la violazione del divieto d'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto, stabilito dal comma 1, sia determinata, tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 50.000 euro, in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione; al riguardo potrebbe risultare opportuno fornire ulteriori criteri per la determinazione della sanzione, ad esempio individuando una graduazione della stessa in ragione del diverso livello di fatturato, al fine di circoscrivere meglio la discrezionalità dell'autorità amministrativa competente;

il comma 1 dell'articolo 4 conferisce una delega al Governo per la disciplina delle "filiera etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari"; al riguardo appare opportuno inserire nel testo un'adeguata definizione di "filiera etica di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari";

il comma 1 dell'articolo 4 prevede che la delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 3 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta

giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad introdurre, all'articolo 4, una definizione di "filiera etica di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari";

Il Comitato osserva altresì:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

introdurre, all'articolo 1, comma 2, una graduazione delle sanzioni in ragione dei diversi livelli di fatturato dell'azienda;

evitare, all'articolo 4, comma 3, il ricorso alla "tecnica dello scorrimento", individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio novanta giorni prima della scadenza del termine della delega). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 1655 Rostan*) 6

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di Paolo Veronesi, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Ferrara, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma e di Tomaso Epidendio, sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione .. 6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza della presidente della II Commissione, Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 14.30.

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 1655 Rostan).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2019.

Francesca BUSINAROLO *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni riunite II e XII, in data 22 febbraio 2019, la proposta di legge C. 1655, d'iniziativa della deputata Rostan, recante « Introduzione degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti di eutanasia ». Avverte altresì

che, vertendo la suddetta proposta di legge su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle citate proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di Paolo Veronesi, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Ferrara, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma e di Tomaso Epidendio, sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Strada dei parchi Spa sull'ipotizzata chiusura del traforo del Gran Sasso 8

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svoltasi il 20 dicembre 2018 sullo stato di avanzamento dei lavori dell'Asse Orte-Civitavecchia 8

ALLEGATO (*Relazione sulla missione a Viterbo del 20 dicembre 2018*) 9

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Audizione di rappresentanti della Strada dei parchi Spa sull'ipotizzata chiusura del traforo del Gran Sasso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente della IX Commissione Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 15.55.

Sulla missione svoltasi il 20 dicembre 2018 sullo stato di avanzamento dei lavori dell'Asse Orte-Civitavecchia.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 20 dicembre, una delegazione delle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) ha effettuato una missione di studio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori dell'Asse Orte-Civitavecchia.

Comunica altresì che, in esito allo svolgimento della missione, è stata predisposta una relazione, che è a disposizione dei deputati e che sarà allegata al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Le Commissioni prendono atto.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Sulla missione svoltasi il 20 dicembre 2018 sullo stato di avanzamento dei lavori dell'Asse Orte-Civitavecchia.

**RELAZIONE SULLA MISSIONE A VITERBO
DEL 20 DICEMBRE 2018**

Giovedì 20 dicembre 2018 una delegazione delle Commissioni Trasporti, poste e telecomunicazioni e Ambiente, territorio e lavori pubblici si è recata in missione a Viterbo per verificare lo stato dei lavori dell'Asse Orte-Civitavecchia, opera inserita nella rete TEN-T europea, di fondamentale importanza per lo sviluppo dei trasporti del Paese e di alto valore logistico; con il completamento della Perugia-Ancona, l'Asse Orte-Civitavecchia consentirà infatti di collegare in modo diretto il porto di Civitavecchia con il porto di Ancona e la costa Adriatica, nonché con le principali vie di comunicazione nazionali e internazionali, con una piena valorizzazione della prospettiva dell'intermodalità.

Hanno preso parte alla missione i deputati: Alessandro BATTILOCCHIO (FI), Virginio CAPARVI (Lega), Gabriele LORENZONI (M5S), Luciano NOBILI (PD) e Mauro ROTELLI (FdI). I deputati Battilocchio, Caparvi e Lorenzoni hanno partecipato in qualità di sostituti di colleghi del proprio gruppo in IX Commissione.

La delegazione ha innanzitutto svolto una serie di incontri sul tema presso la prefettura di Viterbo, cominciando con i rappresentanti dell'ANAS, Stefano LIANI, Giorgio ALTAMURA, Vincenzo MARZI e Francesco PISANI.

I rappresentanti dell'ANAS hanno ricordato che il progetto Orte-Civitavecchia (SS 675), risalente agli anni Sessanta, è stato inserito nel primo Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera

CIPE n. 121/2001; esso è altresì inserito nella rete Ten-T europea quale itinerario di livello *Comprehensive network*.

Allo stato risulta realizzato il tratto tra Orte e Monteromano, i cui ultimi 6 chilometri, compresi tra Cinelli e Monteromano, sono stati aperti al traffico il 13 dicembre 2018. Viene in proposito proiettato un video di presentazione del nuovo tratto stradale a quattro corsie, mettendo in evidenza come esso sia stato realizzato con tecnologie innovative, che hanno consentito l'installazione di dispositivi di monitoraggio continuo e dinamico dell'infrastruttura autoalimentati.

Sono dunque illustrati i diversi tracciati presi in considerazione per la realizzazione dell'ultimo tratto tra Monteromano e Civitavecchia, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi in termini di costi, sicurezza stradale, impatto ambientale e rischio archeologico che hanno portato alla scelta finale del cd. « tracciato verde ». L'opera è finanziata con delibera CIPE per un importo pari a 467 milioni di euro ed è attualmente in fase di progettazione definitiva.

I rappresentanti dell'ANAS hanno fornito inoltre informazioni sui tempi di completamento dell'opera, con riferimento alla quale risulta pendente un ricorso al TAR Lazio, soffermandosi altresì sulla possibilità di realizzare uno svincolo unico per il collegamento con l'autostrada nonché di procedere per stralci.

Hanno infine consegnato alla delegazione la documentazione sulla realizzazione dell'opera, disponibile presso la segreteria della Commissione.

Il sindaco di Monteromano Maurizio TESTA ha sottolineato in particolare la necessità di trovare un punto di incontro con le esigenze del territorio, al fine di evitare ricorsi in sede giudiziaria che rischiano di pregiudicare la realizzazione dell'opera. Si è soffermato quindi sulle diverse ipotesi di tracciato.

Santino DI CINTO, rappresentante dell'impresa Donati Spa, incaricata della realizzazione del tratto tra Cinelli e Monteromano, recentemente aperto al traffico, ha evidenziato come a fronte dei due anni necessari per lo svolgimento dei lavori – poi di fatto prorogati di sei mesi a causa di un fermo imputabile a problemi archeologici – siano occorsi circa otto-nove anni per lo svolgimento dell'*iter* burocratico amministrativo.

Le rappresentanti delle associazioni ambientaliste Marzia MARZIOLI per Italia Nostra – Etruria, Virginia BORGHI per il Comitato per il diritto alla mobilità di Tarquinia, Bianca STEFANCU per il Comitato per la Difesa della Valle del Mignone hanno richiamato i pareri espressi dal Ministero dell'ambiente in sede di VIA per la realizzazione del « tracciato verde », segnalando come ad un primo parere

negativo che evidenziava ben 66 criticità avesse fatto seguito un secondo parere contrario a causa di un rischio ambientale non mitigabile. Dopo avere ricordato che il fiume Mignone è inserito nella rete « Natura 2000 », hanno richiamato l'applicabilità della direttiva europea « *habitat* », che richiede la valutazione di incidenza (VINCA) per le opere che fanno parte della rete « Natura 2000 ». La VINCA negativa può essere superata per motivi di interesse nazionale solo laddove non sussistano alternative alla realizzazione dell'opera. Si sono dunque soffermate dunque sull'alto valore ambientale della zona della valle del Mignone, ritenendo che l'opera debba essere realizzata con modalità che non pregiudichino tale area.

Si segnala infine che, successivamente allo svolgimento delle missioni, è intervenuta l'ordinanza del Tar Lazio, sez. I, n. 908 del 24 gennaio 2019, che ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità con la normativa europea del procedimento seguito per la realizzazione del tratto Monteromano-Civitavecchia.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Luciano Violante, Presidente dell'Associazione «italiadecide», nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante «Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura»	11
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.	
Audizione del Prefetto Michele Di Bari, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano e C. 1461 Macina (<i>Esame e rinvio</i>) .	12
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e della petizione n. 341</i>)	40
Conferimento del titolo di «città già capitale d'Italia» alla città di Brindisi. C. 954 Elvira Savino e C. 1831 Macina (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1844, C. 1848 e C. 1849</i>)	41

RISOLUZIONI:

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente (<i>Discussione e rinvio</i>)	41
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Audizione di Luciano Violante, Presidente dell'Associazione «italiadecide», nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante «Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

Audizione del Prefetto Michele Di Bari, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi le audizioni nel quadro dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori. L'ordine del giorno prevede l'audizione del Prefetto Michele Di Bari, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Informa quindi che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Saluta il Prefetto Di Bari, nonché i componenti della delegazione che lo accompagna, e lo ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Dà la parola al Prefetto Di Bari

Michele DI BARI, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, i deputati Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), a più riprese, Genaro MIGLIORE (PD), Barbara POLLASTRINI (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Emanuele FIANO (PD), Stefano CECANTI (PD) e Francesco Paolo SISTO (FI),

Michele DI BARI, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*, risponde di volta in volta ai quesiti posti.

Interviene ulteriormente Emanuele FIANO (PD), cui replica Michele DI BARI, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il Prefetto Di Bari e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 15.25.

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 702 Fiano e C. 1461 Macina.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 702 Fiano e C. 1461 Macina, recanti disposizioni in materia di conflitti di interesse.

Ricorda che tale materia è già stata all'attenzione di questa Commissione e di questa Camera nella scorsa Legislatura e che il travagliato *iter* di otto proposte di legge abbinate vertenti su tale materia iniziò in Commissione nella seduta del 6 maggio 2014 e terminò in Assemblea il 25 febbraio 2016.

Segnala altresì che l'esame portò dapprima a un testo unificato predisposto dal relatore, adottato come testo base e al conseguente lavoro emendativo e che, in seguito al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea, si procedette, poi, molto lentamente, alla nomina di un comitato ristretto, il quale impiegò più di sei mesi prima di elaborare un nuovo testo unificato.

Rammenta altresì che, dopo l'approvazione della Camera, l'esame del provvedimento si arenò al Senato il 10 maggio 2017 con la presentazione di un nuovo testo base.

Ritiene quindi opportuno ricordare, come illustrato dall'allora Presidente della Commissione Sisto nella seduta della Commissione del 6 maggio 2014, che già nel corso della XVI legislatura « il tema è stato oggetto di approfondimento da parte della I Commissione che ha svolto, in particolare, due audizioni – nelle sedute del 29 marzo 2012 e del 4 aprile 2012 – rispettivamente, del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi. Successivamente, nella seduta del 7 agosto 2012, ha preso avvio, presso la I Commissione, l'esame delle proposte di legge presentate sulla materia nel corso della XVI legislatura, che in parte riprendevano il lavoro già svolto in sede referente nel corso della XV legislatura ». Ricorda come in quella occasione *l'iter* vide il susseguirsi di « seguiti dell'esame e rinvii » che non portarono all'adozione di alcun testo di partenza.

Alla luce di questa ricostruzione storica osserva come risultino evidenti le incompiute e i fallimenti del legislatore e come appaia dunque sempre più urgente e opportuno un intervento risolutivo sulla materia del conflitto di interessi, ad oggi regolato dalla legge n. 215 del 2004.

Sottolinea come la Commissione sia dunque chiamata a lavorare per un intervento legislativo capace di assicurare una conduzione dell'azione politica senza pregiudizi e interferenze da parte di interessi, pubblici o privati, anche non economici.

Auspica il contributo sia di quei gruppi che in passato, pur senza aver conseguito risultati fattivi e incisivi, hanno affrontato il tema del conflitto d'interessi, sia di quei gruppi che ancora non hanno depositato una proposta di legge in tale materia.

Sottolinea come il compito che attende la Commissione su questi temi sia certamente arduo e complesso, augurandosi

peraltro che esso si sviluppi in tempi non troppo lunghi, evidenziando come le esperienze passate insegnino che l'eccessiva dilatazione dei tempi spesso abbia costituito un ostacolo al raggiungimento di risultati concreti.

In estrema sintesi rileva quindi come le proposte di legge in esame intervengano sulla disciplina della risoluzione dei conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo, sostituendo la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata (in parte o integralmente, a seconda del contenuto delle proposte di legge).

I destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interessi recate dalle proposte sono i membri del governo nazionale, i titolari di cariche di governo regionali e i componenti delle autorità amministrative indipendenti, nonché (per la sola proposta di legge C. 1461) i titolari di cariche di governo locali.

La proposta di legge C. 702 interviene altresì in materia di ineleggibilità dei membri Parlamento e dei consiglieri regionali.

La proposta di legge C. 1461 reca una specifica disposizione di delega per disciplinare il conflitto di interessi dei componenti delle autorità indipendenti e i titolari di cariche di governo locali.

Pur nella diversità delle definizioni, il concetto di conflitto di interessi proposto dai progetti di legge in esame, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, che dispone un intervento prevalentemente successivo.

Al contempo, rispetto alla disciplina vigente, le proposte di legge confermano la previsione di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, nel rispetto di una tempistica più serrata rispetto all'attuale. Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati.

Le proposte di legge intervengono con diverse soluzioni legislative, ma tratto co-

mune è l'individuazione di un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente.

Le proposte recano inoltre una specifica disciplina in caso di situazioni patrimoniali di particolare rilievo dell'interessato: la proposta di legge C. 1461 fa discendere dalla situazione patrimoniale dell'interessato una specifica forma di incompatibilità, mentre la proposta di legge C. 702 affronta la questione in termini di conflitto di interessi.

Le proposte di legge prevedono anche un apparato sanzionatorio, sotto forma di ammenda pecuniaria direttamente applicabile dall'Autorità *antitrust*.

Sono stabilite inoltre misure di risoluzione di conflitti di interessi, che nella proposta di legge C. 702 consistono nell'affidamento dei beni a una gestione fiduciaria o nella loro vendita, mentre nella proposta di legge C. 1461 è previsto il conferimento del patrimonio ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare mediante mandato fiduciario senza rappresentanza.

Passando a esaminare in dettaglio il contenuto delle proposte di legge, relativamente ai diversi ambiti della disciplina su cui intervengono, le proposte di legge introducono alcuni principi generali di correttezza dell'azione pubblica, riprendendo e, in parte, integrando, quelli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge vigente sul conflitto di interessi di cui alla legge n. 215 del 2004.

La proposta di legge C. 702 Fiano (all'articolo 1) fa riferimento all'obbligo per i destinatari delle disposizioni di legge, individuati genericamente nei titolari di cariche politiche (dettagliate poi nell'articolo 2) di operare, nell'esercizio delle loro funzioni, nell'esclusiva cura degli interessi pubblici a loro affidati e di agire per l'interesse generale della Repubblica.

La proposta di legge C. 1461 Macina (all'articolo 1) include tra i principi generali, oltre all'obbligo della cura esclusiva degli interessi pubblici, anche l'obbligo di adottare le misure previste per prevenire situazioni di incompatibilità e di evitare l'insorgere dei conflitti di interesse.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione, le proposte di legge ampliano il campo dei destinatari della disciplina del conflitto di interessi rispetto alla legge n. 215 del 2004, la quale prevede l'applicazione ai soli titolari di cariche di governo nazionali.

Infatti, entrambe le proposte di legge (all'articolo 2) individuano i destinatari oltre che nei titolari di cariche di governo nazionali (secondo la proposta di legge C. 702) o statali (secondo la proposta di legge C. 1461), ossia Presidente del Consiglio, vicepresidenti del Consiglio, ministri, vice ministri, sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo, anche nei titolari di cariche di governo regionali: presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali. La proposta di legge C. 702 include esplicitamente i presidenti e i componenti delle giunte delle province autonome e delle giunte regionali.

L'articolo 14 della proposta di legge C. 1461 prevede peraltro che le regioni e le province autonome disciplinino le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e degli assessori regionali, uniformandosi ai principi generali desumibili dalla legge e ai principi fondamentali già vigenti in materia di incompatibilità.

Anche la proposta di legge C. 702, all'articolo 11, demanda alle regioni e alle province autonome l'attuazione delle disposizioni in materia di conflitti di interessi dei titolari degli organi di governo regionali.

Inoltre, le due proposte estendono ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione anche ai presidenti e ai membri delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. La proposta di legge C. 702 regola direttamente il conflitto di interessi dei membri delle autorità (all'articolo 12), mentre la proposta di legge C. 1461 reca, all'articolo 13, una delega al Governo per la definizione della relativa disciplina.

La proposta di legge C. 702 estende l'ambito soggettivo di applicazione anche ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali.

Le disposizioni delle due proposte sono poi modulate in maniera differente in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari di cariche di governo e dagli altri titolari di cariche politiche, tenendo conto delle disposizioni costituzionali che attengono al rispetto delle competenze regionali e alla funzione parlamentare.

In particolare, per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali) la proposta di legge C. 702 detta nuove disposizioni nella sola materia dell'ineleggibilità (agli articoli 13 e 14), oltre ad una disposizione specifica riferita a coloro che intendono candidarsi alle elezioni politiche (all'articolo 13, comma 4).

A sua volta, la proposta di legge C. 1461, non include nel campo di applicazione i rappresentanti delle assemblee elettive, nazionali e regionali, mentre vi comprende, accanto ai titolari di cariche di governo statali e regionali, i titolari di cariche di governo locali, ossia:

il presidente o il componente di una giunta provinciale: ricorda in proposito che la legge n. 56 del 2014 ha riformato l'ordinamento delle province, eliminando le giunte dagli organi provinciali (escluse le province autonome);

il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani;

il sindaco o il componente della giunta di un comune.

La proposta di legge C. 1461 (all'articolo 13) reca quindi una delega al Governo per disciplinare la prevenzione e la risoluzione di conflitti di interesse per le cariche di governo negli organi degli enti locali, adeguando il testo unico enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) e la legge n. 56 del 2014 alle disposizioni del provvedimento.

Come accennato, nella delega è inclusa anche la definizione della disciplina del conflitto di interessi dei membri delle autorità indipendenti.

Per quanto attiene alla definizione di conflitto di interessi, le proposte di legge introducono, seppure con definizioni in parte differenti, un nuovo concetto di conflitto di interessi, individuato dalla presenza (in capo al titolare o a un congiunto) di un interesse tale da condizionare e influenzare la sua attività pubblica.

Per la proposta di legge C. 702 (all'articolo 4) sussiste conflitto di interessi qualora il soggetto sia titolare di un interesse privato ed economico.

La proposta di legge C. 1461 (all'articolo 3) fa invece riferimento a « un interesse privato » idoneo ad interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

Per la proposta di legge C. 702, l'interesse deve essere tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Il conflitto di interessi, secondo la proposta di legge C. 1461, si realizza invece se il titolare di una carica di governo è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria per l'adempimento dei compiti istituzionali (ai sensi dell'articolo 3, comma 1). Il conflitto di interessi insorge, inoltre, nelle situazioni di incompatibilità generali o derivanti da attività patrimoniali di cui agli articoli 4 e 5 (ai sensi dell'articolo 3, comma 2).

Pur nella diversità delle definizioni recate dalle due proposte di legge, il concetto di conflitto di interessi proposto dalle proposte di legge, di tipo per così dire preventivo, si differenzia nettamente da quello vigente, che prevede un intervento prevalentemente successivo. Infatti, ai sensi della legge n. 215 sussiste conflitto di interessi nel caso di partecipazione all'adozione di un atto, o anche di omissione di atto dovuto, che arrechi un beneficio al titolare (o ad un congiunto), ovvero sia compiuto in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il sistema individuato dalle proposte di legge è invece finalizzato a impedire l'adozione (od omissione) di atti in presenza

di situazioni di conflitto di interessi, che devono essere risolte prima della assunzione della carica pubblica.

Con riferimento alla tematica delle Autorità di vigilanza e controllo, le proposte di legge mantengono in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i compiti in materia di conflitto di interessi, come previsto dalla normativa vigente, adeguandone le funzioni alle nuove disposizioni introdotte dalle medesime proposte di legge (nella proposta di legge C. 702, all'articolo 3; nella proposta di legge C. 1461, all'articolo 8) e a tale fine entrambe prevedono un rafforzamento dell'Autorità (nella proposta di legge C. 702, all'articolo 15; nella proposta di legge C. 1461, all'articolo 8, comma 11).

Le proposte di legge, peraltro, introducono una divisione di competenze tra l'Autorità *antitrust* e l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), affidando alla prima le competenze nei confronti dei titolari di cariche di governo nazionali e regionali e alla seconda quelle nei confronti delle cariche di governo locale e dei membri delle autorità indipendenti (secondo la proposta di legge C. 1461). La proposta di legge C. 702 prevede l'intervento dell'ANAC solo quando il conflitto di interessi riguarda i componenti dell'Autorità *antitrust* (ai sensi dell'articolo 12, comma 8).

Per la proposta di legge C. 1461 le funzioni dell'Autorità sono di vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti e sull'applicazione delle sanzioni (in base all'articolo 8, comma 1).

Per quanto riguarda i poteri dell'Autorità, le proposte prevedono che essa possa fare richiesta di informazioni a qualunque organo della pubblica amministrazione e società pubblica e privata, provvedendo a indagini, ispezioni e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di amministrazioni e di enti pubblici (nella proposta di legge C. 702, all'articolo 3, commi 2 e 3; nella proposta di legge C. 1461, all'articolo 8, comma 5).

La proposta di legge C. 1461 (all'articolo 8, comma 3) demanda a un regolamento dell'Autorità *antitrust* l'adozione di misure di tutela nei confronti dei soggetti interessati idonee a garantire la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e in quelli sanzionatori.

La medesima proposta di legge C. 1461 (all'articolo 8, comma 4) prevede che l'Autorità *antitrust* presenti semestralmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge.

Quanto agli obblighi di dichiarazione, le proposte di legge introducono obblighi di dichiarazione funzionali a far emergere le situazioni di conflitto di interessi.

Rispetto alla disciplina vigente, viene confermata la previsione di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, stabilita dall'articolo 5 della legge n. 215 del 2014, che diventa però più dettagliata, prevedendo un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, con un *timing* più serrato rispetto all'attuale.

Relativamente ai soggetti tenuti alla dichiarazione, viene esteso il novero dei soggetti obbligati, che, secondo la normativa vigente, comprende oltre al titolare della carica, il coniuge e i parenti entro il secondo grado; le proposte di legge includono tra i soggetti obbligati le persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico (categoria che la normativa vigente non prende in considerazione). La sola proposta di legge C. 1461 estende l'obbligo anche agli affini entro il secondo grado (ai sensi dell'articolo 6, comma 7), mentre la proposta di legge C. 702 esclude il coniuge legalmente separato (all'articolo 5, comma 5).

Nel caso in cui coniuge, parenti o conviventi non acconsentano alla dichiarazione, la proposta di legge C. 702 dispone che l'autorità proceda all'accertamento d'ufficio con le modalità con le quali accerta la veridicità delle dichiarazioni del titolare della carica.

Le dichiarazioni di tali soggetti sono in ogni caso pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità solo a condizione che essi vi

consentano. Ove non abbiano reso le dichiarazioni o non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione ne è data notizia nel medesimo sito *internet*.

La proposta di legge C. 1461 prevede, in via generale, che tutte le dichiarazioni siano pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità.

In relazione al contenuto degli obblighi di dichiarazione, le proposte prevedono anzitutto che, entro 20 giorni (ai sensi della proposta di legge C. 702, all'articolo 5, comma 1, lettera a) o 10 giorni (ai sensi della proposta di legge C. 1461, all'articolo 6, comma 1) dall'assunzione della carica, vengano dichiarati all'Autorità *antitrust* una serie di incarichi e attività. La proposta di legge C. 702 specifica che l'obbligo di dichiarazione riguarda anche gli incarichi cessati nei 12 mesi precedenti.

Entrambe le proposte indicano le seguenti cariche e attività da dichiarare:

le cariche e gli uffici pubblici ricoperti, ad eccezione (secondo la proposta di legge C. 702) del mandato parlamentare e degli incarichi ricoperti in ragione della funzione di governo svolta; la proposta di legge C. 1461 specifica, invece, che sono ricomprese anche le cariche di natura elettiva;

gli impieghi pubblici o privati;

le attività professionali o di lavoro autonomo, anche se gratuite e svolte in forma associata o societaria.

La proposta di legge C. 702 prevede, inoltre, l'obbligo di comunicare:

l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in imprese o società pubbliche o private, incluse le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelli assunti in ragione della funzione di governo svolta.

La proposta di legge C. 1461 indica i seguenti ulteriori incarichi:

carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali e istituzioni (ai sensi dell'articolo 114 del testo unico degli enti locali);

carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

Le dichiarazioni riguardano anche gli incarichi e le attività svolte all'estero.

In secondo luogo, le proposte richiedono la trasmissione, entro 20 giorni dall'assunzione della carica, di una serie di dati patrimoniali e reddituali all'Autorità *antitrust*:

l'ultima dichiarazione dei redditi (la proposta di legge C. 1461, all'articolo 6, comma 4, dispone la trasmissione della dichiarazione dei redditi entro 10 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della stessa);

i dati su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

i dati relativi alle titolarità di imprese individuali;

gli strumenti finanziari di cui dall'articolo 1, comma 2, del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) tra cui: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; contratti di opzione e contratti finanziari a termine standardizzati («*future*») e «*swap*»; strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito; contratti finanziari differenziali; quote di emissioni;

ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la ces-

sazione dalla carica di governo, un impiego o un'attività di qualunque natura;

i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale o (secondo la proposta di legge C. 702, all'articolo 5, comma 6) dei congiunti obbligati alla dichiarazione.

La proposta di legge C. 702 specifica che la trasmissione dei dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari, comprende anche le attività di cui siano stati titolari nei 6 mesi precedenti (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

A sua volta la proposta di legge C. 1461 specifica l'obbligo di trasmissione dei seguenti dati:

le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;

le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano.

Anche per questa categoria di dati, le proposte di legge specificano che le dichiarazioni riguardano anche gli incarichi e le attività svolte all'estero.

Ogni variazione negli elementi dichiarati deve essere resa nota, con dichiarazione integrativa, entro venti giorni dalla sua realizzazione, così come, entro venti giorni (secondo la proposta di legge C. 702, all'articolo 5, comma 4) o trenta giorni (secondo la proposta di legge C. 1461, all'articolo 6, comma 6) dalla cessazione dalla carica, i soggetti interessati dovranno dichiarare le variazioni nelle loro posizioni intervenute dall'ultima dichiarazione integrativa presentata e la cessazione della carica. Le proposte stabiliscono la non trasmissione della dichiarazione integrativa in caso di ricorso alla gestione fiduciaria o mandato fiduciario (la proposta di legge C. 702 esime l'interessato dalla pre-

sentazione della dichiarazione integrativa in caso di mandato fiduciario solamente dopo la cessazione della carica).

Ricorda in merito che in base all'articolo 5 della legge n. 215 del 2004 chi assume la titolarità di cariche di Governo ha l'obbligo di rendere note all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

l'eventuale titolarità di cariche o attività incompatibili;

tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui sia titolare, o di cui sia stato titolare nei tre mesi precedenti.

Il termine per la presentazione della dichiarazione, complessivamente pari a 90 giorni, è suddiviso in 30 giorni per la dichiarazione delle situazioni di incompatibilità, e in ulteriori 60 giorni per la dichiarazione concernente le attività patrimoniali. La proposta di legge precisa inoltre che tra le attività patrimoniali da dichiarare sono comprese le partecipazioni azionarie. Le successive variazioni dei dati patrimoniali sono anch'esse oggetto di dichiarazione. Gli obblighi di dichiarazione sono estesi al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado.

Le dichiarazioni sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quando le incompatibilità o i dati patrimoniali afferiscano a settori di sua competenza.

Le due menzionate Autorità di garanzia provvedono agli accertamenti di competenza, con le modalità di cui agli articoli 6 e 7, entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni. Le dichiarazioni incomplete o non veritiere o la mancata effettuazione delle dichiarazioni stesse costituiscono reato.

Il legislatore era poi intervenuto a riordinare la materia degli obblighi di trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni con il decreto legislativo n. 33 del 2013, in base al quale, per quanto riguarda i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, e per gli inca-

ricchi dirigenziali le amministrazioni devono pubblicare (ai sensi dell'articolo 14):

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il *curriculum*;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale per le cariche elettive e sulle relative variazioni (di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 441 del 1982), limitatamente al soggetto titolare della carica, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano tali dati cui entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Le proposte di legge recano inoltre disposizioni in materia di poteri ispettivi e di controllo dell'Autorità con riferimento alla veridicità e alla completezza delle dichiarazioni sopra richiamate, nonché, più in generale, relativamente ai compiti conferiti dalle proposte di legge.

In particolare, per lo svolgimento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche e private (nella

proposta di legge C. 702, all'articolo 5, comma 7; nella proposta di legge C. 1461 all'articolo 8, comma 6).

La proposta di legge C. 702 prevede che l'utilizzo delle banche dati pubbliche avvenga sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, l'Autorità può stipulare specifiche convenzioni con le agenzie fiscali e con i soggetti titolari di banche dati pubbliche,

Per quanto riguarda i dati detenuti da soggetti privati, la proposta di legge C. 702 prevede che l'autorità possa richiedere ad essi le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), mentre la proposta di legge C. 1461 dà facoltà all'Autorità di avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse quelle fiscali.

I provvedimenti adottati dall'autorità devono essere motivati e sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'Autorità stessa in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali (secondo la proposta di legge C. 702).

L'Autorità provvede agli accertamenti circa la completezza e veridicità delle dichiarazioni e può procedere in qualunque momento all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti obbligati alla dichiarazione (secondo la proposta di legge C. 1461).

In base alla proposta di legge C. 702 l'Autorità procede agli accertamenti entro i 30 giorni successivi alla trasmissione della dichiarazione e può chiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

L'Autorità può avvalersi, nell'attività di accertamento, dell'ausilio della Guardia di Finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato (secondo la proposta di legge C. 1461).

La proposta di legge C. 702 (all'articolo 5, comma 10) prevede che, qualora le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano entro 20 giorni all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili avvalendosi, anche in questo caso, ove occorra, del Corpo della Guardia di Finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa, che stabilisca modalità di avvalimento e rimborso degli oneri per il Corpo.

Nel caso in cui le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse, ma non oltre 30 giorni da tale scadenza, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

L'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

Le proposte di legge prevedono altresì il potere sanzionatorio in capo all'Autorità in caso di mancata trasmissione, ovvero nell'ipotesi in cui sia accertata l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

La proposta di legge C. 1461 (all'articolo 6, comma 10) prevede in entrambi i casi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro.

In generale, la proposta di legge C. 1461 (all'articolo 8, comma 10) prevede che per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981, e in

particolare quelle del Capo I (articoli da 1 a 43) relative alle sanzioni amministrative.

La proposta di legge C. 702 (all'articolo 5, comma 11) diversifica la sanzione tra le due fattispecie:

nel caso in cui le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale non siano presentate decorsi 30 giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 328, secondo comma del codice penale (già richiamate dalla legge n. 215 del 2004) relative al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, che non compia un atto del suo ufficio entro 30 giorni dalla richiesta. Tale reato è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032;

nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete si applicano le disposizioni dell'ordinamento previste per le dichiarazioni mendaci, richiamate dal testo unico sulla documentazione amministrativa (ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).

La medesima proposta di legge C. 702 (all'articolo 5, comma 12) prevede che l'Autorità proceda ad accertamenti e verifiche, con gli stessi poteri sopra ricordati, anche nel caso in cui – entro cinque anni dalla fine del mandato di governo – emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese nonché nel caso in cui emergano violazioni degli obblighi dichiarativi.

Le proposte disciplinano altresì i criteri di pubblicità delle dichiarazioni rese, da effettuare mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità in apposita sezione dedicata al conflitto di interessi. La proposta di legge C. 702 specifica che le dichiarazioni dei parenti e dei conviventi sono pubblicate previo consenso e che in caso di negazione del consenso o di mancata presentazione della dichiarazione ne deve essere data notizia sul medesimo *internet*.

La proposta di legge C. 1461 prevede inoltre (all'articolo 12) l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni alle imprese qualora sia conseguito un vantaggio – anche non patrimoniale – alle imprese controllate dal titolare della carica, dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado. È stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro e, qualora l'impresa svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

Entrambe le proposte di legge prevedono, sebbene con procedure differenti, sia un generale obbligo di astensione che grava sull'interessato, sia un potere di controllo da parte dell'autorità di vigilanza.

La proposta di legge C. 702 (all'articolo 7, comma 1) conferisce all'Autorità *anti-trust* il potere di individuare e comunicare ai titolari di cariche di governo nazionale, dopo l'esame delle dichiarazioni dell'interessato, i casi specifici di obbligo di astensione, fermi restando (secondo l'articolo 7, comma 4) i principi generali di astensione di cui all'articolo 4. In particolare, il titolare di cariche di governo deve astenersi dal partecipare a decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni quando questi:

pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, siano tali da produrre nel suo patrimonio o nel patrimonio dei suoi familiari o congiunti un « vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo », rispetto a quello della generalità dei destinatari (ai sensi dell'articolo 7, comma 1);

siano destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali egli stesso rientri e tali da produrre nel suo patrimonio o in quello dei suoi familiari o congiunti un vantaggio economicamente rilevante (ai sensi dell'articolo 7, comma 2).

Viene comunque fatta salva la facoltà per l'Autorità di imporre le misure per la

prevenzione del conflitto di interessi previste dall'articolo 9. A decorrere dall'applicazione di tali misure non sussiste più l'obbligo di astensione.

L'obbligo di astensione investe ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla deliberazione. Della mancata partecipazione al Consiglio dei ministri è data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione dedicata al conflitto di interessi del proprio sito internet (ai sensi dell'articolo 7, comma 3).

I commi 5 e 6 dell'articolo 7 della proposta di legge C. 702 prevedono la possibilità per il titolare di cariche di governo, prima nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, di richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza, in quel caso specifico, dell'obbligo di astensione. L'Autorità deve pronunciarsi entro cinque giorni (in pendenza della pronuncia l'interessato è comunque tenuto ad astenersi, secondo il comma 6).

Il comma 7 dell'articolo 7 prevede che le deliberazioni dell'Autorità di controllo sugli obblighi di astensione siano comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri. In caso di astensione il Presidente del Consiglio sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, esercitando il potere – previsto dalla legge – di sospensione e l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva, come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 400 del 1988, (ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della proposta di legge C. 702).

Il comma 9 del medesimo articolo 7 prevede che l'obbligo di astensione non operi in caso di adozione di « atti dovuti ».

In caso di violazione dell'obbligo di astensione di cui sopra e qualora l'interessato consegua, in virtù della mancata astensione, un vantaggio economico, l'Autorità applica la sanzione amministrativa non inferiore al doppio e non superiore al

quadruplo del vantaggio patrimoniale conseguito dall'interessato (secondo l'articolo 7, comma 10).

Inoltre, il Consiglio dei ministri (in base all'articolo 7, comma 11) può revocare l'atto compiuto in violazione dell'obbligo di astensione, oppure procedere all'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, dell'atto amministrativo illegittimo, previo parere del Consiglio di Stato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988). Tuttavia, qualora il Consiglio dei ministri ravvisi ragioni di interesse generale può convalidare gli atti individuali posti in essere in violazione del dovere di astensione entro 30 giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza dei 30 giorni dalla comunicazione.

La proposta di legge C. 1461 (all'articolo 7, comma 1) dispone che i titolari delle cariche di governo nazionali, regionali e locali e i componenti delle autorità amministrative indipendenti che versino in una situazione di conflitto di interessi hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto, incluse le attività preparatorie e consequenziali e ogni attività comunque « coesistente alle funzioni di governo ».

Il medesimo articolo 7 della proposta di legge C. 1461 attribuisce inoltre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un potere di « verifica e controllo » sull'azione del titolare delle cariche di governo, al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione.

L'Autorità, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, invita l'interessato ad astenersi dai relativi atti e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Agli atti compiuti è comminata la nullità, che si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività prepa-

ratorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

Nel caso di inottemperanza all'invito di astensione e di rimozione del conflitto effettuato da parte dell'Autorità o all'obbligo di astensione, l'Autorità medesima applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a di 500.000 euro. Inoltre, la notizia relativa alle sanzioni applicate sono pubblicate, su disposizione dell'Autorità e a spese dell'interessato, su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto.

Le proposte di legge recano anche disposizioni in materia di incompatibilità, con un diverso ambito soggettivo di riferimento.

La proposta di legge C. 702 prevede l'incompatibilità con riferimento ai titolari di cariche di governo nazionali e ai membri delle autorità indipendenti; estende inoltre l'applicazione dell'incompatibilità ai titolari di cariche di governo regionali, sulla base di una disciplina che dovrà essere decisa dalle regioni medesime entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla base dei principi generali stabiliti dalla stessa legge.

La proposta di legge C. 1461 estende l'ambito soggettivo di applicazione anche ai titolari di cariche di governo locali.

Rammenta, in merito all'applicabilità della disciplina delle incompatibilità ai titolari di cariche di governo regionali, che l'articolo 122 della Costituzione rimette alla legge regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Presidenti e dei componenti della giunta regionale (oltre che dei consiglieri regionali) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

L'articolo 14 della proposta di legge C. 1461 prevede che le regioni e le province autonome disciplinino le incompatibilità e i conflitti di interesse dei presidenti e degli assessori regionali uniformandosi ai principi generali desumibili dalla legge.

La proposta di legge C. 702 (all'articolo 6) prevede l'incompatibilità tra la titolarità di cariche di governo statali e:

qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta, fatta eccezione per il mandato parlamentare;

qualunque impiego pubblico o privato (in base al comma 7 i dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, senza pregiudizio della posizione di carriera);

attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, comprese consulenze e arbitrati, anche non retribuite (in base al comma 8 i titolari di cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi dai relativi albi professionali per la durata della carica);

attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

cariche di qualunque tipo presso imprese o società pubbliche o private (comprese le cooperative), in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta.

L'incompatibilità vale per la durata dell'incarico e, limitatamente all'attività di impresa, a incarichi presso imprese private e imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico di governo. Il divieto non è però automatico, in quanto l'Autorità *antitrust* è tenuta a valutare la connessione dell'attività svolta dall'interessato con la sua precedente carica di governo e se accerta l'insussistenza di conflitti di interesse rilascia un'apposita autorizzazione. È prevista l'applicazione del silenzio-assenso: qualora l'Autorità non si pronunci entro 15 giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata (comma 5).

In caso di violazione del divieto l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati (comma 6).

L'incompatibilità sussiste anche in caso di attività e incarichi all'estero (comma 2), mentre, in base al comma 3, non vi è incompatibilità se l'imprenditore individuale accede a una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interessi.

Ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto si applica la disciplina civilistica (comma 4).

A tale ultimo riguardo ricorda che l'articolo 2639 del codice civile prevede che per i reati societari, quali ad esempio aggrataggio, *insider trading*, false comunicazioni sociali, di cui al titolo XI del medesimo codice, «al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi».

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della proposta di legge C. 1461, dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionale, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari o determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente l'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del

vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, le situazioni di incompatibilità e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i 30 giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è soggetto all'obbligo di astensione (comma 10).

Nel caso di mancata opzione si intende che il soggetto abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo (comma 12) e viene data adeguata pubblicità da parte dell'Autorità, sia della comunicazione dell'invito ad optare (comma 11), sia della mancata opzione (comma 13) nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Autorità informa inoltre il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio. Quando l'interessato è il Presidente del Consiglio è informato il Ministro cui spetta la supplenza (comma 14). Tale comunicazione ricorre anche qualora il Presidente del Consiglio abbia trasmesso all'Autorità dichiarazioni non veritiere sul conflitto di interessi (ai sensi dell'articolo 5 comma 10) o sia oggetto di deliberazione relativa all'obbligo di astensione da parte dell'Autorità (ai sensi dell'articolo 7, comma 7).

Per quanto riguarda il quadro normativo vigente in materia, segnala come la disciplina delle incompatibilità è recata dall'articolo 2 della legge n. 215 del 2004, che elenca le cariche, gli uffici e le attività la cui titolarità o il cui esercizio risulta incompatibile con la titolarità di cariche di Governo. L'incompatibilità riguarda:

ogni carica o ufficio pubblico, ad eccezione di:

cariche o uffici inerenti alle funzioni svolte dal soggetto in quanto titolare di cariche di Governo;

mandato parlamentare;

carica di amministratore locale (nei limiti stabiliti dal decreto-legge n. 138 del 2011, che ha posto l'incompatibilità con altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione superiore a 15.000 abitanti);

cariche che risultano compatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge n. 60 del 1953;

cariche, uffici o funzioni in enti di diritto pubblico, anche economici;

cariche, uffici, funzioni o compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, o in associazioni o società tra professionisti; l'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori, ai sensi del codice civile;

l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di Governo;

l'esercizio di qualsiasi tipo di impiego o lavoro sia pubblico, sia privato.

Gli incarichi e le funzioni incompatibili cessano con effetto dalla data del giuramento relativo agli incarichi di Governo e comunque dalla data di effettiva assunzione delle cariche.

Dagli incarichi e funzioni incompatibili non può derivare, per tutta la durata della carica di Governo, alcuna forma di retribuzione o vantaggio per il titolare. Dopo il termine dell'incarico di Governo, l'incompatibilità sussiste per ulteriori dodici mesi nei confronti di cariche in enti di diritto pubblico e in società con fini di lucro che operano in settori connessi con la carica ricoperta. Quanto ai rapporti d'impiego o di lavoro pubblico o privato, è previsto il collocamento in aspettativa (o analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti).

Esistono, inoltre, nell'ordinamento altre disposizioni recanti cause di incompatibilità per i membri del Governo. Si tratta di disposizioni specifiche, ad esempio quelle che istituiscono autorità amministrative

indipendenti, introdotte in prevalenza anteriormente all'approvazione della legge n. 215 del 2004, e da questa sostanzialmente assorbite.

Rammenta altresì una serie di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013 (di attuazione della cosiddetta « legge anticorruzione ») tra cui quelle tra membri di Governo e:

titolari di incarichi amministrativi di vertice (segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e similari) nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale (articolo 11, comma 1);

titolari di incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico (articolo 12, comma 2);

presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale (articolo 13, comma 1);

direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (articolo 14, comma 1).

Ai sensi del decreto legislativo n. 235 del 2012 (anch'esso attuativo della legge anticorruzione) non possono inoltre ricoprire incarichi di Governo coloro che sono stati condannati, in via definitiva, a una pena superiore a 2 anni di reclusione per un delitto compreso in una delle seguenti categorie:

delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale (delitti a carattere associativo e delitti di terrorismo);

delitti previsti nel Libro II, Titolo II (Delitti contro la pubblica amministrazione), Capo I (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del codice penale, composto dagli articoli da 314 a 335-bis;

delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni stabilita in base all'articolo 278 del codice di procedura penale.

La proposta di legge C. 1461 (all'articolo 4, comma 1) dispone l'incompatibilità tra le cariche di governo statali, regionali e locali e quelle di presidente e di componente delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione con:

qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; unica eccezione prevista è la compatibilità tra le cariche di governo statali e la carica di deputato o senatore;

qualsiasi carica o ufficio o funzione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali e istituzioni degli enti locali o in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte dello Stato, regioni o enti locali;

qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati (in base al comma 5 i titolari iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai tali albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte in precedenza);

qualsiasi tipo di impiego o di lavoro pubblico o privato ad eccezione per i titolari di cariche di governo in enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (comma 3): in base al comma 8 i dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa non retribuita, senza pregiudizio della posizione di carriera).

Sussiste incompatibilità anche per attività svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie e per attività svolte all'estero (ai sensi dell'articolo 4, comma 2).

Il divieto di assumere cariche in enti e di svolgere attività professionale o di lavoro autonomo sussiste per tre anni dalla cessazione della carica di governo, con eccezione di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita (comma 6). Per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'incompatibilità per i successivi tre anni deve intendersi riferita all'attività professionale svolta da parte della medesima Autorità ai sensi della legge per la tutela della concorrenza e del mercato e del codice del consumo (comma 7).

Viene specificato che restano ferme le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge (comma 9).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'incompatibilità, la proposta di legge C. 1461 non prevede l'esercizio dell'opzione, ma l'obbligo del titolare di una carica di governo o del componente di autorità amministrativa indipendente di rinunciare agli incarichi e alle funzioni incompatibili con la carica, entro dieci giorni dall'assunzione della medesima. Viene inoltre precisato che da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare (articolo 4, comma 4).

Gli articoli 9 e 10 della proposta di legge C. 1461 prevedono due procedimenti distinti per l'accertamento delle cause di incompatibilità cosiddette generali (ossia di quelle tra la carica di governo e altre cariche pubbliche o attività professionali e lavorative di cui all'articolo 4) e di quelle di carattere patrimoniale (ossia quelle derivanti dal possesso di patrimonio immobiliare o mobiliare superiore a 10 milioni o dalla titolarità di una impresa in settori rilevanti di cui all'articolo 5).

In entrambi i casi, l'Autorità procede all'accertamento d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza delle dichiarazioni rese dai titolari di cariche di governo ai sensi dell'articolo 6.

In caso di accertata incompatibilità, l'Autorità ne dà comunicazione immedia-

tamente all'interessato, che entro 10 giorni deve provvedere a eliminare la causa di incompatibilità.

A questo punto il procedimento si differenzia: nel caso di incompatibilità cosiddetta generale, il membro del Governo ha 10 giorni di tempo per cessare dall'incarico o attività incompatibile. Nel frattempo tutti i suoi atti, anche quelli adottati in via collegiale (ad esempio quelli del Consiglio dei ministri) sono nulli.

Per quanto riguarda invece le incompatibilità patrimoniali l'interessato può optare tra il mantenimento della carica di Governo (che comporta il conferimento del patrimonio ad una società fiduciaria ai sensi dell'articolo 11) o il mantenimento dell'incompatibilità (in questo caso tutti gli atti anche presi in organismi collegiali sono nulli). Nel caso invece di opzione per la carica di Governo, l'autorità assegna all'interessato un periodo di tempo per il conferimento del patrimonio.

In questa fase il procedimento torna comune per le due fattispecie, sia in caso di mancato conferimento del patrimonio, sia in caso di mancata cessazione dell'attività incompatibile l'Autorità:

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 1 milione di euro;

dispone che la pubblicazione della notizia della sanzione sia pubblicata, a spese dell'interessato, sul almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia diffusa nelle emittenti radio tv pubbliche;

comunica la mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del consiglio, al Ministro dell'interno e ai Presidenti delle Camere (quest'ultimi a loro volta provvedono a darne comunicazione alle rispettive Assemblee e al Presidente della Repubblica).

Il procedimento si conclude con la decadenza di diritto dell'interessato dall'incarico di governo con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, o,

se la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

Le proposte recano anche una specifica disciplina delle situazioni patrimoniali di particolare rilievo dell'interessato.

La proposta di legge C. 1461 fa discendere dalla situazione patrimoniale dell'interessato una specifica forma di incompatibilità, mentre la proposta di legge C. 702 tratta la questione in termini di conflitto di interessi.

In particolare, secondo la proposta di legge C. 702, una volta esaminate le dichiarazioni del titolare e degli altri soggetti indicati dalla legge, l'Autorità procede in base alle previsioni relative al conflitto di interesse patrimoniale, qualora il titolare della carica di Governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in determinati settori (difesa; credito; imprese di rilevanza nazionale nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione) o quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nazionale nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza (ai sensi dell'articolo 8, comma 1).

Le partecipazioni rilevanti che concretano un conflitto di interessi sono individuate in quelle superiori al 2 per cento del capitale sociale (nel caso di società quotate) o al 10 per cento negli altri casi, o altre inferiori che pur tuttavia assicurino il controllo o la partecipazione al controllo (inclusi accordi contrattuali e vincoli statutari).

In tali casi l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di Governo nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto, disciplinate dal-

l'articolo 9, ossia contratto di gestione fiduciaria; vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti (ai sensi dell'articolo 8, comma 3).

L'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità le esamina e se del caso le può accogliere anche con eventuali integrazioni. In ogni caso l'Autorità decide, con provvedimento motivato, entro 90 giorni (secondo l'articolo 8, comma 4).

Con la finalità di prevenire i conflitti di interessi, dunque, l'Autorità può disporre, qualora risulti inadeguata la previsione di obblighi di astensione, che i beni e le attività patrimoniali rilevanti siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria (in base all'articolo 9, comma 1).

Essa ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione (secondo l'articolo 9, comma 2) con un gestore, scelto dall'Autorità, tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare sulla base di un elenco di gestori istituito dall'Autorità, tenendo conto dei requisiti stabiliti. L'autorità sceglie il gestore sentito l'interessato e, se lo ritiene opportuno, la CONSOB, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione.

Durante la gestione, il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità (ai sensi dell'articolo 9, comma 8), che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge (secondo l'articolo 9, comma 9).

Il titolare della carica di governo ha diritto di conoscere, tramite l'Autorità, ogni 90 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato e di ricevere ogni 6 mesi, su richiesta, una quota del

rendimento di gestione. Nel caso in cui ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione può chiedere la sostituzione del gestore all'Autorità (ai sensi dell'articolo 9, comma 5).

Il gestore è tenuto ad amministrare i beni conferiti con diligenza. Entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di governo il gestore presenta un dettagliato rendiconto contabile della gestione (ai sensi dell'articolo 9, comma 7).

Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando un termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro tale termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, il titolare della carica di governo, in alternativa:

opta per le dimissioni dall'incarico;

conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti.

Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita.

Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, il testo prevede che si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo (secondo l'articolo 9, comma 10).

Sono, naturalmente, esclusi i beni destinati alla fruizione e al godimento personale dell'interessato e dei suoi familiari (in base all'articolo 10, comma 11).

Una norma di chiusura prevede che, al di fuori delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6, qualora l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale (o ai parenti entro il secondo

grado o al coniuge non separato o alla persona stabilmente convivente non a scopo domestico) o le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione fiduciaria e alla vendita, diffida l'impresa dal proseguire qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto, dall'adottarne di nuovi ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive (in base all'articolo 9, comma 12).

In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale conseguito (ai sensi dell'articolo 9, comma 13).

Come accennato, la proposta di legge C. 1461 (all'articolo 5) prevede una particolare forma di incompatibilità derivante dalla situazione patrimoniale.

Si dispone, infatti, che le cariche di governo statali, regionali e locali, e quelle di componenti delle Autorità amministrative indipendenti sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di:

imprese che svolgono la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali;

imprese titolari di diritti esclusivi o che operano in regime di monopolio;

imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*;

altre imprese di interesse nazionale.

L'incompatibilità opera anche nel caso in cui le predette situazioni patrimoniali siano riferibili, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, al coniuge o ai parenti o affini entro il

secondo grado o a persone stabilmente conviventi, con l'eccezione del lavoro domestico, con il titolare delle cariche (ai sensi dell'articolo 5, comma 1).

Ai fini della determinazione del patrimonio, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, anche indiretti, compiuti, a titolo oneroso o gratuito, nei 18 mesi precedenti l'assunzione della carica da parte del titolare della carica medesima nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado o di persone stabilmente conviventi, con l'eccezione del lavoro domestico (secondo l'articolo 5, comma 2).

I titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della carica di governo con il ricorso all'istituto del mandato fiduciario e il mantenimento della posizione incompatibile (ai sensi dell'articolo 5, comma 3).

Inoltre, il titolare di cariche di governo e i suoi congiunti non possono essere aggiudicatari di contratti pubblici di rilevanza europea in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi (secondo l'articolo 5, comma 4).

In caso di violazione tali contratti sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (in base all'articolo 5, comma 5).

In caso di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, la proposta di legge C. 1461 prevede l'obbligo del conferimento del patrimonio ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e vigilate dal medesimo, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza, secondo quanto disciplinato dall'articolo 11.

La relazione illustrativa individua le ragioni della scelta relativa all'utilizzo dello strumento giuridico del mandato fiduciario rispetto al *trust* in particolare nei seguenti elementi: *a)* viene utilizzato uno strumento giuridico disciplinato nel diritto italiano, rispetto ad uno strumento, quale il *trust*, disciplinato solo da leggi estere; *b)* la separazione dei beni che si attua con il mandato fiduciario non ri-

chiede alcun passaggio della proprietà in capo alla società fiduciaria, a differenza del trust, così eliminando problematiche di carattere tributario; *c)* l'attività fiduciaria può essere esercitata in Italia esclusivamente da società in possesso di una specifica autorizzazione ministeriale.

Viene stabilito che il mandato fiduciario deve prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui il comma 2 prevede la nomina.

Sono previsti requisiti e obblighi relativamente alla società fiduciaria e all'attività degli esperti (ai commi da 4 a 8). In particolare, la società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata anche nei 10 anni precedenti dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, o da un congiunto, né avere avuto con esso rapporti contrattuali o finanziari (comma 4). Tali limiti valgono anche per gli esperti (comma 5).

Inoltre, società ed esperti:

hanno l'obbligo di riservatezza;

devono astenersi da qualsiasi operazione che possa configurare un conflitto di interessi;

devono informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza da parte del mandante.

Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza periodica, solo l'ammontare quantitativo dei beni conferiti e l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi (comma 9).

Sono quindi attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato compiti di vigilanza sull'attività della società fiduciaria e la facoltà di impartire le istruzioni che ritenga necessarie alle quali la società fiduciaria ha l'obbligo di attenersi (commi 11 e 12).

È stabilita l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro) nel caso in cui la società

fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti, ferma restando la possibilità per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti (ai commi 13 e 14). In tale caso il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge (comma 15).

Riguardo al regime fiscale, la proposta di legge C. 702 (all'articolo 10) prevede l'applicazione dell'aliquota del 26 per cento alle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni del provvedimento in esame.

Per assicurare la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento di beni in gestione fiduciaria, è disposta altresì l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato.

La proposta di legge C. 1461 dispone l'applicazione del principio della trasparenza fiscale (con la previsione per cui tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante) per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria (ai sensi dell'articolo 11, comma 16).

Entrambe le proposte di legge estendono l'applicazione delle disposizioni in materia di conflitti di interesse anche ai componenti (membri e Presidente) delle autorità indipendenti.

Ricorda che, attualmente, in tutte le leggi istitutive delle autorità indipendenti è presente una norma che impone la nomina esclusivamente di candidati dotati di particolari requisiti soggettivi: le formule, pur non essendo identiche, esprimono la comune necessità che a guidare le Autorità vi siano persone che si distinguono per competenza, esperienza, professionalità, moralità e indipendenza. Al contempo, in molte discipline di settore è previsto un regime di incompatibilità per coloro che vengono nominati membri del collegio dell'Autorità. Tale incompatibilità può concernere anche un dato lasso temporale

successivo alla scadenza del mandato, onde evitare la cosiddetta «cattura del regolatore da parte del regolato».

Di recente, è stata introdotta una particolare tipologia di incompatibilità successiva per tutte le autorità, finalizzata ad escludere la possibilità, prima ammessa dalle norme di settore, che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità. A tale fine l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014 stabilisce che i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possano essere nuovamente nominati componenti di un'autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque anni.

Ulteriori incompatibilità sono state introdotte per dirigenti e membri delle autorità di regolazione dei servizi pubblici, nonché di CONSOB, Banca d'Italia e IVASS, in base alle quali, alla cessazione dell'incarico, i componenti degli organi di vertice e i dirigenti non possono intrattenere rapporti con i soggetti regolati per un periodo di due anni.

Per il Garante per la protezione dei dati personali il nuovo codice prevede che, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, sia i componenti sia i dipendenti si astengono dal trattare, per procedimenti dinanzi al Garante, compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o di interpellati.

In particolare secondo entrambe le proposte di legge i membri delle autorità indipendenti sono equiparati ai titolari di cariche di governo statali, ai fini dell'ap-

plicazione della normativa che si intende introdurre, mentre le due proposte si differenziano per le soluzioni regolative conseguenti.

La proposta di legge C. 702 provvede direttamente, sia individuando nominativamente le autorità interessate dall'estensione della disciplina in materia di conflitti di interesse, sia dettando singole norme di coordinamento delle nuove fattispecie allorché si applichino alle autorità indipendenti (articolo 12).

In particolare, le Autorità interessate sono: l'Autorità di regolazione dei trasporti (2013); l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, 1990); l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM, 1997); l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, 1995); l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC, ex CIVIT, 2009); la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (1990); la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP, 1993); la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB, 1974); il Garante per la protezione dei dati personali (1996); l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS, già ISVAP 1982); gli organi di vertice della Banca d'Italia.

Per questi due ultimi enti, IVASS e Banca d'Italia, l'applicazione della disciplina richiede tuttavia l'adozione – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – di un decreto del Presidente del Consiglio, previo parere della Banca centrale europea (ai sensi dell'articolo 12, comma 7).

La proposta di legge C. 1461 non reca invece una definizione o un elenco delle autorità ma prevede una delega al Governo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle « autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione », in conformità alle nuove disposizioni introdotte.

I commi da 2 a 8 dell'articolo 12 prevedono alcuni adattamenti delle disposizioni sostanziali che disciplinano le si-

tuazioni di conflitto contenute nei precedenti articoli, allorché esse riguardino le autorità indipendenti.

Anzitutto, al comma 2, si prevede di trasmettere al presidente dell'autorità le comunicazioni relative a uno dei componenti della medesima autorità, concernenti:

le dichiarazioni incomplete o non veritiere rispetto alle situazioni e ai dati patrimoniali da dichiarare (ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera c);

l'invito a optare tra il mantenimento della carica e quello della posizione incompatibile (ai sensi dell'articolo 6, comma 11);

l'avviso di mancato esercizio del diritto di opzione (ai sensi dell'articolo 6, comma 13);

la definizione da parte dell'Autorità di controllo delle deliberazioni sugli obblighi di astensione (ai sensi dell'articolo 7, comma 7).

Quando le previste comunicazioni riguardino invece il presidente di un'Autorità deve esserne informato il componente della medesima Autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Ai sensi del comma 3, si applicano ai componenti delle autorità indipendenti anche le disposizioni sulle incompatibilità, con la specificazione che l'incompatibilità successiva prevista dall'articolo 5, comma 6, per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico, limitatamente all'attività di impresa, a incarichi presso imprese private e imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, può essere rimossa dall'Autorità *antitrust* nel caso in cui accerti l'insussistenza di conflitti di interesse « rispetto all'attività di regolazione svolta in qualità di componente di un'autorità indipendente ».

Il comma 4 esclude che alle autorità indipendenti si applichi la disposizione che prevede, in caso di astensione, volontaria o prescritta, del titolare della carica di governo da una deliberazione, la sottoposi-

zione, da parte del Presidente del Consiglio, dell'atto al Consiglio dei ministri.

Nel caso in cui il componente dell'autorità abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, l'atto potrà essere revocato o annullato da parte della relativa autorità (e non invece dal Consiglio dei ministri, come previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della proposta di legge per i titolari di carica di governo nazionale).

Inoltre (ai sensi dell'articolo 7, comma 11) qualora il Consiglio dei ministri ravvisi ragioni di interesse generale può convalidare gli atti individuali posti in essere in violazione del dovere di astensione entro 30 giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza dei 30 giorni dalla comunicazione.

Un ulteriore adattamento è recato dal comma 5 dell'articolo 12 della proposta di legge C. 702, il quale dispone che per i componenti di un'autorità, il conflitto di interessi patrimoniale si applica in caso di partecipazioni rilevanti in imprese comunque operanti nei settori soggetti alla vigilanza dell'Autorità di appartenenza.

Il comma 6 pone una clausola aperta, di carattere generale, in base alla quale per i componenti delle Autorità indipendenti rimangono ferme le disposizioni vigenti che rechino misure più restrittive rispetto a quelle previste nella proposta di legge in esame.

Per quanto riguarda l'autorità di controllo competente all'applicazione alle autorità indipendenti delle disposizioni in materia di conflitti di interesse, le due proposte in esame offrono soluzioni diverse.

La proposta di legge C. 702 stabilisce che per tutti i titolari di cariche di governo statali, compresi i componenti delle autorità indipendenti, l'autorità di controllo sia unica e individuata nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Tuttavia, allorché si tratti di verificare e controllare la piena applicazione della legge ai soli membri dell'AGCM, la competenza passa all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che verrebbe ad operare con i medesimi poteri riconosciuti in via generale dalla medesima legge all'AGCM (secondo l'articolo 12, comma 8).

Ciò significa che AGCM e ANAC sono titolari di poteri di controllo tra loro incrociati.

La proposta di legge C. 1461 prefigura invece una diversa soluzione, affidando i poteri di vigilanza e controllo nei confronti dei componenti di tutte le autorità indipendenti all'ANAC, con le modalità previste in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 13, comma 2 (ai sensi dell'articolo 8, comma 2). L'Autorità nazionale anticorruzione, che rientra nel novero delle autorità indipendenti, risulterebbe dunque contemporaneamente soggetto regolato dalle norme sul conflitto di interessi e autorità di vigilanza e controllo sulle medesime.

In base alla proposta di legge C. 702 rimane inoltre ferma la competenza dell'Autorità garante delle comunicazioni, prevista dalla legge n. 215 del 2004 (all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 7, che non viene abrogato) relativamente agli obblighi di dichiarazione nelle situazioni attinenti ad editoria e comunicazioni e alle funzioni di vigilanza affinché non sia reso un sostegno privilegiato al titolare di carica di governo, da parte di un'impresa a lui riconducibile operante nel sistema integrato delle comunicazioni.

La proposta di legge C. 1461 dispone invece, all'articolo 16, l'integrale abrogazione della legge n. 215 del 2004, tra cui le citate previsioni che attribuiscono dell'Autorità garante delle comunicazioni le competenze in materia di conflitto di interesse negli ambiti ad essa correlati.

Per quanto concerne il tema dell'ineleggibilità dei membri del Parlamento, la proposta di legge C. 702 (all'articolo 13) apporta modifiche all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Con le modifiche introdotte l'ineleggibilità si applica anche a coloro che:

risultino vincolati con lo Stato – in proprio o in qualità di rappresentanti – per « contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica » (la disposizione vigente riguarda i « contratti di opere o di somministrazioni », senza far riferimento alla rilevanza economica); rimane immutata invece la previsione vigente circa l'ineleggibilità per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1), del testo unico, come modificato dalla proposta di legge;

abbiano – nei riguardi di un'impresa che svolga attività prevalentemente in regime di autorizzazione o di concessione di notevole entità rilasciata dallo Stato, implicante l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme protettive del pubblico interesse, cui sia sottoposta la concessione o autorizzazione (ai sensi dell'articolo 10, primo comma, nuovo n. 1-*bis*) del testo unico):

la titolarità di tale impresa;

il controllo (anche indiretto), disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile);

l'esercizio di un'influenza dominante, o perché in possesso di voti sufficienti per influenzare l'assemblea ordinaria (ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile) o tramite altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali (ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3, del codice civile);

il controllo in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che

conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa (ai sensi dell'articolo 7, della legge n. 287 del 1990);

il controllo, nel settore degli emittenti strumenti finanziari, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria che gli consenta di esercitare un'influenza dominante, ovvero, in virtù di accordi con altri soci che lo mettano in grado di disporre da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il Testo unico dell'intermediazione finanziaria);

i consulenti legali e gli amministratori che prestino in modo permanente la loro opera ai soggetti sopra indicati (nuovo n. 1-*bis*);

i dirigenti di cooperative e consorzi di cooperative (è infatti prevista l'abrogazione della loro esclusione dall'ineleggibilità, disposta dall'articolo 10, comma 2, vigente del Testo unico).

Ricorda in proposito che, in base all'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, attualmente non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi,

quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, alle società e alle imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Restano dunque ferme le altre cause di ineleggibilità previste dal medesimo articolo 10 del testo unico e riferite a rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge, nonché ai consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, società e imprese previste al n. 1 e – alla luce delle modifiche introdotte nel testo – al n. 1-bis, vincolate allo Stato come ivi previsto.

La proposta di legge C. 702 prevede che le cause di ineleggibilità non si applicano:

agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica prima della presentazione della candidatura;

ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, i quali – prima della presentazione della candidatura – perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo « ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all’Autorità ».

È altresì previsto il divieto di cessione al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a persona convivente non a scopo di lavoro domestico, a società collegata o a persona interposta allo scopo di eludere l’applicazione della disciplina in questione ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all’estero.

Una norma finale (di cui all’articolo 13, comma 4) riguarda infine coloro che in-

tendono candidarsi, stabilendo che essi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura prevista nel caso di conflitto di interessi patrimoniale e in relazione alle misure tipiche per la prevenzione dei conflitti (contratto di gestione fiduciaria; vendita). In caso di elezione, l’Autorità trasmette alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri una propria relazione sulle suddette misure.

Sembra in ogni caso doversi intendere che, nel rispetto dell’articolo 66 della Costituzione, resta ferma ogni autonoma valutazione da parte della competente Giunta per le elezioni (e della Camera competente).

In via generale ricorda che l’articolo 51 della Costituzione sancisce il diritto per tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, ponendo una riserva di legge per la determinazione dei requisiti necessari per accedere a tali cariche. Così come gli articoli 65 e 122 della Costituzione recano una riserva di legge, rispettivamente, per la determinazione delle ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari e per la determinazione di principi fondamentali anche in tema di ineleggibilità e incompatibilità a livello regionale per le cariche di governo e rappresentative.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che l’istituto della ineleggibilità tende a prevenire che il candidato ponga in essere, in ragione della carica ricoperta o delle funzioni svolte, indebite pressioni sugli elettori, alterando la *par condicio* tra i candidati. Tale funzione distingue l’ineleggibilità dall’incompatibilità che è volta, invece, a evitare il conflitto di interessi nel quale venga a trovarsi il soggetto eletto (sentenza n. 217 del 2006). Posto che « l’ineleggibilità è la regola, mentre l’ineleggibilità e l’incompatibilità rappresentano l’eccezione » (sentenza n. 344 del 1993), la Corte ha più volte affermato che limitazioni al diritto di elettorato passivo rientra fra quelli « inviolabili » riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione, per cui la sua restrizione è ammissibile soltanto nei li-

miti strettamente necessari alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità. Da ciò deriva che le norme che derogano al principio della generalità di tale diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono essere applicate nei limiti di quanto sia necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (da ultimo, sentenza n. 257 del 2010).

Per quel che concerne l'ineleggibilità dei consiglieri regionali l'articolo 14 della proposta di legge C. 702 modifica la legge n. 165 del 2004, la quale detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, demandando alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per i consiglieri regionali che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione, di notevole entità economica.

Con riferimento alle incompatibilità degli organi di governo regionali l'articolo 11 della proposta di legge C. 702 dispone che le regioni disciplinano entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica previsti per i titolari di cariche di governo nazionali e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità *antitrust*.

Decorso tale termine si applica la legge stessa, fino all'emanazione della normativa regionale. In tal caso i poteri del Presidente e del Consiglio dei ministri in materia di astensione (di cui all'articolo 7, commi 8 e 11) sono esercitati rispettivamente dal presidente della regione e dalla giunta regionale.

Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano tali previsioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

In merito l'articolo 14 della proposta di legge C. 1461 prevede che le regioni e le province autonome disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e degli assessori regionali, uniformandosi ai principi generali introdotti dal provvedimento e ai principi fondamentali già vigenti in materia di incompatibilità di cui alla citata legge n. 165 del 2004.

Ricorda, con riferimento alle disposizioni in materia di conflitto di interessi dei presidenti e degli assessori regionali, che l'articolo 122 della Costituzione rimette alla legge regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei presidenti e dei componenti della giunta regionale (oltre che dei consiglieri regionali) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Rammenta, sotto un diverso profilo, che la Corte costituzionale non ha censurato le disposizioni statali in materia di incandidabilità alla carica di Presidente della regione, in quanto la relativa disciplina è volta a ad «assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività» (sentenza n. 352 del 2008).

Come già accennato in precedenza, la proposta di legge C. 1461 reca (all'articolo 13) due deleghe legislative al Governo per disciplinare i conflitti di interessi negli organi di governo degli enti locali e nelle Autorità amministrative indipendenti.

In particolare, una prima delega – da esercitare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – è finalizzata a conformare le disposizioni del testo unico delle leggi sugli enti locali e della legge n. 56 del 2014, che ha riformato le province e istituito le città metropolitane, alla nuova disciplina del conflitto d'interessi. Con il medesimo decreto si provvede a definire altresì i compiti e le funzioni dell'ANAC nei confronti degli organi di governo locali.

Il relativo decreto è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello schema di decreto.

Una seconda delega, contenuta al comma 2 dell'articolo 12, è volta a riordinare, coordinare e adattare le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito nel provvedimento. Anche in questo caso, la delega deve essere esercitata entro 180 giorni e il relativo decreto delegato definisce i compiti dell'ANAC nei confronti dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Il comma 3 individua il procedimento per l'esercizio di entrambe le deleghe, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e l'obbligo del Governo a motivare il mancato recepimento del parere.

In entrambi i casi la disposizione di delega i principi e criteri direttivi sembrerebbero dover essere desunti dalla complessiva riforma della disciplina del conflitto d'interessi.

Come già evidenziato, la proposta di legge C. 702 conferma in via generale la competenza per la « attuazione » delle nuove disposizioni in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Contestualmente, la medesima proposta di legge (all'articolo 15) interviene sulla legge istitutiva della stessa AGCM (la legge n. 287 del 1990) con alcune modifiche relative alla composizione e alle modalità di nomina.

In primo luogo, con la novella all'articolo 10, comma 2, della legge n. 287 del 1990, operata dall'articolo 15, la composizione del collegio dell'Autorità è aumentata da tre a cinque componenti (il presidente e quattro membri).

In secondo luogo, sono ridefinite le modalità di nomina dei componenti, che attualmente sono nominati con determi-

nazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

In particolare, in base alle nuove disposizioni, è prevista l'elezione da parte dei due rami del Parlamento: tre componenti eletti dalla Camera e due dal Senato. I cinque eletti procedono poi all'elezione del presidente nella prima riunione.

Il procedimento di elezione è previsto articolato in due fasi: selezione delle candidature e scelta dei componenti.

Ai fini dell'elezione, è previsto che le candidature a componente dell'Autorità, corredate del *curriculum* professionale, siano depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato.

Tale procedura è stata seguita, in via di prassi, negli ultimi anni per le candidature a componenti dell'autorità.

Le competenti Commissioni parlamentari compilano, a maggioranza ciascuna dei due terzi dei componenti, un elenco di candidati selezionati (12 candidati scelti presso la Camera dei deputati, 8 candidati presso il Senato).

Tale procedura ricalca, in parte, quella per la nomina dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

I parlamentari esprimono, nella rispettiva sede, il proprio voto indicando un nominativo, entro tali elenchi. La Camera elegge 3 membri e il Senato 2.

In caso di dimissione, impedimento o morte del componente dell'Autorità, il suo sostituto è scelto (entro un elenco in tal caso di 4 candidature selezionate) dal ramo del Parlamento che ha eletto il dimissionario o deceduto.

Sono eletti i soggetti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un quinto dei componenti alla Camera e a un terzo dei componenti al Senato.

A tale riguardo, ricorda che l'AGCM, nella memoria depositata nel corso dell'esame al Senato nella XVII legislatura dell'analoga proposta di legge A.S. 2258 sottolineò che tale « modalità di nomina dei

componenti del collegio, non soltanto non appare necessaria, ma non può che incidere inevitabilmente sull'indipendenza dei componenti del collegio dell'Autorità e del Presidente, la cui nomina verrebbe sostanzialmente affidata alla maggioranza parlamentare (peraltro non qualificata)».

Per quanto concerne i requisiti dei componenti, si conferma che devono essere scelti tra persone di notoria indipendenza e (si aggiunge) di specifica competenza e professionalità, da individuare tra:

professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche;

magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione;

avvocati dello Stato, avvocati e commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione (questa è l'unica nuova categoria di eleggibili esplicitamente ammessa rispetto alla normativa vigente);

altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

In assenza di modificazioni rispetto a quanto previsto dalla legge istitutiva del 1990, resta fermo che i membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 287).

L'articolo 15, comma 2, della proposta di legge C. 702 mantiene in capo all'Autorità il compito di riferire semestralmente al Parlamento sull'attività svolta in materia di conflitto di interessi.

In relazione alle modifiche che investono l'AGCM, per quanto riguarda sia il collegio, sia l'attribuzione dei nuovi com-

piti, l'articolo 17 della proposta di legge C. 702 prevede alcune disposizioni finanziarie.

Riguardo alla modifica del numero dei componenti dell'Autorità, il testo specifica che ai maggiori oneri si faccia fronte nell'ambito del bilancio dell'Autorità, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati (dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990).

La medesima disposizione vale per l'incremento di organico dell'Autorità, che la proposta di legge autorizza fino ad un massimo di 10 unità (all'articolo 17, comma 1). Si prevede inoltre che tale personale aggiuntivo è reclutato in posizione di comando tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni, previa procedura selettiva pubblica sulla scorta di appositi bandi.

Il comma 3 del medesimo articolo 17 stima gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'aumento dei membri dell'AGCM e del relativo personale dipendente in 500.000 euro annui, a decorrere dal 2017 e reca la correlativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

La proposta di legge C. 1461 (all'articolo 8, comma 11) autorizza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione a rideeterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di 10 unità di personale ciascuna.

L'articolo 15 della proposta di legge provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'ampliamento della dotazione organica delle due autorità – valutato in 800.000 euro annui a decorrere dal 2019 – attraverso una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Per i profili attinenti al contenzioso, la proposta di legge C. 1461 (all'articolo 8, comma 9) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le impugnazioni degli atti di accertamento e dei provvedimenti dell'AGCM, in continuità con quanto già attualmente previsto dal codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010).

Ricorda, infatti, che in base all'articolo 133 del codice del processo amministrativo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, adottati dalla Banca d'Italia e dalle autorità amministrative indipendenti. Inoltre, in base all'articolo 135, comma 1, del Codice del processo amministrativo, gli atti dell'AGCM e dell'AGCOM sono attribuiti alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma.

Non rientra nel novero delle Autorità richiamate il Garante per la protezione dei dati personali, in quanto l'articolo 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 dispone che tutte le controversie riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Diversamente, la proposta di legge C. 702 (all'articolo 16) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la cognizione dei ricorsi, anche in via d'urgenza, e delle impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'AGCM.

In particolare, tali controversie sono devolute alla Corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal presidente della Corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

A tali controversie dovrà applicarsi il rito sommario di cognizione.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

Le decisioni della Corte d'appello sono ricorribili (legittimati all'azione sono il soggetto interessato e il procuratore generale presso la corte d'appello) in Cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.

In merito al procedimento di secondo grado, si prevede che:

il Presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione;

tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà;

la sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne le disposizioni finali, l'articolo 18 della proposta di legge C. 702 e l'articolo 16 della proposta di legge C. 1461 individuano le norme vigenti di cui si dispone l'abrogazione in conseguenza alla disciplina recata dal provvedimento.

In particolare, la proposta di legge C. 702 sostituisce la vigente normativa di cui alla legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata, ad eccezione delle seguenti disposizioni della medesima legge n. 215 (ai sensi dell'articolo 18, comma 1):

l'articolo 6, commi 4, 5 e 7; si tratta, rispettivamente, delle disposizioni che prevedono, in relazione alle funzioni svolte dall'AGCM: l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale; la procedibilità d'ufficio per le verifiche di sua competenza, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione; la garanzia della partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge n. 241 del 1990 nello svolgimento del procedimento che accerta la sussistenza di una causa di incompatibilità;

l'articolo 7, relativo alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interessi; la medesima disposizione viene contestualmente modificata dal comma 2 dell'articolo 18;

l'articolo 9, relativo al potenziamento dell'organico delle Autorità garanti per le comunicazioni e della concorrenza in ragione delle funzioni in materia di conflitti di interessi.

Al contempo, la proposta di legge C. 702 introduce alcune modifiche all'articolo 7 della legge n. 215 del 2004, che disciplina il ruolo dell'AGCOM in materia di conflitto di interessi. In primo luogo, con una novella al comma 1, viene specificato che i compiti di vigilanza, di accertamento e sanzionatori svolti dall'AGCOM sono indirizzati ai comportamenti delle imprese, qualora operino nei settori del sistema integrato delle comunicazioni, che facciano capo, (oltre che al titolare di cariche di governo) al coniuge non legalmente separato (mentre la norma attualmente stabilisce il coniuge *tout court*) e si aggiunge anche alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico.

In secondo luogo, è introdotto al medesimo articolo 7 un comma 1-*bis*, ai sensi del quale, ai fini del controllo previsto sulle società di cui al comma 1, ora richiamato, l'Autorità *antitrust* è tenuta a trasmettere all'AGCOM le dichiarazioni ricevute dai titolari di cariche di governo e dagli altri soggetti menzionati al comma 1.

L'articolo 16 della proposta di legge C. 1461 prevede invece, come già accennato in precedenza, l'abrogazione integrale della legge vigente sul conflitto di interessi (la citata legge n. 215 del 2004), mentre l'articolo 17 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD) si chiede cosa abbia inteso il Presidente, nella sua veste di relatore del provvedimento, laddove, nel suo intervento introduttivo, ha fatto riferimento all'esigenza di un lavoro svolto in assenza di interferenze.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, precisa che nel passaggio del suo intervento richiamato dal deputato Fiano intendeva far riferimento all'esigenza che la Commissione lavori al fine di elaborare un intervento legislativo capace di assicurare che l'azione politica sia condotta senza pregiudizi e interferenze da parte di interessi, pubblici o privati, anche non economici. Fa presente che non intendeva di certo riferirsi al lavoro della Commissione sulle proposte di legge, che auspica possa svolgersi in un clima di confronto sereno ed aperto.

Francesco Paolo SISTO (FI) esprime la preoccupazione che l'intenzione di procedere in modo spedito, che in linea di principio può essere condivisibile laddove vi sia la determinazione a pervenire all'approvazione del provvedimento, possa tuttavia tradursi in una compressione del dibattito parlamentare e delle prerogative delle opposizioni. Osserva come il tema del conflitto di interessi sia centrale sotto il profilo costituzionale e democratico e come pertanto sia auspicabile un confronto ampio e approfondito al fine di pervenire alla definizione di un testo il più possibile condiviso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, assicura come non vi sia da parte della Presidenza alcuna intenzione di comprimere il dibattito e condivide l'auspicio di un confronto approfondito e di un percorso ampiamente condiviso.

Anna MACINA (M5S), nel manifestare l'opportunità di svolgere un articolato ciclo di audizioni, fa presente che non vi è alcuna volontà della maggioranza di comprimere il dibattito, auspicando piuttosto un confronto aperto, proficuo e approfondito sul tema, in vista di una regolamentazione efficace della materia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, fa presente che saranno assicurate modalità di esame tali da garantire un aperto confronto tra i gruppi.

Emanuele FIANO (PD) chiede delucidazioni circa le modalità di svolgimento dell'attività conoscitiva che la Commissione avvierà sull'argomento, in particolare domandando se già stato fissato un termine entro il quale i gruppi debbano far pervenire le loro indicazioni circa i soggetti da audire.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'*iter*, nonché le decisioni circa il ciclo di audizioni da svolgere ai fini dell'esame dei provvedimenti saranno precisati in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Ritiene comunque che i gruppi potrebbero far pervenire le loro indicazioni circa i soggetti da audire entro la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e della petizione n. 341).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 maggio 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che sono state assegnate alla Commissione la petizione n. 311, a firma Ettore Maria Bartolucci, da Pesaro, relativa alla modifica degli articoli 58 e 66 della Costituzione, la quale verte in parte sulla materia affrontata dalle proposte di legge costituzionale C. 1511, C. 1647 e C. 1826 in esame, nonché la petizione n. 341, a firma Luca Nascimbene, da Casteggio (Pavia), relativa all'abbassamento a 20 e a 25 anni dei limiti di età per essere eletti rispetti-

vamente deputati e senatori, vertente anch'essa sulla materia affrontata dalle citate proposte di legge.

Facendo seguito a quanto già prospettato in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento, all'abbinamento alle proposte di legge costituzionale in esame della petizione n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, nonché della petizione n. 341.

La Commissione approva la proposta di abbinamento delle petizioni avanzata dal Presidente.

Emanuele PRISCO (FdI) dichiara di insistere nel richiedere l'abbinamento della proposta di legge costituzionale Meloni C. 295, considerato che tale proposta interviene anche sul tema dei requisiti di età per l'elezione dei membri del Parlamento.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, con riferimento alla richiesta testé formulata dal deputato Prisco, ritiene che la Commissione possa anche valutare di stralciare dal testo della proposta di legge C. 295 le parti non ritenute attinenti all'oggetto in esame, in vista del suo abbinamento.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno riflettere con attenzione sulla questione testé posta, al fine di individuare la soluzione procedurale più adeguata che consenta l'abbinamento della proposta in questione senza tuttavia determinare un allargamento irragionevole del perimetro di esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver fatto notare che la proposta di legge C. 295 non è abbinabile d'ufficio, non vertendo su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge costituzionale in esame, osserva che, ai fini di un suo eventuale abbinamento, o dello stralcio di alcune sue parti in vista dell'abbi-

namento, è necessaria una deliberazione della Commissione, alla quale spetta decidere circa la definizione del perimetro di esame. Alla luce dell'orientamento emerso nel dibattito odierno, ritiene necessario svolgere un approfondimento su tale questione, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anche in attesa delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo in ordine all'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alla città di Brindisi.

C. 954 Elvira Savino e C. 1831 Macina.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1844, C. 1848 e C. 1849).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 maggio 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 1844 De Luca e C. 1848 Bilotti, recanti conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alla città di Salerno, nonché la proposta di legge C. 1849 Dadone, recante conferimento del titolo di « città prima capitale d'Italia » alla città di Torino.

Dal momento che le predette proposte di legge vertono su materie analoghe a quella oggetto delle proposte C. 954 Elvira Savino e C. 1831 Macina, già all'esame della Commissione, recanti conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alla città di Brindisi, propone di abbinarle a queste ultime.

La Commissione approva la proposta di abbinamento avanzata dal Presidente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 15.50.

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Simone BILLI (Lega), illustrando la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, ricorda come l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, preveda l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), destinata a subentrare alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Rileva quindi come l'ANPR rappresenti una svolta epocale, riunendo in un'unica banca dati le informazioni relative a circa 60 milioni di residenti in Italia, cui si aggiungono quelle relative agli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, gestite fino ad ora dagli 8.000 comuni italiani, i quali utilizzano *software* gestionali diversi, le cui attività di sviluppo e manutenzione sono attualmente in capo a circa 40 *software house*.

Sottolinea quindi i vantaggi principali di un'anagrafe unica, costituiti dalla possibilità immediata di accesso ai dati anagrafici da parte di tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei gestori di pubblico servizio; dalla possibilità per il cittadino di richiedere i certificati anagrafici e la carta d'identità elet-

tronica in qualsiasi comune del territorio nazionale; dalla semplificazione nella gestione dei cambi di residenza, nonché delle procedure di comunicazione dei dati in occasione di nascite e morti; dalla possibilità di offrire a cittadini e intermediari servizi *online* dedicati.

Evidenzia infine come, in tale contesto, l'atto di indirizzo impegni il Governo ad assumere ogni iniziativa di competenza idonea a sostenere e incentivare il completamento in tempi brevi dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Emanuele PRISCO (FdI), nel dichiarare di condividere in linea di principio i contenuti della risoluzione in discussione, chiede ai presentatori chiarimenti concernenti gli oneri finanziari e lo stato delle sperimentazioni eventualmente già avviate su tale materia.

Simone BILLI (Lega) precisa come l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente risalga al 2005 e come i comuni già coinvolti nell'attuazione dell'ANPR siano al momento 386, dopo l'ingresso di Torino e Milano, e rappresentino più del 10 per cento della popolazione complessiva nazionale, mentre sono in fase di pre-subentro altri 1.342 comuni, tra cui Palermo, Genova, Bologna, Venezia e Cagliari.

Per quanto concerne gli oneri finanziari, osserva come la questione dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto del Governo n. 81 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	43
ALLEGATO (<i>Deliberazione di rilievi approvata</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	46
Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	46

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 maggio 2019. – Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto del Governo n. 81.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, prima di procedere alla formulazione della proposta di parere, con riferimento ai rilievi avanzati dalla collega Bartolozzi nella seduta di ieri, precisa che, essendo il fondo appena istituito, i relativi stanziamenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione finanziaria dei Ministeri. Nell'evidenziare che le risorse del fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e allo sviluppo del paese, ricorda che nell'ambito del bilanciamento generale delle diverse esigenze prospettate, al Ministero della giustizia sono stati assegnati 650 milioni di euro. Come già precisato nella seduta di ieri, ribadisce che il funzionamento del comparto giustizia nel nostro paese e la realizzazione delle necessarie riforme non sono naturalmente affidati a questo unico finanziamento. Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare che le osservazioni della relatrice non

appaiono sufficienti a comprendere la questione, precisa di essere perfettamente consapevole che si tratta di stanziamenti aggiuntivi, ricordando tra l'altro che un analogo fondo è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 con l'obiettivo di promuovere gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Non avendo ricevuto una risposta convincente, chiede nuovamente di sapere se i 650 milioni assegnati al Ministero della giustizia corrispondano alla richiesta avanzata dal Ministro Bonafede, che evidentemente ritiene di poter realizzare a costo zero le epocali riforme annunciate, o se la dotazione sia stata decurtata in ragione del suo scarso peso politico nell'ambito del Governo. Nel ritenere necessario che vengano fornite ulteriori informazioni, chiede alla relatrice da quali elementi abbia evinto che le riforme non saranno finanziate dalle risorse in esame.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riferimento alle considerazioni svolte dalla deputata Bartolozzi, sottolinea preliminarmente che il riparto del fondo in esame deve essere considerato alla luce della valutazione complessiva delle consistenti risorse già assegnate al Ministero della giustizia. A tale proposito precisa che la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 95, ha previsto un Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese che prevede una dotazione finanziaria di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro l'anno 2020, di 1.600 milioni per l'anno 2021, di 3.250 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 – istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato alla realizzazione di interventi per investimenti volti allo sviluppo del Paese nei limiti della dotazione pluriennale dello stesse risorse per il periodo 2019-2033. Ricorda altresì che il successivo comma 96 prevede una

specifico finalizzazione, a valere sulle risorse del predetto fondo, per un importo complessivo di euro 900 milioni nel periodo 2019/2027 per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano a Monza. Precisa inoltre che ai fini del riparto della residua disponibilità del Fondo, da attuare con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione della Giustizia, nei termini prestabiliti, ha trasmesso al competente Ministero dell'economia e delle finanze il quadro degli interventi di competenza programmati, per un impegno finanziario complessivo stimato in euro 1.036.907.974 per gli anni dal 2019-2033, di cui euro 386.819.000 per interventi di edilizia giudiziaria, euro 30.000.000 per interventi di edilizia penitenziaria e euro 620.088.974 per interventi di potenziamento del settore dell'informatizzazione giudiziaria. Sottolinea che, alla luce degli ulteriori elementi istruttori richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze e in ragione delle richieste avanzate dalle altre amministrazioni statali, ben superiori alle reali disponibilità del fondo in questione, sono state assegnate al Ministero della giustizia risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a euro 650.000.000, risultanti inferiori rispetto alla richiesta iniziale. Precisa che di tale importo euro 386.819.000 risultano destinati a interventi di edilizia giudiziaria, euro 30.000.000 a interventi di edilizia penitenziaria e euro 233.181.000 a interventi connessi all'informatizzazione giudiziaria. Rappresenta, comunque, che l'Amministrazione della Giustizia, in aggiunta alle ordinarie dotazioni finanziarie, ha iscritte nel proprio bilancio ulteriori e più ampie risorse da destinare ad interventi infrastrutturali. Fra queste annovera la precedente ripartizione del Fondo di cui alla legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 1072, che ha rifinanziato il Fondo già destinato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. A tale riguardo evidenzia che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre

2018, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2019, sono state ripartite le risorse tra le varie Amministrazioni centrali dello Stato e che al Ministero della giustizia sono stati assegnati fondi per un ammontare complessivo pari a euro 725.400.000 per il periodo che va dall'anno 2018 all'anno 2033. Precisa inoltre che la dotazione complessiva pluriennale a disposizione del Ministero della giustizia per i principali settori di spesa destinati al potenziamento infrastrutturale risulta la seguente: edilizia giudiziaria 990 milioni di euro fino all'anno 2032; edilizia penitenziaria 415 milioni di euro fino all'anno 2033; informatica giudiziaria 1.481 milioni di euro fino all'anno 2033.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce l'esigenza di conoscere a quanto ammontava l'importo, a valere sul Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, richiesto dal Ministro della giustizia da destinare al proprio dicastero e chiede chiarimenti in ordine agli importi destinati al medesimo Ministero dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale istituito dalla legge di bilancio per il 2017.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ribadisce che la richiesta avanzata dal Ministro della giustizia al Ministro dell'economia e delle finanze era di oltre un miliardo di euro.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, precisa che il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese istituito dalla legge di bilancio per il 2017, al quale si è riferita la collega Bartolozzi, era analogo, ma distinto da quello oggetto dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attualmente in esame. Precisa che tale fondo ha avuto due distinti finanziamenti e due riparti e che, sommando gli importi derivati dai due riparti, al Ministero della giustizia sono stati assegnati negli anni dal 2017 al 2033 un totale di 2.052, 4 milioni di euro. Evi-

denza, quindi, che l'importo di 650 milioni di euro stanziato dal fondo in discussione si aggiunge a quelli già previsti dal fondo precedente.

Giusi BARTOLOZZI (FI) nel replicare alla relatrice, precisa di essere consapevole della differenza dei due fondi citati ed evidenzia come, mentre nella legislatura precedente il Partito Democratico avesse stanziato per analoghi interventi ben due miliardi di euro, l'attuale Esecutivo si sia limitato a prevedere risorse per 650 milioni di euro. Chiede, quindi, se le ragioni di un incremento di solo 650 milioni di euro siano giustificate da una precisa politica giudiziaria o se invece siano determinate dal « minor peso » del Ministro Bonafede rispetto a quello di altri ministri, all'interno del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nell'osservare come sia naturale che tutti i dicasteri tendano a richiedere il massimo possibile degli stanziamenti, ribadisce che la cifra va valutata per l'intero investimento previsto ed evidenzia come le somme destinate al Ministero della giustizia siano ingenti. In proposito, sottolinea come la « vera sfida » che l'Esecutivo dovrà affrontare non è certo quella di reperire risorse bensì quella di utilizzare tali fondi portando a compimento i necessari interventi di edilizia carceraria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di valutazione favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Matilde SIRACUSANO (FI) avanza una formale protesta da parte del gruppo di Forza Italia per il fatto che, per l'ennesima volta, la Commissione Giustizia è convocata contemporaneamente alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, rendendo pertanto difficile la partecipazione ai lavori parlamentari ai deputati membri di entrambe le Commissioni.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel prendere atto della protesta dei componenti del gruppo di Forza Italia, evidenzia la difficoltà di organizzare i lavori delle Commissioni permanenti, tenuto conto che esse non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'As-

semblea. Nel rilevare che analogo obbligo non sussiste rispetto ai lavori delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, manifesta comunque l'intenzione di tenere conto per quanto possibile dell'esigenza testé sollevata.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.**C. 1603-ter Governo.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame avviato nella seduta dell'8 maggio scorso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto del Governo n. 81).

DELIBERAZIONE DI RILIEVI APPROVATA

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto del Governo n. 81);

considerato che:

il Fondo è stato istituito dalla legge n. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557) con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033 ridotta, ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della medesima legge istitutiva, di un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, al

fine di finanziare il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza;

le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

il provvedimento reca la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni centrali dello Stato, tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri;

rilevato che:

sono stati assegnati al Ministero della Giustizia un totale di 650 milioni di euro,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di DPCM in esame.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con rappresentanti della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa 48

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (*Esame e rinvio*) 48

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (*Esame e rinvio*) 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio « Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE ». (COM(2018)647) (*Seguito dell'esame istruttorio, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 52

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina – Una prospettiva strategica. (Join 2019/5 final) (*Esame istruttorio, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 52

ERRATA CORRIGE 56

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Incontro con rappresentanti della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa.

L'incontro informale si è svolto dalle 8.35 alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Inter-

viene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

C. 1623 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, ricorda preliminarmente che il Ciad è uno Stato dell'Africa centro-settentrionale, comprendente il vastissimo territorio tra il Niger, il Lago Ciad, il Camerun, il Sudan, la Libia e la Repubblica Centrafricana.

Evidenzia che dopo l'indipendenza dalla Francia nel 1960, il Ciad è stato attraversato da una guerra civile quarantennale che ha visto confrontarsi le regioni del nord a maggioranza musulmana, appoggiate dalla Libia, contro quelle del sud, a maggioranza cristiana, sostenute dalla Francia.

Sottolinea che dopo un decennio di dittatura di Hissène Habré – condannato all'ergastolo nel 2016 dalla corte d'appello del tribunale del Senegal per crimini contro l'umanità – nel 1990 un colpo di Stato ha portato al potere il generale Idriss Deby Itno, riletto da ultimo, per la quinta volta, nell'aprile 2016. Segnala che il 4 maggio 2018 è entrata in vigore una nuova Costituzione e che le elezioni legislative, rimandate più volte, dovrebbero svolgersi il prossimo 30 maggio.

Osserva che alle tradizionali attività economiche legate all'allevamento e all'agricoltura, a partire dai primi anni duemila si è affiancata una rilevante attività estrattiva di petrolio che ha fatto crescere in misura consistente il PIL.

Rileva che l'Accordo con il Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa intende definire un'adeguata cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo.

Evidenzia che l'Accordo è composto da un breve preambolo e da 12 articoli. Sottolinea che i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo sono enunciati dall'articolo 1: agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e

mutuo interesse, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali sottoscritti.

Segnala che l'articolo 2 attribuisce la responsabilità della gestione delle attività ai rispettivi ministeri della difesa e individua aree e modalità di gestione, tra cui la politica di sicurezza militare e di difesa; lo svolgimento di operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate; servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;

L'articolo 2 prevede, inoltre, che le modalità di cooperazione nel settore dell'industria della difesa includeranno scambi di visite di delegazioni civili e militari e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa; scambio di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa; partecipazione a esercitazioni militari; altre aree di cooperazione che possono essere di interesse reciproco.

Sottolinea che l'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed enumera le categorie di armamenti oggetto della cooperazione.

Precisa che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre a contenere le consuete disposizioni riguardanti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, disciplina, all'articolo 3, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, pari ad euro 8.818 annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Accordo.

Conclusivamente, auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del progetto di legge che mira a consolidare le nostre relazioni con un paese che sta risentendo pesantemente degli attacchi del terrorismo islamista, attivo sia all'interno del Paese sia nelle zone limitrofe.

In particolare, ricorda che la zona intorno al lago del Ciad, colpita da una profonda crisi legata a plurimi fattori,

politici, economici e umanitari ma che prendono origine dalla tragica riduzione delle acque del lago, vedono la recrudescenza dell'estremismo violento ad opera del gruppo terroristico nigeriano *Boko Haram*.

Laura BOLDRINI (LeU) osserva che parlare di « lotta contro l'immigrazione irregolare » tradisce una vocazione militarista, del tutto inadeguata a definire un fenomeno che comprende non solo i migranti economici ma anche i richiedenti asilo che, in base all'articolo 10 della nostra Costituzione e alla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati del 1951, hanno diritto a raggiungere un « porto sicuro ». Evidenzia, inoltre, che negli ultimi mesi si sono moltiplicate le ratifiche di accordi in materia di difesa, con un'accelerazione specifica, a suo avviso, nel raffronto con la passata legislatura. Evidenzia, pertanto, la necessità che il Governo chiarisca se tali accordi si inquadrano in una precisa linea di politica estera ovvero si collocano in una mera logica commerciale, finalizzata alla cessione di armi.

Paolo FORMENTINI (Lega) in risposta alla collega Boldrini, precisa che la lotta contro l'immigrazione irregolare rappresenta un compito fondamentale dello Stato, tanto più perché i flussi migratori possono comportare anche l'ingresso nel territorio nazionale di terroristi e il traffico illegale di armi. La cooperazione prevista negli accordi come quello in esame è volta, inoltre, a supportare i Paesi della regione subsahariana nella lotta contro il fenomeno della tratta di esseri umani.

Laura BOLDRINI (LeU), esprimendo apprezzamento per l'equilibrio ed i toni civili utilizzati dal collega Formentini, concorda sul fatto che uno Stato debba contrastare la migrazione irregolare, ma che ciò non implica necessariamente il ricorso alle di armi. D'altra parte è dovere di uno Stato anche assicurare che i richiedenti asilo possano esercitare il loro diritto alla protezione anche in Italia, visto che il

nostro Paese ha sottoscritto la citata Convenzione di Ginevra del 1951: fornire alla controparte i mezzi per interdire il passaggio dei migranti nel deserto espone, invece, questi ultimi al serio rischio di perdere la vita, violando il comune senso di umanità. Rileva, infine, che nella maggior parte dei casi i terroristi sono persone nate e cresciute in Occidente e, qualora provengano da Paesi terzi, non utilizzano in via prioritario i canali ordinari della migrazione.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE precisa che l'Accordo è stato sottoscritto nel 2017 e che il Ciad sta mostrando grande determinazione nella lotta contro il terrorismo e per garantire la pace e la sicurezza in tutto il quadrante regionale, compresa la Libia. Al riguardo, segnala che nella capitale del Ciad opera la *task force* multinazionale congiunta, di cui fanno parte anche Nigeria, Benin, Camerun e Niger, volta a contrastare miliziani jihadisti di *Boko Haram* e che, sempre a N'Djamena, ha sede il quartier generale dell'operazione « Barkhane », avviata dal Governo francese allo scopo di combattere le reti terroristiche e mettere in sicurezza tutti i Paesi del G5 Sahel – Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad. Ricorda, inoltre, che il Ciad coopera anche nell'ambito della missione ONU MINUSMA. Infine, evidenzia che l'Accordo in esame mira essenzialmente a promuovere non la cessione di armi, bensì lo scambio di informazioni tra le Forze armate dei due Paesi, nonché la logistica, la ricerca scientifica e le procedure di addestramento.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

C. 1624 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dimitri COIN (Lega), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Evidenzia, inoltre, che la sottoscrizione di atti bilaterali quali quello all'esame mira a produrre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti.

Quanto al contenuto, sottolinea che il testo si compone di un breve preambolo e dodici articoli.

Rileva che l'articolo 1 riguarda lo scopo dell'Accordo, che è quello di stabilire le condizioni generali per la cooperazione nel settore della difesa su base reciproca e in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Osserva che con l'articolo 2 viene individuato il campo di applicazione, che comprende le seguenti aree e modalità di cooperazione: formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; acquisizione di equipaggiamenti e di materiali; assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi; scambio di informazioni strategiche.

Segnala che l'articolo 3 prevede la possibilità che vengano stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione di cui all'articolo 2.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 4 viene istituita una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono, che si riunirà una volta all'anno alternativamente nei due Paesi.

Sottolinea che l'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte – fatta eccezione per l'assistenza sanitaria d'urgenza, da fornire se possibile presso le infrastrutture militari – sosterrà le spese di propria competenza nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo, subordinatamente alla disponibilità dei necessari fondi.

Segnala che l'articolo 6 riguarda la giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale civile e militare ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la sua legge.

Rileva che la giurisdizione potrà, invece, essere esercitata dallo Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale, nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso.

Osserva che l'articolo 7 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Evidenzia che l'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati.

Sottolinea che l'articolo 9 disciplina la durata dell'Accordo, che è stabilita in 5 anni rinnovabili automaticamente salvo denuncia.

Rileva che l'articolo 10 prevede che, in caso di forza maggiore, definita come « qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà delle Parti, ovvero che comprometta gravemente una delle Parti, come una grave crisi politica, una guerra o una calamità naturale », le Parti possano, previo incontro, decidere di continuare, sospendere o risolvere l'Accordo a

seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria.

Segnala che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, pari ad euro 7.464 annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, ascrivibili alle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo, relativo alla Commissione tecnica mista.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'U-
NIONE EUROPEA**

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Andrea ORSINI. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio « Un

ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE ».

(COM(2018)647).

(Seguito dell'esame istruttorio, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame istruttorio del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 febbraio scorso.

Andrea ORSINI, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato il provvedimento nella seduta dello scorso 28 febbraio e che, a conclusione dell'esame, il Comitato potrà sottoporre alla Commissione l'eventualità di adottare un documento finale.

Al fine di approfondire le rilevanti tematiche ivi contenute e per agevolare lo svolgimento di un proficuo dibattito, propone di svolgere un circoscritto ciclo di audizioni informali di accademici ed esperti in materia.

Paolo FORMENTINI (Lega) suggerisce di concordare il ciclo di audizioni con la XIV Commissione.

Andrea ORSINI, *presidente e relatore*, concordando con la proposta del collega Formentini, comunica che sono già in corso contatti informali con la XIV Commissione per definire un percorso di lavoro condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina – Una prospettiva strategica.
(Join 2019/5 final).

(Esame istruttorio, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, ricorda che il documento in esame, presentato dall'Alta Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, il 12 marzo scorso, illustra le prospettive delle relazioni tra l'UE e la Cina.

Segnala che, successivamente alla presentazione della comunicazione, si sono svolti il Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019, che ha proceduto ad uno scambio di opinioni sulle relazioni generali con la Cina nel contesto globale ed ha adottato delle conclusioni in materia di concorrenza e politica commerciale, e, il 9 aprile 2019, il 21° vertice UE-Cina, al termine del quale è stata adottata una dichiarazione congiunta.

Evidenzia che, parallelamente, il Parlamento europeo ha adottato, il 12 marzo 2019, una risoluzione sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'Unione.

In via generale, ricorda che, in termini di scambio commerciale complessivo, la UE è il principale partner commerciale della Cina, mentre la Cina è il secondo partner commerciale per l'UE, dopo gli Stati Uniti. In particolare, la Cina è il primo *partner* commerciale dell'Unione per le importazioni di beni (circa il 20 per cento del totale delle importazioni dell'UE provengono dalla Cina) e il secondo, dietro gli Stati Uniti, per le esportazioni: circa l'11 per cento del totale delle esportazioni dell'UE sono dirette in Cina.

Sottolinea che per la Cina l'UE è il primo *partner* commerciale per le importazioni (circa il 12,8 per cento del totale delle importazioni della Cina provengono dall'UE, contro il 7,3 per cento in provenienza dagli Stati Uniti), e il secondo per le esportazioni (circa il 16,4 per cento del totale delle esportazioni della Cina sono dirette nell'UE, contro il 19,4 per cento dirette negli Stati Uniti).

In dettaglio, rileva che lo scambio commerciale complessivo tra UE e Cina nel 2018 è ammontato a circa 605 miliardi di euro, per un valore di circa 1,65 miliardi di euro al giorno. In particolare, nel 2018 l'UE ha esportato merci in Cina per circa

210 miliardi di euro ed ha importato merci dalla Cina per circa 395 miliardi di euro, con un disavanzo commerciale pari quindi a circa 185 miliardi di euro.

Sottolinea che l'UE importa dalla Cina macchinari e attrezzature, calzature e abbigliamento, giocattoli, mobili e lampade, ed esporta verso la Cina macchine e attrezzature, veicoli a motore, aeromobili e prodotti chimici.

Osserva che nel 2017 il flusso di investimenti diretti cinesi nell'UE è calato di circa il 17 per cento rispetto al 2016 e che risultano concentrati per quasi il 60 per cento in Francia, Germania e Regno Unito, mentre l'Europa del sud risulta avere una quota residuale.

Sempre in via generale, osserva che la Cina ha compiuto buoni progressi nell'attuazione dei suoi impegni in sede di Organizzazione mondiale del commercio, ma permangono alcuni problemi. Le preoccupazioni dell'UE comprendono in particolare: politiche industriali e misure non tariffarie che possono discriminare le società straniere in Cina; un forte grado di intervento governativo nell'economia, che si traduce in una posizione dominante delle imprese di proprietà statale e in un accesso iniquo a sussidi e finanziamenti a basso costo; inadeguata protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina; sovraccapacità industriale in numerosi settori industriali in Cina, in particolare la produzione di acciaio.

Evidenzia che tali questioni, peraltro, risultano decisive nella scelta se concedere o meno alla Cina lo status di « economia di mercato ». Esse si inseriscono, inoltre, nel quadro della guerra commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, con la recente decisione dell'Amministrazione Trump di rialzare le tariffe dal 10 per cento al 25 per cento su 200 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina e l'annunciata ritorsione di Pechino. Sottolinea che, secondo le stime di *Oxford Economics*, nel caso di un ulteriore aggravamento della crisi commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale, per la Cina l'arretramento del PIL sarebbe del 2,5 per cento, mentre l'Europa e il Giappone subirebbero

un impatto dell'1,5 per cento delle loro economie. Durissimo anche il contraccolpo sull'attività economica globale, che frenerebbe dell'1,7 per cento.

Venendo al contenuto della Comunicazione in esame, rileva che essa prevede che, nelle relazioni con la Cina, l'UE persegua tre obiettivi: approfondire il dialogo per promuovere gli interessi comuni a livello mondiale; promuovere attivamente condizioni più equilibrate e reciproche che disciplinino le relazioni economiche; necessità per l'UE di adattarsi alle mutate realtà economiche, potenziare le sue politiche interne e rafforzare la sua base industriale al fine di preservare a lungo termine la propria prosperità, i propri valori e il proprio modello sociale.

Precisa che, a tal fine, nella Comunicazione si propongono dieci iniziative di natura strategica. In particolare, l'Azione 1 prevede di intensificare la cooperazione con la Cina per adempiere alle responsabilità comuni relative ai tre pilastri delle Nazioni Unite: diritti umani, pace e sicurezza, sviluppo. In particolare, pur riconoscendo i progressi compiuti dalla Cina per quanto riguarda i diritti economici e sociali, l'UE ritiene che la situazione dei diritti umani in Cina stia peggiorando, specie per quanto riguarda lo Xinjiang e i diritti civili e politici.

Per quanto concerne l'Azione 2, essa prevede che, per lottare in modo più efficace contro i cambiamenti climatici, l'UE inviti la Cina a iniziare a ridurre le sue emissioni entro il 2030, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Al riguardo, la Commissione europea osserva che la Cina è al tempo stesso la principale fonte mondiale di emissioni di carbonio e il principale investitore nell'energia rinnovabile.

Relativamente all'Azione 3, osserva che, prendendo spunto dalla cooperazione positiva riguardo al piano d'azione congiunto globale per l'Iran, l'UE approfondirà il dialogo con la Cina in materia di pace e sicurezza. In particolare, la Commissione europea osserva come il costante rafforzamento delle capacità militari della Cina, associato alla sua visione globale e alla sua

ambizione di disporre entro il 2050 delle forze armate più avanzate dal punto di vista tecnologico, pongono questioni di sicurezza per l'UE già nel breve-medio periodo.

Riguardo all'Azione 4, rileva che, per salvaguardare il suo interesse nei confronti della stabilità, dello sviluppo economico sostenibile e della buona *governance* nei Paesi *partner*, l'UE applicherà in modo più rigoroso gli accordi e gli strumenti finanziari bilaterali esistenti. Nella comunicazione si rileva come l'attività commerciale e di investimento della Cina nei Paesi terzi, compresi i Balcani occidentali, il vicinato dell'UE e l'Africa, pur contribuendo allo sviluppo delle economie beneficiarie, può portare a un indebitamento elevato e a un trasferimento del controllo di beni e risorse strategici. Inoltre, le imprese europee risentono dell'assenza di parità di condizioni quando si trovano in concorrenza, sui mercati di Paesi terzi, con imprese cinesi che hanno accesso a prestiti garantiti dallo Stato e crediti all'esportazione e che applicano *standard* aziendali e norme del lavoro diversi. Per quanto riguarda il potenziamento della strategia dell'UE in materia di connessione tra l'Europa e l'Asia, istituita nel 2015, osserva che si fa riferimento all'avvio di uno studio sui corridoi ferroviari tra l'UE e la Cina, come esempio di possibili sinergie con la politica dell'UE relativa alle reti transeuropee di trasporto.

Relativamente all'Azione 5, sottolinea che, per instaurare relazioni economiche più equilibrate e reciproche, l'UE invita la Cina a onorare gli impegni congiunti già esistenti, tra cui la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, specie per quanto riguarda le sovvenzioni e i trasferimenti forzati di tecnologia, e la conclusione di accordi bilaterali sugli investimenti, sulle indicazioni geografiche e sulla sicurezza aerea. La Commissione europea, infatti, rileva che, allo stato attuale, per poter accedere al mercato cinese gli operatori dell'UE devono soddisfare requisiti gravosi quali la creazione di *joint*

venture con imprese locali o il trasferimento di tecnologie fondamentali alle controparti cinesi.

Per quanto concerne l'Azione 6, rileva che, per promuovere la reciprocità e ampliare le opportunità di appalto in Cina, nella comunicazione si invitano il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare, nel corso del 2019 la proposta di regolamento che istituisce lo strumento per gli appalti internazionali, volto a rafforzare i poteri della Commissione europea nei negoziati finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle imprese europee di accedere agli appalti pubblici nei Paesi terzi.

Riguardo all'Azione 7, ricorda che, per garantire che si tenga conto non solo del prezzo, ma anche di standard elevati in materia di lavoro e di ambiente, la Commissione pubblicherà nel corso del 2019 linee guida sulla partecipazione di beni e offerenti stranieri al mercato UE degli appalti.

Relativamente all'Azione 8, osserva che, per ovviare efficacemente agli effetti distorsivi della proprietà statale e dei finanziamenti pubblici esteri nel mercato interno, la Commissione individuerà entro la fine del 2019 il modo di colmare le lacune esistenti nel diritto dell'UE.

Rispetto all'Azione 9, segnala che la comunicazione, per scongiurare le possibili gravi implicazioni in termini di sicurezza delle infrastrutture digitali critiche, rileva la necessità di un approccio comune dell'UE alla sicurezza delle reti 5G. Al riguardo, nella comunicazione si preannuncia l'adozione da parte della Commissione europea di una raccomandazione, che è poi stata approvata il 26 marzo 2019. La raccomandazione prevede, in particolare, che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE cooperino per elaborare congiuntamente una valutazione dei rischi coordinata a livello di Unione basata sulle valutazioni nazionali.

Per quanto concerne l'Azione 10, osserva che nella comunicazione, al fine di individuare i rischi che gli investimenti esteri nei beni, nelle tecnologie e nelle infrastrutture critiche rappresentano in

termini di sicurezza, e di migliorare l'informazione in merito, si invitano gli Stati membri a garantire l'attuazione rapida, integrale ed effettiva del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, recentemente approvato dal Consiglio dell'UE con l'astensione del Governo italiano. Al riguardo, ricorda che la decisione italiana di astenersi nasce dalle perplessità relative all'esito finale dei negoziati, considerato non adatto a garantire che tutti gli Stati membri si dotino della capacità di bloccare le acquisizioni predatorie.

Ribadisce che il Consiglio europeo del 21 e 22 marzo ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle relazioni generali con la Cina nel contesto globale ed ha, altresì adottato, delle conclusioni in materia di concorrenza e politica commerciale nelle quali, in particolare, chiede che sia garantita una concorrenza leale all'interno del mercato unico e a livello mondiale, sia per tutelare i consumatori sia per promuovere la crescita economica e la competitività; evidenzia la necessità che l'UE continui ad impegnarsi a favore di un sistema commerciale multilaterale aperto, disciplinato da regole con al centro un'Organizzazione mondiale del commercio modernizzata; sottolinea l'esigenza che l'UE salvaguardi i propri interessi alla luce delle pratiche sleali di Paesi terzi, utilizzando appieno gli strumenti di difesa commerciale e le norme europee in materia di appalti pubblici.

Per valutare compiutamente lo stato delle relazioni UE-Cina richiama anche la dichiarazione congiunta adottata al termine del vertice tra Unione europea e Repubblica popolare di Cina svoltosi a Bruxelles il 9 aprile scorso. In quella sede, oltre a ribadire l'impegno per conseguire gli obiettivi già menzionati, le due Parti hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla protezione delle indicazioni geografiche e hanno delineato ulteriori sinergie tra l'iniziativa cinese della « nuova via della seta » (*Belt and Road Initiative*) e le iniziative dell'UE per migliorare la connettività Europa-Asia.

In questo contesto, rileva l'opportunità che l'esame della Comunicazione della

Commissione europea tenga conto delle recenti intese – diciannove intese istituzionali e dieci accordi commerciali – tra Italia e Cina, stipulate il 26 aprile scorso nel quadro del rafforzamento del Partenariato Strategico Globale bilaterale, istituito quindici anni orsono.

Al riguardo, segnala che, nell'audizione dell'8 maggio scorso, il sottosegretario agli affari esteri, Manlio Di Stefano, ha sottolineato, in particolare, la sottoscrizione del *Memorandum* bilaterale nell'ambito della *Belt and Road Initiative*, che fornisce un quadro di riferimento per lo sviluppo della connettività basato sui principi e sugli *standard* consolidati a livello europeo, come trasparenza, inclusività e sostenibilità.

Ricorda che, tra le altre intese firmate il sottosegretario ha evidenziato i protocolli per le esportazioni nel settore agroalimentare, che potranno avere significative ricadute per le nostre aziende di settore, nonché la conclusione di un accordo di collaborazione sul commercio elettronico che favorirà lo sviluppo dei rapporti bilaterali in un ambito di particolare interesse per l'espansione delle PMI italiane e per la promozione del *made in Italy* sul mercato cinese.

A tale riguardo, ricorda che, come primo mercato di destinazione delle esportazioni italiane in area Asia-Pacifico, la Cina rappresenta un partner strategico per l'Italia. L'interscambio ha sfiorato i 44 miliardi nel 2018 – più 4,8 per cento – con una leggera contrazione dell'*export* italiano, attestatosi sui 13,1 miliardi – in calo del 2,4 per cento – e con una crescita delle importazioni dalla Cina – più 8,2 per cento – per complessivi 31 miliardi di euro.

Osserva che tale dinamica genera qualche preoccupazione, a fronte di un co-

stante aumento del disavanzo commerciale a nostro sfavore, che ha totalizzato 17,6 miliardi nel 2018.

Nell'ottica di ridurre lo squilibrio della nostra bilancia commerciale, sottolinea che il documento finale che potrebbe essere approvato in esito all'esame della Comunicazione potrà dunque contenere anche indirizzi al Governo: in primo luogo, per intensificare gli sforzi volti alla rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie, al fine di semplificare l'accesso al mercato dei nostri prodotti, in particolare agroalimentari; in secondo luogo, per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, rafforzando le norme internazionali sui sussidi industriali e combattendo le pratiche della cessione forzata di tecnologia.; in terzo luogo, per intensificare il dialogo con la Cina volto a incrementare le occasioni di affari per le nostre imprese, al fine ridurre il disavanzo commerciale.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Andrea ORSINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 183 del 7 maggio 2019, a pagina 25, prima colonna, trentaseiesima riga, sostituire le parole « italo-coreano » con le seguenti « italo-bielorusso ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	57
5-01742 Businarolo: Sullo svolgimento della gara pubblica per la futura concessione in appalto del circolo unificato dell'Esercito di Verona	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	59
5-01836 Iovino: Sul ritardo del ripristino del presidio dell'Arma dei carabinieri nel comune di Nola	57
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	60

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01742 Businarolo: Sullo svolgimento della gara pubblica per la futura concessione in appalto del circolo unificato dell'Esercito di Verona.

Il sottosegretario di Stato Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando che, per la sottoscri-

zione del contratto di concessione dei servizi del Circolo unificato dell'Esercito di Verona, occorrerà attendere i tempi previsti dalla normativa al fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi.

Francesca BUSINAROLO (M5S) si dichiara soddisfatta per la risposta che dà assicurazioni sull'avvenuta aggiudicazione della gara e sul rispetto delle prescrizioni normative contenute nel codice degli appalti.

Osserva che le preoccupazioni sorte a motivo dell'affidamento temporaneo dei servizi del Circolo ad una ditta il cui titolare aveva precedenti penali sono state fugate dall'operato del dicastero che ha agito con trasparenza e manifesta, dunque, il proprio apprezzamento.

5-01836 Iovino: Sul ritardo del ripristino del presidio dell'Arma dei carabinieri nel comune di Nola.

Il sottosegretario di Stato Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi IOVINO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che conferma l'impegno del dicastero della Difesa nel cercare di riportare all'interno del territorio del comune di Nola un presidio dell'Arma dei carabinieri.

Fa presente come la comunità locale necessita di una stazione dei carabinieri ed auspica che le difficoltà legate alla riallo-

cazione nelle nuove sedi a suo tempo individuate possano essere presto risolte.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01742 Businarolo: Sullo svolgimento della gara pubblica per la futura concessione in appalto del circolo unificato dell'Esercito di Verona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in discussione l'interrogante, nell'evidenziare alcuni aspetti riguardanti la passata gestione del Circolo Unificato di Verona, chiede al Ministro interrogato di conoscere, « ... quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda porre in essere al fine di garantire massima trasparenza allo svolgimento della gara pubblica per la concessione triennale in appalto del circolo unificato dell'Esercito di Verona... ».

In merito alla specifica questione posta in evidenza, si sottolinea che la gara per l'affidamento dei servizi presso il Circolo Unificato di Verona è stata condotta conformemente alle prescrizioni del Codice degli Appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, avuto riguardo anche alle particolari verifiche, a carico della stazione appaltante, dei motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, elencati dettagliatamente all'articolo 80 del citato decreto legislativo.

Al termine della relativa procedura, la Direzione di Intendenza del Comando Forze Operative Nord, in data 2 maggio 2019, ha aggiudicato l'esperimento di gara per l'affidamento dei servizi alla ditta ERGON SERVICE SOC. COOP.

Al riguardo, si specifica che l'articolo 32, comma 9, del citato Codice degli Appalti, prevede che « il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ».

La norma ora in esame fa riferimento al cosiddetto *stand still* sostanziale e il

termine di trentacinque giorni è stato coordinato con il termine di ricorso giurisdizionale di trenta, allo specifico fine di evitare la stipulazione del contratto in pendenza di giudizio.

In ragione di ciò, per la sottoscrizione del relativo contratto di concessione, occorrerà far trascorrere tale periodo di tempo, normativamente previsto, per consentire la presentazione di eventuali ricorsi, per l'acquisizione della documentazione di rito e per la verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria.

Con riferimento, infine, alla trasparenza nei contratti pubblici aventi ad oggetto i bandi di gara per l'affidamento in concessione dei servizi, si evidenzia che, al fine di scongiurare il verificarsi di conseguenze negative derivanti dall'interruzione dei vari servizi presso il Circolo in parola, in data 16 agosto 2018 veniva determinato, mediante trattativa diretta, l'affidamento per un periodo di n. 4 mesi alla ditta Sorico S.r.l. in quanto già concessionaria del Circolo Unificato di Bologna e disposta a subentrare immediatamente ed alle medesime condizioni contrattuali della ditta uscente (il relativo atto negoziale è stato sottoscritto in data 4 settembre 2018, con scadenza 4 gennaio 2019).

In merito, la ditta Sorico S.r.l., che nel suddetto periodo ha sempre dimostrato serietà e puntualità nell'assolvimento dei propri obblighi nei confronti della Difesa, è stata soggetta a tutte le verifiche di idoneità previste dalla legge (Documento Unico di Regolarità Contributiva, visura camerale, certificazione antimafia, casellario giudiziale, ecc.).

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01836 Iovino: Sul ritardo del ripristino del presidio dell'Arma dei carabinieri nel comune di Nola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, con l'atto in esame, richiama i contenuti della risposta fornita al *question time* discusso presso questa stessa sede il 30 ottobre 2018.

Nel confermare quanto integralmente rappresentato in quell'occasione, riguardo alle motivazioni alla base del ritardo che non ha consentito, a tutt'oggi, la riallocazione della Compagnia e della Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Nola nelle nuove sedi a suo tempo individuate, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha riferito la situazione attuale allo stato degli atti.

Nello specifico, già dal mese di novembre 2018, in linea con quanto precedentemente affermato a ottobre, sono stati occupati i 6 alloggi di servizio collocati in uno stabile di proprietà privata, sito in Cimitile e per il quale il Ministero dell'interno corrisponde un canone di locazione annuo pari a 29.139,70 euro.

Per quanto concerne, invece, l'atto di locazione di un immobile di proprietà dell'INAIL nel Comune di Nola, che necessita di interventi di adeguamento infrastrutturale e dove saranno collocate la zona operativa e un ulteriore alloggio di servizio, le relative procedure di stipula sono tuttora in corso, a cura della competente Prefettura di Napoli.

In particolare, rispondendo nel merito del quesito relativo al ritardo della « ricollocazione », faccio presente che il citato Ente pubblico previdenziale non ha accettato, al momento, il canone congruito dall'Agenzia del Demanio, pari a 78.400 euro annui, richiedendo un importo più alto (per l'esattezza 92.217,45 euro annui).

Al riguardo, devo osservare che l'accettazione del canone è un atto dal quale non si può prescindere per il rilascio del « nulla osta » da parte del Ministero dell'interno.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	61
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	62
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	64
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del subemendamento 0.12.200.1 trasmesso in data odierna dall'Assemblea.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il subemendamento Celeste D'Arrando 0.12.200.1, che è volto a prevedere che, qualora il trattamento economico attribuito dall'azienda o dall'ente di inquadramento agli specializzandi sia inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, lo stesso sia rideterminato in misura pari a quest'ultimo. Al riguardo, rileva che tale proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere su di essa parere di nulla osta.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2019.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, ricorda che i contenuti dello schema di decreto in oggetto sono stati esaminati, per le parti di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, dalle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIII.

Segnala che le Commissioni IV, VIII e IX hanno espresso puntuali rilievi in merito allo schema di decreto in oggetto, mentre le Commissioni II, III, VI, VII, X, XI e XIII hanno deliberato di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

Per quanto riguarda i rilievi espressi dalle Commissioni, segnala che la IV Commissione sollecita il Governo a provvedere quanto prima a presentare alle Camere il Documento programmatico pluriennale 2019-2021, al fine di consentire la piena conoscibilità delle modalità di riparto delle risorse assegnate alla Difesa dallo schema di decreto in titolo; nonché a valutare la possibilità di ripartire le risorse previste dal provvedimento al fine di soddisfare le esigenze delle Forze armate e di investire in programmi che assicurino una maggiore competitività del nostro Paese in ambito

europeo, anche tenendo conto delle ricadute occupazionali e tecnologiche per il nostro Paese.

Evidenzia, inoltre, che l'VIII Commissione, rilevato che non viene definita la destinazione dello stanziamento di 250 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, chiede al Governo di assicurare – anche nell'ambito delle risorse di cui predetto comma 891 – adeguata priorità alla progettazione e alla realizzazione del nuovo ponte della Becca sul Po.

Infine, fa presente che la IX Commissione sollecita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere alla presentazione della relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Ciò posto, nel valutare positivamente i predetti rilievi, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81),

premessi che:

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 dell'articolo 1 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033;

il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033;

le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 96);

il medesimo comma 96 dispone inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza;

poiché si è ritenuto di procedere all'assegnazione delle predette risorse per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) con apposito decreto del Presidente del Consiglio (A.G. n. 82, all'esame della Commissione IX Trasporti), per un importo complessivo di 900 milioni di euro nel periodo 2019-2027, con lo schema di decreto in esame si procede pertanto al riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro, nel periodo 2029-2033;

nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri;

le risorse del Fondo (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, per il 13,6 per cento al Ministero della difesa e per il 9,4 per cento al Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, mentre a tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento;

i contenuti dello schema di decreto in oggetto sono stati esaminati, per le parti di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, dalle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIII;

le Commissioni IV, VIII e IX hanno espresso puntuali rilievi in merito allo schema di decreto in oggetto, mentre le Commissioni II, III, VI, VII, X, XI e XIII ha deliberato di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole;

rilevata l'esigenza che il Governo presenti al più presto la relazione annuale sul monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, anche in considerazione del fatto che in una apposita sezione della relazione ciascun Ministero dovrà illustrare lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti previsti dal presente provvedimento, indicando le principali criticità attuative;

valutati positivamente i rilievi formulati ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati dalle predette Commissioni, che devono pertanto considerarsi parte integrante del presente parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

Si valuti la possibilità di dare puntuale attuazione ai rilievi formulati dalle Commissioni di merito, nel rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal Fondo oggetto di riparto e, più in generale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 20.20.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 11.200 – ed i relativi subemendamenti Carnevali 0.11.200.1 e Bagnasco 0.11.200.2 – e 11.201 della Commissione.

Al riguardo, segnala che l'emendamento 11.200, nel sostituire il comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge in titolo, incide sulla disciplina relativa alle modalità di selezione – nelle regioni commissariate ai sensi del decreto-legge n. 159 del 2007 ed in quelle sottoposte ai piani di rientro – dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale. In proposito, ritiene di poter esprimere un parere di nulla osta tanto sul citato emendamento 11.200 della Commissione, in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni da esso recate, quanto – per le medesime ragioni – sui relativi subemendamenti.

Osserva che l'emendamento 11.201 interviene invece sulla disciplina in materia di limiti alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale recata dai commi da 1 a 4 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame, prevedendo che le disposizioni ivi contenute si applichino alle regioni, anziché «alle regioni a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, alle regioni a statuto speciale nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano», come attualmente indicato nel testo del provvedimento. Fa presente che la proposta emendativa in commento esclude inoltre dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi da 1 a 4 le regioni e le province autonome che finanziano integralmente il fabbisogno del proprio servizio sanitario.

Tanto premesso, segnala che l'emendamento 11.201 della Commissione non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 11.200 – e relativi subemendamenti Carnevali 0.11.200.1 e Bagnasco 0.11.200.2 – e 11.201 della Commissione, in quanto non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere nulla osta sugli emendamenti 11.200 – inclusi i relativi subemendamenti Carnevali 0.11.200.1 e Bagnasco 0.11.200.2 – e 11.201 della Commissione.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE, nonché di Benedetto Vertecchi, professore presso il dipartimento di Scienze della formazione dell'Università degli Studi Roma Tre, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni 7-00050 Toccafondi e 7-00193 Aprea sul potenziamento dell'azione di valutazione del sistema INVALSI	65
AVVERTENZA	65

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Audizione di rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE, nonché di Benedetto Vertecchi, professore presso il dipartimento di Scienze della formazione dell'Università degli Studi Roma Tre, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni 7-00050 Toccafondi e

7-00193 Aprea sul potenziamento dell'azione di valutazione del sistema INVALSI.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.10 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di ANFIMA (Associazione Nazionale fra i Fabbrianti di Imballaggi Metallici ed Affini) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) ... 66

INTERROGAZIONI:

5-00677 Serracchiani: Sulla riqualificazione e messa in sicurezza della strada statale 52-bis e del passo di Monte Croce Carnico 67

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 70

5-01581 Paita: Sulle criticità riguardanti il ponte sulla strada provinciale 18 che attraversa il Vara a Cavanella, frazione di Beverino (La Spezia) 67

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 71

5-01863 Faro: Sulla riapertura della Galleria di Passo del Lupo sulla strada statale 17 « Variante di Volturara » in provincia di Foggia e sulla manutenzione delle strade statali garganiche 68

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 72

5-01947 Foti: Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della variante esterna all'abitato di Fiorenzuola d'Arda della strada statale n. 9 68

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

ERRATA CORRIGE 69

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI,

alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di ANFIMA (Associazione Nazionale fra i Fabbrianti di Imballaggi Metallici ed Affini).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche

attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Monica MANTOVANI, *Presidente di AN-FIMA (Associazione Nazionale fra i Fabbri-
canti di Imballaggi Metallici ed Affini)* e Giovanni CAPPELLI, *Direttore di ANFIMA (Associazione Nazionale fra i Fabbri-
canti di Imballaggi Metallici ed Affini)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audi-
zione.

Interviene per formulare quesiti Gene-
roso MARAIA (M5S).

Giovanni CAPPELLI, *Direttore di AN-FIMA (Associazione Nazionale fra i Fabbri-
canti di Imballaggi Metallici ed Affini)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ul-
teriori precisazioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *pre-
sidente*, ringrazia la presidente Monica MANTOVANI e il direttore Giovanni CAPPELLI per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

INTERROGAZIONI

*Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza
del presidente Alessandro Manuel BENVEN-
NUTO. — Interviene il sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e per i trasporti,
Michele Dell'Orco.*

La seduta comincia alle 14.30.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *pre-
sidente*, avverte che, non essendovi obie-
zioni, la pubblicità delle sedute è assicu-
rata attraverso l'attivazione di impianti

audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda che, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di re-
plicare per non più di cinque minuti, a norma dell'articolo 132, comma 2, del Regolamento.

**5-00677 Serracchiani: Sulla riqualificazione e messa
in sicurezza della strada statale 52-bis e del passo
di Monte Croce Carnico.**

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO
risponde alle interrogazioni in titolo nei ter-
mini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Debora SERRACCHIANI (PD), repli-
cando, ringrazia il sottosegretario della
risposta, che avrebbe auspicato essere più
puntuale e completa. Oggetto dell'interro-
gazione è, infatti, una intersezione stradale
particolarmente rilevante, in quanto assi-
cura collegamenti turistici ma anche gli
spostamenti dei lavoratori di quel territo-
rio. Il protocollo d'intesa tra la regione
Friuli Venezia-Giulia e l'Anas è stato sot-
toscritto ormai nel 2017 e ha ad oggetto 32
interventi sulla cui natura, nella risposta,
non viene fornito alcuno specifico ele-
mento. Nulla viene altresì detto riguardo
alla disponibilità finanziaria, attualmente
attestata su uno stanziamento pari a 63
miliardi. A tale riguardo, esprime la pre-
occupazione che tali risorse possano es-
sere ritenute disponibili per altre finalità,
essendo gli interventi ancora in fase di
progettazione.

**5-01581 Paita: Sulle criticità riguardanti il ponte
sulla strada provinciale 18 che attraversa il Vara a
Cavanella, frazione di Beverino (La Spezia).**

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO
risponde alle interrogazioni in titolo nei ter-
mini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA (PD), replicando, rin-
grazia il sottosegretario per la franchezza
della risposta, il cui contenuto la lascia
sconcertata. La provincia di La Spezia,
infatti, non ha evidenziato al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti le condizioni del ponte che attraversa il Vara a Cavanella, chiuso ormai da molti mesi e che sarà riaperto – stanti le dichiarazioni della provincia – il prossimo 7 giugno, dopo interventi non risolutivi, dal momento che permetteranno la riapertura al traffico in una sola direzione.

Fa presente che le persone obbligate ad utilizzare la viabilità alternativa sono costrette a percorrere 15 km, utilizzando strade inserite nel lotto della variante Aurelia della val di Vara, attualmente oggetto di riqualificazione e nelle quali pertanto è presente una congestione di traffico molto significativa.

Osserva che, se la provincia non ha segnalato la necessità dell'intervento sul ponte di Cavanella, ciò significa che le risorse cui il Sottosegretario faceva riferimento nella sua risposta, già esigue, non avranno ad oggetto interventi sul territorio spezzino, sul quale insistono molte criticità anche a seguito del crollo del ponte Morandi. Questo si tradurrà in un disagio prolungato, dal momento che la capacità del ponte risulterà dimezzata per molti anni.

In conclusione, invita il rappresentante del Governo – che grazie ad un intervento del Partito democratico è venuto a conoscenza della situazione di forte criticità del ponte sul Vara – ad assumere una iniziativa nei confronti della provincia di La Spezia, la cui inadempienza non può e non deve generare un danno ai cittadini del territorio.

5-01863 Faro: Sulla riapertura della Galleria di Passo del Lupo sulla strada statale 17 «Variante di Volturara» in provincia di Foggia e sulla manutenzione delle strade statali garganiche.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marialuisa FARO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario Dell'Orco per la celere risposta ad una questione che, in ogni caso, viene affrontata in Commissione

successivamente alla riapertura della galleria di Passo del Lupo. Ritenendosi pertanto soddisfatta della risposta al quesito posto, si riserva di presentare un altro atto di sindacato ispettivo volto ad estendere il novero delle strade sulle quali mettere in atto interventi di messa in sicurezza dell'Anas.

Segnala, infatti, la forte criticità delle strade garganiche e, in particolare, della strada a scorrimento veloce tra il casello di Poggio Imperiale e lo svincolo per Vieste, ad alta incidentalità e che recentemente è costata la vita ad un vigile urbano, che non è interessata ad alcun lavoro di ammodernamento e messa in sicurezza da parte dell'Anas.

**5-01947 Foti: Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della variante esterna all'abitato di Fio-
renzuola d'Arda della strada statale n. 9.**

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Tommaso FOTI (FdI), replicando, pur riconoscendo che la situazione meteorologica che da alcune settimane sta interessando l'Emilia Romagna è del tutto anomala, osserva che il fattore climatico sta solo peggiorando la situazione già critica della strada oggetto dell'interrogazione, che è una tangenziale ad alto livello di traffico già con un forte rischio di incidentalità anche a causa dell'ammaloramento del manto stradale. Auspica che pertanto entro la fine dell'estate, come dichiarato dal rappresentante del Governo, possano essere effettuati gli interventi di sistemazione del manto stradale sulla strada statale n. 9, per porre fine ad una situazione di disagio ormai perdurante.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 192 del 28 maggio 2019, a pagina 73, prima colonna, alla dodicesima riga, sopprimere le parole: « Seguito dello ».

ALLEGATO 1

5-00677 Serracchiani: Sulla riqualificazione e messa in sicurezza della strada statale 52-bis e del passo di Monte Croce Carnico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce ANAS, la progettazione degli interventi previsti nel Contratto di Programma 2016-2020 è stata attivata.

Tra questi, avendo completato le indagini geognostiche e i rilievi topografici, è in corso di perfezionamento la progettazione definitiva dell'intervento SS 52 *bis* Carnica – Lavori di costruzione della variante tra i km 41+600 e 44+400 in località Passo

della morte – Galleria San Lorenzo, con appaltabilità 2019.

Inoltre, è stato ultimato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento SS 52 *bis* Carnica – Ristrutturazione della statale: 1° Lotto funzionale tra il km 3+000 e il km 8+000 – Variante di Tolmezzo, con appaltabilità 2018; l'intervento è stato inserito nello Studio di fattibilità per la riqualificazione della intera SS 52 *bis*.

ALLEGATO 2

5-01581 Paita: Sulle criticità riguardanti il ponte sulla strada provinciale 18 che attraversa il Vara a Cavanella, frazione di Beverino (La Spezia).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche richiamata dall'interrogante, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria riferisce che la Provincia ha segnalato una serie di opere che necessitano di monitoraggio e intervento, tra cui non figura il ponte oggetto di interrogazione.

Circa l'impegno del Governo su manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria di competenza delle Province si rammenta il decreto 16 febbraio 2018, n. 49, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con oggetto *Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane* con cui sono stati stanziati 1.620 miliardi di euro ripartiti per gli anni dal 2018 al 2023, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la viabilità di Province e Città

Metropolitane. I programmi presentati dai citati enti sono stati approvati. Per gli interventi sulla viabilità provinciale di La Spezia, il citato decreto ha previsto un finanziamento di complessivi euro 7.658.209.

Il MIT ha poi recentemente previsto una ulteriore integrazione al predetto decreto, a valere sul Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio 2017, di complessivi 500 milioni destinati alla manutenzione straordinaria di ponti e viadotti delle Province e Città Metropolitane.

Da ultimo ricordo che il decreto interministeriale Interno – MEF – MIT del 4 marzo scorso prevede l'erogazione di ulteriori 250 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2033 a favore delle province a statuto ordinario per la manutenzione straordinaria di strade e scuole.

Si conferma l'impegno del Governo in relazione alla manutenzione della viabilità locale.

ALLEGATO 3

5-01863 Faro: Sulla riapertura della Galleria di Passo del Lupo sulla strada statale 17 «Variante di Volturara» in provincia di Foggia e sulla manutenzione delle strade statali garganiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come riferisce il Ministero dell'interno, la galleria Passo del Lupo lungo la SS 17 variante di Volturara è stata interessata da lavori di ammodernamento dell'impianto antincendio, con una prima fase di interdizione totale al transito del tunnel cessata lo scorso 24 gennaio.

Tuttavia, il successivo 1° febbraio si è verificata una caduta di calcinacci dalla volta della galleria, lato Campobasso, che ha comportato una nuova e imprevista chiusura al transito.

Data la necessità di effettuare interventi strutturali, il 19 febbraio sono stati disposti e avviati lavori di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, che prevedevano il rinforzo della volta.

I tempi per la riapertura della galleria, con conseguente ripristino della circolazione, sono stati ristretti al massimo la-

vorando anche in orario notturno senza sosta e la galleria è stata riaperta il 4 aprile scorso.

Più in generale circa la sicurezza sulle strade statali garganiche, ANAS segnala che queste sono oggetto di procedure standardizzate di controllo consistenti in:

ispezioni trimestrali per accertarne lo stato di conservazione;

ispezioni annuali, con controlli sistematici di dettaglio finalizzati all'individuazione della natura degli eventuali degradi, delle cause e della loro possibile evoluzione;

ispezioni approfondite con prove strumentali e mezzi speciali, secondo le necessità.

Sulla base di questo processo continuo di ispezioni e di controlli, ANAS programma poi il piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ALLEGATO 4

5-01947 Foti: Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della variante esterna all'abitato di Fiorenzuola d'Arda della strada statale n. 9.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interventi localizzati e temporanei finora effettuati da ANAS lungo la variante esterna della SS 9 erano finalizzati a garantirne la transitabilità durante il periodo invernale.

Circa la necessità di un definitivo e risolutivo intervento, la società ha già inserito nella programmazione aziendale una specifica attività di manutenzione straordinaria per il ripristino della sovrastruttura

stradale dell'arteria lungo l'intero tratto, per un importo di 1,2 milioni di euro.

ANAS ha altresì ultimato la fase di progettazione e i lavori – che sono stati appaltati con procedura di Accordo Quadro per ridurre le tempistiche amministrative – verranno consegnati entro la prossima stagione estiva, quando le condizioni meteo più favorevoli permetteranno una migliore resa dell'intervento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) (*Svolgimento e conclusione*) . 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Teresa ALVARO, *direttrice generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId)* e Francesco TORTORELLI, *dirigente dell'Agenzia*

per l'Italia digitale (AgId), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Valentina BARZOTTI (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Emanuele SCAGLIUSI (M5S) e Alessandro MORELLI, *presidente*.

Teresa ALVARO, *direttrice generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId)*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) per il loro contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di:

Rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)	75
Rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	75

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di:

Rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 maggio 2019.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, rileva come le osservazioni formulate dal relatore nella sua proposta di parere siano in gran parte tese a dare maggiore visibilità alle proposte emendative presentate dalla maggioranza in sede referente. Questo non esime dal dare una valutazione complessiva negativa sul provvedimento. Ribadisce come nel decreto ci sia molto poco per la crescita, a iniziare dallo stanziamento di soli 428 milioni di euro e dalla conseguente stima dell'incidenza delle misure sul PIL di uno 0,05 per cento. Prende atto, come già detto in altra seduta, di alcune misure positive che riprendono misure messe in campo nella scorsa legislatura e delle correzioni ad errori contenuti nella legge di bilancio. Ma osserva come manchi una strategia complessiva per il rilancio del Paese.

Entrando nel merito, ribadisce che suscitano maggiori perplessità le disposizioni su Alitalia, di carattere formale e che non risolvono di certo i problemi dell'azienda ma, al contrario, li aggravano. Ricorda, infatti, come il precedente governo avesse da una parte stanziato fondi per la gestione commissariale e dall'altra avesse cercato sul mercato un *partner* adeguato per il rilancio della compagnia. Il Governo attuale, invece, è andato avanti con proroghe e ha solo generato una situazione confusa, senza cercare una vera soluzione di mercato. Con le misure del decreto crescita, poi, vengono eliminati i termini di restituzione del prestito di 900 milioni di

euro, al fine di utilizzarli per un corposo ingresso dello Stato nella nuova società. In questo modo si ammette il fallimento del rilancio della compagnia e si ritorna a pratiche interventiste dello Stato che, in passato, non si sono rivelate efficienti.

Con riguardo alle disposizioni sui marchi storici, osserva che queste sembrano inquadarsi nella facile propaganda a suon di vuoti *slogan* che il Governo sta portando avanti sulla crisi delle imprese, con una politica interventista nel capitale sociale per la quale, nel caso specifico, i fondi stanziati sono anche esigui. In questo modo non si aiutano veramente le imprese e ricorda come il suo gruppo abbia presentato in sede referente emendamenti sui quali si augura ci sia un dibattito serio e concreto nelle Commissioni competenti.

Per questi motivi preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Claudia PORCHIETTO (FI) intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore. La contrarietà è nel merito, in quanto nel provvedimento c'è molto poco per la crescita. Si tratta di misure di pura propaganda o semplicemente correttive che possono ingannare i cittadini, ma non certo le imprese.

Ma la contrarietà risiede anche nel metodo e nella procedura dell'*iter* parlamentare, nel quale la Commissione Attività produttive è stata messa in secondo piano, in un ruolo di semplice supporto, come fatto presente dal suo gruppo anche in modo formale. Questo, a suo avviso, è il frutto di una valutazione non corretta del Presidente della Camera, ma anche del Presidente della Commissione. È un messaggio sbagliato, infatti, declassare una Commissione che dovrebbe essere al centro del dibattito parlamentare a un ruolo di semplice passacarte di altre Commissioni, alle quali vengono assegnati in sede referente provvedimenti che rientrano nelle competenze della X Commissione. In questo modo il lavoro della X Commissione si riduce a poco o nulla tanto che,

lo dice provocatoriamente, potrebbe anche non essere convocata. È un atteggiamento poco rispettoso delle opposizioni, ma ritiene, inoltre che anche molti deputati della maggioranza concordino con lei.

Maria Soave ALEMANNI (M5S) sottolinea l'importanza del decreto-legge crescita per le competenze della Commissione, in quanto prevede incentivi che danno slancio alle imprese e alle *start up* giovanili. Con questo decreto, il Governo dimostra di stare a fianco della parte produttiva del Paese. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore, desidera ringraziare i colleghi che hanno contribuito alla stesura di un parere condiviso. È un provvedimento importante che fornisce risposte attese da molto tempo, come risulta anche dalla audizioni svolte presso le Commissioni riunite V e VI, con riferimento in particolare alla misure per le PMI e per la tutela del *Made in Italy*.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, desidera fornire alcune precisazioni su quanto affermato dalla deputata Porchietto. Ricorda come, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia dato lettura della risposta del Presidente della Camera alla lettera della Presidente del gruppo di Forza Italia, con la quale si contestava la mancata assegnazione in sede referente del decreto-legge crescita alla Commissione Attività produttive. Nella sua lettera alla quale rimanda, il Presidente della Camera, a cui, lo ricorda, unicamente spetta l'assegnazione delle proposte di legge, spiegava in modo ineccepibile i criteri procedurali e regolamentari dell'assegnazione del decreto-legge. Nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza dei cui esiti la deputata Porchietto sarà stata certamente informata dal suo rappresentante di gruppo, la

Presidenza, raccogliendo la sollecitazione del gruppo del Partito Democratico, ha prospettato la possibilità di un incontro, suo e dei rappresentanti di gruppo, con il Presidente della Camera per discutere insieme dei criteri sottesi all'assegnazione di provvedimenti che investono le competenze di più Commissioni.

Desidera inoltre sottolineare come, nel corso di questo primo anno di legislatura, il suo atteggiamento sia stato caratterizzato da attenzione, sensibilità e correttezza nei confronti delle opposizioni e nella conduzione della Commissione. Nota con rammarico che la stessa correttezza non le è stata dimostrata da alcuni esponenti dell'opposizione, in quanto ha dovuto conoscere dalla stampa critiche, a fini elettorali, alla sua persona e al suo ruolo di presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) **Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;** b) **Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.**

C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame concerne la ratifica di due Accordi tra l'Italia e la Repubblica di Corea rispettivamente in materia di cooperazione culturale e di cooperazione scientifica e tecnologica.

Rilevante per le competenze della X Commissione è l'Accordo che riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della

scienza e della tecnologia e sostituisce il precedente Accordo in materia, risalente al 1984. L'Accordo è formato da un preambolo, 11 articoli e un Allegato. L'articolo 1 impegna le Parti a favorire la cooperazione paritaria nei settori della scienza e della tecnologia di comune interesse e beneficio, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. Ai sensi del successivo articolo 4, tale cooperazione avverrà specialmente in alcune aree, fra le quali, ad esempio, tecnologie dell'informazione, energia e aerospazio. In base all'articolo 2, sono promossi specifici Accordi di collaborazione fra Ministeri, Università, istituzioni scientifiche e di ricerca, nonché altri enti dei rispettivi Paesi. L'articolo 3 prevede che le Parti partecipino congiuntamente ai programmi dell'Unione europea o di altre Organizzazioni multilaterali. L'articolo 5 elenca le forme di cooperazione scientifica e tecnologica, che si attueranno, tra l'altro, attraverso lo scambio di esperti, di informazioni e di conoscenze, lo sviluppo di progetti di ricerca, lo stabilimento di centri e laboratori, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione, la concessione di borse di studio a docenti e ricercatori. L'articolo 6 subordina l'effettiva attuazione dell'Accordo alle disponibilità di fondi e alle normative nazionali delle due Parti. Le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso dell'attuazione dell'Accordo sono contenute nell'Annesso allegato, cui l'articolo 7 fa rinvio, e che costituisce parte integrante dell'Accordo medesimo. In base a tale Annesso, le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione della proprietà intellettuale, come detto creata o trasferita nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso la notifica tempestiva di ogni evento riguardante tale materia. È definito poi il campo di applicazione delle disposizioni contenute nell'Annesso, le modalità di ripartizione dei diritti e dei proventi tra le Parti e la tutela delle informazioni confidenziali di lavoro. L'articolo 8 istituisce una Commissione Mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica per la valutazione dello stato e delle prospettive

della collaborazione, la formulazione di raccomandazioni e la definizione dei programmi di cooperazione ed esecutivi. Gli articoli 9 e 10 stabiliscono rispettivamente la via negoziale per la risoluzione di eventuali controversie e la possibilità di adottare modifiche con il consenso delle Parti. L'articolo 11 reca, infine, le clausole di rito relative alla ratifica, all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo.

Con riguardo all'Accordo in materia di cooperazione culturale, che consta di un preambolo e di 22 articoli, si segnala d'interesse per la X Commissione l'articolo 6 che promuove la collaborazione diretta tra le università ed altri istituti superiori o specializzati.

Il progetto di legge di ratifica si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria relativa, rispettivamente, agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo culturale e agli articoli 5, 7 e 8, nonché al paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. L'articolo 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti e che ad eventuali oneri collegati all'attuazione degli articoli 20 e 21 dell'Accordo culturale, ovvero degli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cooperazione scientifico-tecnologica, si farà fronte con apposito provvedimento di legge. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Desidera sottolineare l'importanza dei voti a queste ratifiche, che pur essendo accordi fatti da precedenti governi, rappresentano comunque la forza produttiva di questo Paese e la sua immagine internazionale.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Lisa NOJA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Paolo BARELLI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera precisare, in relazione a quanto affermato dalla presidente, che a lui non risultano atteggiamenti di deputati del suo gruppo e, in generale dei componenti della Commissione, non ispirati a correttezza e collaborazione. Non può ovviamente rispondere di quanto riportato da soggetti

esterni alla Camera, quali gli organi di stampa.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 34/2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo);

preso atto che il Capo I del provvedimento, rubricato « Misure fiscali per la crescita economica », prevede misure di agevolazione fiscale per le imprese;

preso atto che l'articolo 1 del provvedimento reintroduce la misura del cosiddetto superammortamento consentendo ai titolari di reddito d'impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 – a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell'aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria;

ricordato che oggi l'affermazione dei prodotti del made in Italy all'estero richiede un'azione congiunta tra le imprese operanti nel medesimo settore merceologico oppure appartenenti alla medesima filiera produttiva, con una presenza sui

mercati internazionali prolungata nel tempo (perlomeno un anno) e ingenti costi a carico dei distretti produttivi e delle reti di imprese già fortemente colpite dalla crisi degli ultimi anni;

osservato che gli incentivi previsti dal Piano straordinario per la promozione del Made in Italy sono rivolti alle piccole e medie imprese ma non prevedono vantaggi specifici per strutture più organizzate, quali distretti e reti di imprese, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che potrebbero, invece, rilanciare ampie aree produttive del nostro Paese;

considerato che sarebbe opportuno, in un'ottica di espansione e crescita delle realtà produttive italiane, prevedere dei benefici per l'internazionalizzazione dei distretti e delle reti produttive italiane e che si potrebbe ad esempio introdurre, come per il settore agricolo nel decreto-legge n. 91 del 2014, perlomeno un credito di imposta ad hoc per i distretti produttivi e le reti di imprese nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per affermare i loro prodotti nei mercati esteri;

rilevato che l'articolo 4 mira a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta *patent box*, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate senza tuttavia estendere il

beneficio fiscale ai redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi;

preso atto che l'articolo 23 apporta numerose modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (*non-performing loans*) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari;

rilevato che la cartolarizzazione dei crediti rappresenta un'efficiente tecnica di finanza strutturata a disposizione delle istituzioni finanziarie per reperire la provvista necessaria a finanziare la propria attività di lending a medio-lungo termine, ovvero a liberare capitale sugli impieghi in essere;

osservato che il mercato delle cartolarizzazioni, fortemente penalizzato dalla crisi finanziaria del 2008, ha recuperato solo negli ultimi anni l'interesse degli investitori istituzionali, anche grazie agli interventi della BCE a supporto dell'utilizzo dello strumento e che la stessa Commissione europea ha inserito la rivitalizzazione del mercato delle cartolarizzazioni tra le priorità della *Capital Markets Union*, con l'obiettivo di creare un contesto favorevole allo sviluppo dei canali alternativi di finanziamento delle PMI;

evidenziato, con riferimento alle disposizioni previste in materia societaria dall'articolo 27 del decreto che andrebbe valutata l'opportunità di inserire ulteriori misure di modifica al regime delle S.r.l. che rimodulino l'obbligo di nomina dell'organo di valutazione secondo un criterio di gradualità o secondo diversi parametri rispetto a quelli vigenti previsti dall'articolo 379 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero di introdurre la necessità di coesistenza di almeno due dei parametri di riferimento;

preso atto che l'articolo 29 reca una serie di disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per

le aree di crisi industriale e le start-up innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale;

evidenziato che, ai sensi della lettera b) del comma 7, del citato articolo 29, per l'accesso alle predette agevolazioni, le imprese devono, tra l'altro, operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere escludendo, in tal modo, dal sistema di agevolazioni il sistema del terziario di mercato;

preso atto che il Capo III del provvedimento, è rubricato « Tutela del made in Italy »;

preso atto, altresì, che l'articolo 31 detta una disciplina dei marchi storici prevedendo, tra l'altro e in sintesi: la definizione di marchio storico di interesse nazionale; l'istituzione e la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale presso il quale i marchi in questione, su richiesta del relativo titolare o licenziatario esclusivo, possono ricevere iscrizione; la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, stabilendo che le imprese in questione sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria;

osservato che le misure contenute nell'articolo 31 del decreto in esame rappresentano un primo intervento urgente per supportare con l'istituendo Fondo le imprese titolari di un marchio storico di interesse nazionale affinché non procedano alla chiusura o alla delocalizzazione della produzione;

rilevata al riguardo l'opportunità di specificare tra le finalità dell'istituendo Fondo il finanziamento di progetti volti al mantenimento della produzione nel territorio in cui l'impresa ha avviato la sua attività;

segnalato che è in corso in sede referente, presso la X Commissione attività produttive della Camera, l'esame delle proposte di legge abbinate C. 1518, C. 1631 e C. 1689, che recano disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, volte a valorizzare le eccellenze produttive nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione, nonché a preservarne la continuità produttiva e l'insediamento nel territorio di origine (anziché nel territorio nazionale, come previsto dal decreto);

sottolineata l'opportunità di definire una disciplina rafforzata a tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, individuandone i requisiti e prevedendone l'iscrizione obbligatoria in un apposito elenco a seguito di giusta istruttoria da parte di un Comitato istituito ad hoc presso il Ministero dello Sviluppo economico;

evidenziata, inoltre, l'opportunità di prevedere misure più efficaci per disincentivare e sanzionare la delocalizzazione delle imprese titolari dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale in quanto, di fatto, lesiva di un patrimonio storico, sociale, economico e occupazionale dell'intero territorio di riferimento;

evidenziato l'articolo 32 che introduce, in primo luogo, tra l'altro, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian sounding e che contestualmente inserisce la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell'italian sounding nel Codice della proprietà industriale;

rilevata, al riguardo, l'opportunità di apporre sulle merci interamente prodotte in Italia (ai sensi della norma doganale

UE, articolo 60, comma 1, del Codice doganale comunitario) un simbolo grafico recante insieme l'emblema dello Stato italiano e la dizione « Made in Italy », le cui modalità di rilascio siano definite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico;

ricordato che l'articolo 34 del decreto-legge prevede un piano di grandi investimenti nelle zone economiche speciali (ZES):

ricordato, altresì, che in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto « Decreto Mezzogiorno », che ha previsto appunto l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno di Italia; in particolare, tale provvedimento ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione – come definite dalla normativa europea – e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure di favore alle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

osservato che le ZES saranno pertanto concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate e potranno essere attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo e che l'obiettivo è quello di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti, alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo, e creando o ampliando le zone di sviluppo industriale in un'ottica di miglioramento del livello di ricchezza e di occupazione di quelle aree;

considerato che, ciò premesso, non è difficile immaginare come l'applicazione,

anche per un breve periodo, di analoga normativa incentivante alle altre regioni italiane con almeno un'area portuale, possa fungere da leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;

rilevato inoltre che, sempre con riferimento agli interventi in favore delle Zone Economiche Speciali previsti dall'articolo 34 del decreto sarebbe opportuno valutare, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, la possibilità di ampliare le aree di intervento della normativa vigente a quelle contigue ai principali porti strategici;

ribadito che le ZES sono finanziate a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, con un vincolo territoriale che consente di destinare il 20 per cento delle risorse al Centro-Nord, e che Governo e Regioni stanno lavorando per implementare ulteriormente anche la disciplina delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) che già oggi prevede le stesse misure di semplificazioni delle ZES, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, per rendere le suddette Aree più attrattive e competitive, al fine di supportare lo sviluppo dei territori;

osservato che gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo « Convergenza », hanno portato negli ultimi anni grandi vantaggi alle imprese di quelle aree geografiche e per completare un percorso di rilancio del settore produttivo di quei territori occorre destinare ulteriori risorse anche per l'anno 2019;

considerato quindi che sarebbe utile stanziare anche per l'anno 2019 ulteriori risorse in favore delle predette zone franche urbane;

rilevato che il diverso assetto istituzionale, il carico fiscale più leggero, la rete infrastrutturale capillare e i servizi accessori rendono alcuni Paesi confinanti – si pensi ad esempio alla Confederazione svizzera – più attrattivi per le iniziative degli

imprenditori italiani, che preferiscono spostarsi di qualche decina di chilometri e andare a insediare il proprio stabilimento oltreconfine;

evidenziato, pertanto, che i territori che più vengono penalizzati da questi « fenomeni migratori » sono ovviamente quelli di confine e che sarebbe utile prevedere l'applicazione di un regime tributario più favorevole alle province di frontiera per ridurre notevolmente lo svantaggio concorrenziale che le imprese di quei territori devono sopportare nei confronti delle loro concorrenti oltre confine nazionale;

preso atto che l'articolo 49 concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro;

sottolineata al riguardo l'opportunità di valutare la previsione di uno stanziamento adeguato a garantire l'accesso all'agevolazione ad un numero maggiore di aziende, magari, se necessario, anche riducendo il tetto massimo previsto per ciascun intervento;

sottolineato che la crisi del settore termale richiede urgenti misure di sostegno per assicurare il rilancio economico dei territori interessati e offrire alle imprese termali un quadro di riferimento certo sul piano finanziario che permetta di contrastare la situazione di seria difficoltà conseguente, oltre che al perdurante stato di riduzione della domanda, anche al costante incremento dei costi di produzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 del decreto relativo alla proroga del regime

del superammortamento, si valuti l'opportunità di includere nelle agevolazioni anche gli investimenti effettuati nei primi mesi del 2019, ove sussista la copertura finanziaria per l'estensione della misura;

b) valutino le Commissioni di merito nel Capo I del testo del decreto-legge di adottare adeguate misure tese a favorire l'internazionalizzazione dei distretti e delle reti produttive attraverso misure agevolative e/o incentivanti;

c) con riferimento alle norme in materia di « patent box » di cui all'articolo 4 del decreto, si valuti l'opportunità di risolvere la criticità relativa alla esclusione dei marchi dalla detassazione, anche a seguito del pregresso parere dell'OCSE, problema che risulta essere fattore indispensabile per la salvaguardia del Made in Italy;

d) all'articolo 23, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre modifiche volte a supportare lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni dei crediti in Italia, al fine di assicurare provvista e liberare risorse per il sistema degli intermediari finanziari, da destinare alla concessione di nuovo credito a favore delle PMI e per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 27 del provvedimento, ulteriori misure di modifica al regime delle S.r.l. che rimodulino l'obbligo di nomina dell'organo di valutazione secondo un criterio di gradualità o secondo diversi parametri rispetto a quelli vigenti previsti dall'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero di introdurre la necessità di coesistenza di almeno due dei parametri di riferimento;

f) nell'ambito delle misure volte a sostenere l'innovazione nelle MPMI – microimprese, piccole e medie imprese – di cui all'articolo 29 del decreto, si valuti l'opportunità di sopprimere la previsione di cui alla lettera b) del comma 7 che

consente l'accesso alle agevolazioni soltanto alle aziende che operano in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, al fine di non escludere dal sistema di agevolazioni il sistema del terziario di mercato;

g) all'articolo 31 si valuti l'opportunità di specificare, tra le finalità dell'istituendo Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, il finanziamento di progetti volti al mantenimento della produzione nel territorio in cui l'impresa ha avviato la sua attività;

h) per valorizzare le eccellenze nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione e preservarne la continuità produttiva si valuti l'opportunità di definire una disciplina rafforzata a tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, individuandone i requisiti e prevedendone l'iscrizione obbligatoria in un apposito elenco a seguito di giusta istruttoria da parte di un Comitato istituito ad hoc presso il Ministero dello Sviluppo economico;

i) per disincentivare e sanzionare la delocalizzazione delle imprese titolari dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, in quanto lesiva di un patrimonio storico, sociale, economico e occupazionale dell'intero territorio di riferimento, si valuti la possibilità di prevedere misure sanzionatorie più efficaci quali l'eventuale decadenza dal diritto di utilizzo del marchio stesso;

j) all'articolo 32, per rafforzare il contrasto al fenomeno della contraffazione soprattutto nei mercati esteri (extra-UE) e all'Italian Sounding, si valuti l'opportunità di apporre sulle merci interamente prodotte in Italia (ai sensi della norma doganale UE, articolo 60, comma 1, del Codice doganale comunitario) un simbolo grafico recante insieme l'emblema dello Stato italiano e la dizione « Made in Italy », le cui modalità di rilascio siano definite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico;

k) con riferimento agli interventi in favore delle Zone Economiche Speciali previsti dall'articolo 34 del decreto si valuti l'opportunità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, di ampliare le aree di intervento della normativa vigente a quelle contigue ai principali porti strategici;

l) si valuti la possibilità di applicare per il futuro misure incentivanti, anche temporalmente circoscritte, nelle regioni del Centro-Nord che comprendono almeno un'area portuale, onde creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese;

m) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse in favore delle zone franche urbane ricadenti nelle regioni non

comprese nell'obiettivo « Convergenza », anche per l'annualità 2019;

n) si valuti la possibilità di applicare, anche per un periodo di tempo circoscritto, alle province frontaliere italiane un regime tributario più favorevole per attenuare gli squilibri concorrenziali per le imprese di quei territori connessi alla loro collocazione geografica;

o) all'articolo 49, relativo al credito di imposta riconosciuto per la partecipazione alle Fiere internazionali, si valuti l'opportunità di prevedere uno stanziamento adeguato a garantire l'accesso all'agevolazione ad un numero maggiore di aziende, magari, se necessario, anche riducendo il tetto massimo previsto per ciascun intervento;

p) valutino le Commissioni di merito di adottare nel testo del decreto-legge misure urgenti di sostegno e rilancio del settore termale.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007 (C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007 (C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani: Iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (<i>gig working</i>) (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	87
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Mattia Persiani, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e Mario Rusciano, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università « Federico II » di Napoli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	88
--	----

AVVERTENZA	89
------------------	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 9.10.

7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani: Iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, rinviata nella seduta dello scorso 15 maggio.

Ricorda che, in tale seduta, il deputato Invidia aveva svolto un breve intervento illustrativo dell'atto di indirizzo a sua prima firma.

Chiede, quindi, se anche le deputate Costanzo e Serracchiani, prime firmatarie, rispettivamente, delle risoluzioni n. 7-00106 e 7-00236, intendano intervenire per illustrare i propri atti di indirizzo.

Debora SERRACCHIANI (PD), in qualità di prima firmataria della risoluzione n. 7-00236, fa presente che il gruppo Partito Democratico, intendendo stimolare la Camera dei Deputati ad affrontare il tema, non più eludibile, della regolamentazione del rapporto di lavoro di coloro la cui attività è intermediata da piattaforme digitali, ha presentato sia la citata risoluzione, sia la proposta di legge C. 1497, anch'essa a sua prima firma. Vista l'impossibilità di ricondurre la cosiddetta *gig*

economy entro i tradizionali confini della disciplina del mercato del lavoro, ambedue gli atti sono volti a estendere a tali lavoratori alcune delle tutele previste per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, tra cui ricorda, in particolare, l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'assicurazione per la responsabilità civile nel caso di danni causati a terzi, l'obbligo per il responsabile della piattaforma di fornire strumenti di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalla piattaforma digitale nonché il diritto alla tutela dei dati personali.

Jessica COSTANZO (M5S), in qualità di prima firmataria della risoluzione n. 7-00106, osserva che il suo atto di indirizzo ha una portata più circoscritta rispetto agli altri due in discussione, concentrandosi esclusivamente sui cosiddetti *rider*, riconoscendo loro il diritto a una retribuzione minima oraria fissa, cui si aggiunga una quota variabile parametrata alle prestazioni svolte, il diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché il diritto a una dotazione adeguata di mezzi e strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa. La sua risoluzione, inoltre, è volta a impegnare il Governo anche all'introduzione di una previsione di un limite numerico di consegne per ciascun lavoratore e per il superamento dei cosiddetti sistemi di *rating* e di classificazioni reputazionali. Si augura che il suo atto di indirizzo possa costituire la base di una discussione più ampia, partendo, appunto, dalle problematiche dei cosiddetti *rider*, per allargarsi a tutte le tipologie di lavoratori la cui prestazione sia intermediata da piattaforme digitali.

Debora SERRACCHIANI (PD), a integrazione del suo precedente intervento, esprime l'auspicio che la Commissione possa impegnarsi anche nella discussione congiunta, ancora non conclusa, delle problematiche relative all'amianto su cui ver-

tono le risoluzioni n. 7-00010, a sua prima firma, 7-00051 Pallini e 7-00055 Rizzetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiarandosi d'accordo con la collega Serracchiani, ricorda che la Commissione si appresta a compiere due missioni di studio in Piemonte e in Sardegna, all'esito delle quali sarà possibile verificare le modalità con le quali portare a termine anche la discussione congiunta delle risoluzioni in materia di amianto.

Walter RIZZETTO (FdI), dichiarandosi d'accordo sulla necessità di portare a compimento prima di tutto la discussione sulle risoluzioni in materia di amianto, preannuncia l'intenzione di presentare una sua risoluzione sulla cosiddetta *gig economy*, da discutere congiuntamente con quelle oggi all'ordine del giorno, e auspica l'immediato avvio, da parte della Commissione, della discussione di quella da lui appena presentata sulla crisi occupazionale causata dalla repentina chiusura delle attività della società « Mercatone Uno ».

Andrea GIACCONE, *presidente*, ritenendo che la sede più appropriata per affrontare le modalità di organizzazione del lavoro della Commissione sulle materie ricordate dai colleghi intervenuti sia la prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in vista della quale invita i gruppi medesimi ad avviare contatti anche informali, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Audizione di **Mattia Persiani**, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e **Mario Rusciano**, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università « Federico II » di

Napoli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 35/2019: Recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Emendamenti C. 1816-A 90

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 90

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 93

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 1188 Mulè (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1593 Rizzetto, C. 1749 Frassinetti e C. 1836 Leda Volpi*) 91

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 maggio 2019.

DL 35/2019: Recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Emendamenti C. 1816-A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.05 alle 10.15 e dalle 15.45 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 34/2019: Recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 28 maggio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata D'Arrando, ha svolto la relazione ed è iniziata la discussione.

Non essendoci altre richieste di intervento, dà la parola alla relatrice, deputata D'Arrando, per l'illustrazione della proposta di parere da lei predisposta.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole

con condizioni che tengono conto delle considerazioni da lei svolte nella seduta precedente (*vedi allegato*).

Elena CARNEVALI (PD) stigmatizza l'assenza dei deputati di una delle forze della maggioranza in fase di votazione di un parere su un provvedimento adottato dal Governo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che è in corso una riunione del gruppo parlamentare della Lega.

Elena CARNEVALI (PD) ribadisce che tale assenza appare rilevante in ragione del fatto che la Commissione si appresta a votare una proposta di parere che pone come condizione la soppressione di un articolo del decreto-legge. Evidenzia, inoltre, la disinvoltura con cui viene proposta questa scelta a fronte della chiusura rispetto alle proposte correttive avanzate dalle forze di opposizione. In particolare, rileva l'assenza nella proposta di parere di qualsiasi riferimento alle problematiche da lei segnalate nella seduta precedente in relazione all'articolo 43 del provvedimento.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, nel comunicare di aver effettuato un approfondimento sull'articolo 43 del decreto-legge avvalendosi anche dell'apporto dei colleghi della I Commissione, osserva come tale norma sia volta a semplificare gli adempimenti a carico degli enti del Terzo settore, venendo incontro a una sollecitazione espressa dagli stessi, al fine di evitare un aggravio degli oneri a loro carico, senza intaccare il principio della trasparenza introdotto con il Codice approvato nella passata legislatura.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

C. 1188 Mulè.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1593 Rizzetto, C. 1749 Frassinetti e C. 1836 Leda Volpi*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Lapia, ha svolto la relazione sul provvedimento in oggetto anche a nome dell'altro relatore, deputato Mulè.

Fa presente che allo stato attuale risultano assegnate alla Commissione, in sede referente, anche le seguenti proposte di legge: C. 181, d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli: « Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori semiautomatici e concessione di un contributo per l'acquisto dei medesimi da parte dei condomini con più di dieci unità abitative »; C. 1034, d'iniziativa del deputato Minardo: « Disposizioni concernenti la dotazione di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita nelle università e nelle scuole, nonché modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a tali apparecchi »; C. 1593, d'iniziativa dei deputati Rizzetto e altri: « Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni nelle scuole pubbliche e la formazione per il loro impiego »; C. 1749, d'iniziativa dei

deputati Frassinetti e altri: « Agevolazioni fiscali e tariffarie per l'installazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni nei condomini con più di dieci unità abitative e altre disposizioni per la diffusione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso presso le istituzioni scolastiche »; C. 1836, d'iniziativa della deputata Leda Volpi: « Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 3 aprile 2001, n. 120, per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici ».

Avverte che il deputato Gallinella ha richiesto alla presidenza di procedere all'abbinamento della proposta di legge a sua firma C. 181. Poiché tale proposta e le altre assegnate alla Commissione hanno come finalità la promozione della diffusione dei defibrillatori in diversi ambiti (condomini, scuole) prevedendo in alcuni casi anche forme di agevolazione fiscale, rileva l'opportunità di procedere al loro abbinamento alla proposta di legge all'ordine del giorno.

Non essendoci richieste di intervento in merito, pone in votazione la proposta di abbinare al provvedimento in esame (C. 1188 Mulè) le predette proposte di legge (C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1593 Rizzetto, C. 1749 Frassinetti e C. 1836 Leda Volpi) alla proposta di legge in esame.

La Commissione delibera l'abbinamento delle suddette proposte di legge.

Luca RIZZO NERVO (PD) segnala che è in corso di assegnazione una proposta di legge a sua prima firma, di contenuto analogo a quelle ora abbinate, auspicando che si proceda al relativo abbinamento nella prossima seduta.

Giorgio MULÈ (FI), *relatore*, rileva che le numerose proposte di legge presentate da esponenti di diversi gruppi parlamentari testimoniano l'ampia convergenza sulla rilevanza del tema inerente alla maggiore diffusione dei defibrillatori. Ricordando che è in corso una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, esprime l'auspicio che il provvedimento in esame sia calendarizzato in Assemblea entro il mese di luglio e sollecita, pertanto, un rapido avvio di un breve ciclo di audizioni per poter predisporre in tempi ristretti un testo unificato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che la richiesta di procedere a un ciclo di audizioni, avanzata dal relatore, deputato Mulè, sarà esaminata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

DL 34/2019: Recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1807 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi »,

considerato che:

l'articolo 14 del decreto-legge in oggetto è volto a modificare l'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), inserendo le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi;

ai sensi della citata disposizione del predetto Testo unico, non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni assistenziali in diretta attuazione degli scopi istituzionali e, conseguentemente, si prevede un regime di agevolazione ai fini dell'applicazione dell'IRES;

tra gli enti coinvolti dalla suddetta disposizione figurano gli enti dell'assistenza e della previdenza complementare quali i fondi sanitari integrativi;

presso la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;

secondo quanto è emerso nel corso delle audizioni tenutesi nell'ambito della suddetta indagine, la disposizione in

esame si renderebbe necessaria per ovviare al vuoto normativo creatosi dopo la riforma del Terzo settore che sembrerebbe aver escluso dalla disciplina del Terzo settore i fondi integrativi di derivazione negoziale, sottoposti a direzione e coordinamento o a controllo di formazioni e associazioni politiche, sindacali, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o associazioni di datori di lavoro;

tuttavia, l'articolo 14 parrebbe andare oltre tale obiettivo, garantendo indistintamente a tutti gli enti assistenziali una presunzione *ex lege* di « decommercialità » delle attività o prestazioni poste in essere, a prescindere dal fatto che siano da considerarsi effettivamente non commerciali o che siano prevalenti o secondarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni illustrate nelle premesse, a sopprimere l'articolo 14;

b) provvedano altresì le Commissioni di merito, con riferimento agli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui

redditi), a intervenire sull'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) affinché i predetti enti siano inclusi nel Terzo settore anche nel caso in cui essi siano sottoposti a direzione e coordinamento o a controllo di formazioni e associazioni sindacali, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o associazioni di datori di lavoro.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), Confsal Pesca, FAI-CISL, FLAI-CGL, UILA-UIL e UGL Pesca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recanti interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale .	95
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Arci Pesca FISA (Federazione italiana sport e ambiente), della Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) e della Federazione italiana operatori pesca sportiva (FIOPS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recanti interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale	96
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02171 Benedetti: Sul divieto di uso nel nostro Paese di fitofarmaci dannosi per le api e gli insetti impollinatori	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	99
5-02172 Lombardo: Sul sostegno al comparto vitivinicolo siciliano	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	101
5-02173 Caon: Sulla salvaguardia del patrimonio genetico rappresentato dai vitigni minori .	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103
5-02174 Gadda: Sulle criticità del settore apistico legate all'andamento climatico	97
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	104
5-02175 Viviani: Sull'applicazione delle disposizioni della Politica comune della pesca, con particolare riguardo ai controlli sui pescherecci	97
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	106
<i>ERRATA CORRIGE</i>	98

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), Confsal Pesca, FAI-CISL, FLAI-CGL, UILA-UIL e

UGL Pesca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recanti interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.05

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Audizione di rappresentanti di Arci Pesca FISA (Federazione italiana sport e ambiente), della Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) e della Federazione italiana operatori pesca sportiva (FIOPS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recanti interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 15.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità dell'odierna seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Avverte inoltre che per l'indisponibilità dei canali della *web-tv*, la seduta odierna non sarà trasmessa in diretta, ma sarà comunque registrata e messa a disposizione nell'archivio della *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02171 Benedetti: Sul divieto di uso nel nostro Paese di fitofarmaci dannosi per le api e gli insetti impollinatori.

Sara CUNIAL (Misto) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara CUNIAL (Misto), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Auspica che gli impegni assunti dalla sottosegretaria sulla questione in oggetto si traducano in breve tempo in atti concreti, soprattutto con riferimento alla revisione delle modalità di autorizzazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti principi attivi neonicotinoidi.

Richiamato il ruolo fondamentale svolto dalle api per il mantenimento degli equilibri naturali, e dunque per la stessa sopravvivenza della specie umana, sollecita l'Esecutivo a vietare l'uso dei fitofarmaci dannosi per le api, in attuazione del principio di precauzione che consente a ciascuno Stato membro di imporre nel proprio ambito nazionale regole più restrittive di quelle vigenti a livello europeo per salvaguardare diritti fondamentali come quelli in gioco.

5-02172 Lombardo: Sul sostegno al comparto vitivinicolo siciliano.

Antonio LOMBARDO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio LOMBARDO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta della sottosegretaria Pesce. In particolare, con riferimento alla questione della resa massima di uva ad ettaro per la produzione di vini comuni, esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo a rivedere al ribasso il limite di 500 quintali ad ettaro di vigneto posto dalla legge n. 238 del 2016, in quanto giudicato eccessivamente elevato, e si assume l'impegno di proporre una modifica che possa essere condivisa dall'intera filiera vitivinicola.

Preso atto del fatto che la distillazione, quale possibile misura finalizzata alla riduzione dell'offerta, è considerata desueta e potrebbe portare a distorsioni di mercato, sollecita il Governo a mantenere elevato il numero dei controlli finora attuati, necessari a contrastare la facilità con cui nel settore vitivinicolo possono essere falsificati i dati di raccolta e quelli di produzione.

Auspica, infine, che l'Esecutivo presti la massima attenzione sulla specifica situazione della Sicilia occidentale che versa in una profonda crisi che rischia di produrre notevoli disagi dal punto di vista economico e sociale, invitando la rappresentante del Governo e i colleghi commissari ad un confronto costruttivo con il territorio.

5-02173 Caon: Sulla salvaguardia del patrimonio genetico rappresentato dai vitigni minori.

Roberto CAON (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto CAON (FI), replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatto, in quanto ritiene che, in assenza di una volontà del Governo di rivedere le disposizioni, a suo avviso eccessivamente rigide, dei disciplinari sulle denominazioni d'origine, non vi sia possibilità di recuperare i vitigni minori, che molto spesso coincidono con i vitigni più antichi del territorio nazionale. Evidenzia, quindi, come l'espianto dei vitigni minori, al quale sono indotti i viticoltori, determini una grave perdita per l'Italia sotto il profilo della biodiversità e del patrimonio culturale.

5-02174 Gadda: Sulle criticità del settore apistico legate all'andamento climatico.

Maria Chiara GADDA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Chiara GADDA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo. Giudica positivamente che il programma nazionale di sostegno al settore apistico per il triennio 2017-2019 prosegua nel percorso avviato nella precedente legislatura. Osserva, tuttavia, che il finanziamento diretto al settore apistico, disposto con la legge di bilancio 2019 per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, non può essere considerato risolutivo delle profonde criticità che hanno colpito l'apicoltura e che occorre incentivare gli apicoltori alla sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate, che restano uno strumento poco utilizzato.

Evidenziato quindi come la vera sfida sia rappresentata dalla lotta ai cambiamenti climatici, ormai in atto in maniera diffusa, rileva che l'Esecutivo non ha intrapreso, né finora programmato, azioni adeguate. Ritiene pertanto necessario che il Governo attui politiche di medio e lungo termine basate su misure strutturali volte a mitigare e a prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici che, data l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili, devono essere condivise dai vari Dicasteri competenti.

5-02175 Viviani: Sull'applicazione delle disposizioni della Politica comune della pesca, con particolare riguardo ai controlli sui pescherecci.

Lorenzo VIVIANI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lorenzo VIVIANI (Lega), replicando, si dichiara estremamente soddisfatto della risposta della sottosegretaria Pesce.

Esprime quindi apprezzamento per il fatto che le autorità nazionali abbiano formulato specifiche contestazioni all'Agenzia europea di controllo della pesca (Efca) per presunte irregolarità commesse nelle procedure di controllo di un peschereccio italiano, agendo così in difesa degli interessi dei pescatori, e quindi dei lavoratori, italiani. Rilevato che i regolamenti europei che disciplinano la pesca impongono spesso norme tecniche e adempimenti amministrativi eccessivamente onerosi per le marinerie italiane, e che, in Italia, a differenza che negli altri Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo a tali norme viene data puntuale applicazione, giudica l'operato dell'Efca sostanzialmente vessatorio nei confronti dei pescatori italiani.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 marzo 2019, a pagina 173, seconda colonna:

alla ventesima riga, sostituire le parole: «Ritiene, invece, che opportunamente le tre proposte di legge prevedano» con le seguenti: «Sottolinea, invece, che due delle proposte di legge prevedono»;

alla ventottesima riga, eliminare la parola: «comunque».

ALLEGATO 1

5-02171 Benedetti: Sul divieto di uso nel nostro Paese di fitofarmaci dannosi per le api e gli insetti impollinatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, siamo consapevoli della significativa rilevanza che le api rivestono per il loro ruolo nell'impollinazione di numerose coltivazioni e quali indicatori dello stato ambientale del territorio nazionale. L'apicoltura stessa ha un valore produttivo ma ha anche una funzione ambientale ai fini del mantenimento degli equilibri naturali.

Fin dal 2008 il Ministero della salute ha adottato provvedimenti volti a restringere l'uso dei « neonicotinoidi ». Inoltre l'Italia è stata promotrice a livello comunitario dell'iniziativa che ha portato ad un primo bando parziale di tali nel 2013.

Con riferimento ai prodotti fitosanitari contenenti principi attivi « neonicotinoidi » (*imidacloprid*, *clothianidin* e *thiamethoxam*) il 29 maggio 2018 la Commissione Europea ha adottato i Regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2018/783, nn. 2018/784 e nn. 2018/785, con cui sono stati stabiliti divieti specifici in merito agli impieghi di prodotti fitosanitari a base di questi principi attivi.

Con il regolamento (UE) n. 2018/783, in particolare, è stato stabilito il divieto generalizzato dell'impiego di prodotti fitosanitari contenenti *imidacloprid* (anche per la concia di sementi), con l'unica eccezione di sementi destinate a essere utilizzate in serre permanenti e colture che permangono all'interno di una serra permanente per tutto il ciclo di vita.

Il Ministero della salute (autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari) ha diramato il 22 giugno 2018 un comunicato con il quale sono stati indicati

i tempi e le modalità per il ritiro dal mercato dei prodotti contenenti *imidacloprid* (20 dicembre 2018).

Analogamente, con il regolamento (UE) n. 2018/784 e con il regolamento (UE) n. 2018/785 sono stati stabiliti i divieti per l'uso di prodotti fitosanitari a base di *clothianidin* e a base di *tiametoxan*, specificando i termini temporali entro i quali tali prodotti dovevano essere ritirati dal mercato (20 dicembre 2018).

Pertanto, il divieto di vendita e impiego di prodotti fitosanitari a base di *imidacloprid*, *clothianidin* e *thiamethoxam* è in vigore da oltre 5 mesi.

Per quanto poi attiene al Piano d'Azione Nazionale (PAN) – discendente dal decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 che recepiva la direttiva 2009/128/CE istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi – questo prevede azioni mirate volte alla protezione del consumatore, degli operatori agricoli e degli utilizzatori non professionali, alla protezione della popolazione, alla tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

Come noto, il PAN è attualmente in fase di aggiornamento sulla base dell'analisi dei progressi conseguiti nel primo periodo di applicazione (2014-2018).

Al riguardo, sono stati attivati numerosi tavoli di confronto con i diversi portatori di interesse, al fine di condividere le modifiche da apportare al PAN in vigore, che dovranno assicurare maggiore efficacia delle misure mirate ad un uso sempre più sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il

nuovo PAN svilupperà anche specifiche azioni finalizzate alla tutela delle api e degli impollinatori in generale.

La procedura di adozione del PAN prevede una fase di consultazione pubblica del documento redatto da vari esperti, della durata di 60 giorni, il cui avvio è previsto per i prossimi giorni.

Terminata la consultazione ed elaborate le proposte di modifica, il documento sarà inviato alla Conferenza Stato-Regioni, per la prevista intesa e quindi approvato con decreto interministeriale, a firma MI-PAAFT, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero della salute.

Per quanto poi attiene ai fatti occorsi nella Regione Friuli Venezia Giulia, siamo certo a conoscenza dell'indagine della Procura di Udine relativa ad un fenomeno di moria delle api presumibilmente riconducibile ad un uso illecito del prodotto *Mesuro* contenente *methiocarb*, una sostanza attiva insetticida con diversa struttura chimica, trattandosi infatti di un « carbammato » e non di un « neonicotinoide ».

L'indagine risulta tutt'ora in corso ed il Ministero della salute ha costantemente assicurato la propria collaborazione fornendo ogni utile informazione.

La Commissione europea potrebbe a breve adottare una decisione di non rinnovo del *methiocarb*. Tale decisione sarebbe basata comunque su potenziali rischi inaccettabili del *methiocarb* legati ad usi in campo, laddove la valutazione dell'EFSA non apparisse avversa all'uso della sostanza nella concia delle sementi.

Si segnala inoltre che le linee guida adottate nel 2013 dall'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) e che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, per la valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari in relazione al possibile rischio per le api, attualmente sono in corso di revisione.

Sempre con l'obiettivo di rendere più sostenibili i vari processi produttivi, nell'ottobre 2017 è stata sottoscritta un'intesa nazionale, promossa dall'Osservatorio nazionale del miele, per l'applicazione delle buone pratiche in agricoltura tra Associazioni apistiche, Associazioni sementiere, Associazioni ortofrutticole e rappresentanza del mondo agricolo.

A seguito della sottoscrizione della citata intesa, è stato istituito un tavolo tecnico quale organismo operativo per l'implementazione delle attività previste, che si riunisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con la partecipazione del servizio fitosanitario nazionale e coordinato dall'Osservatorio Nazionale Miele.

Ulteriormente, nel concludere, ricordo che l'attenzione che il Governo nutre per la tematica è testimoniata, peraltro, anche dal parere favorevole offerto nella recente mozione unitaria – a prima firma dell'On. MOLINARI – specificatamente con riguardo alla necessità di assumere iniziative sui trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api, onde salvaguardarne l'azione pronuba, sia in fase di fioritura che in quella di melata.

ALLEGATO 2

5-02172 Lombardo: Sul sostegno al comparto vitivinicolo siciliano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, mi preme sottolineare che, da sempre, il settore della produzione e della commercializzazione del vino anche a livello internazionale ha una rilevante portata strategica, trattandosi di una delle produzioni di qualità più rappresentative del « *Made in Italy* », un emblema di pregio della nazione.

La crescita delle nostre esportazioni in campo agricolo e alimentare, pretende ogni sforzo di investimento sull'eccellenza, la tipicità e l'autenticità delle nostre produzioni, tra le quali si colloca – a fortissima vocazione *export* – il vino, di cui siamo primo produttore mondiale.

In linea generale, è necessario evidenziare che la vitivinicoltura italiana, compresa quella del Sud Italia e delle Isole, da diversi anni sta registrando un buon andamento di mercato, prova ne è la forte crescita dell'*export* che, nel 2018, ha superato i 6 miliardi di euro.

Tale situazione è il risultato di una politica di investimenti caratterizzata da una forte spinta alla qualificazione delle produzioni, sia in vigneto che in cantina, all'incremento del prodotto imbottigliato e delle produzioni a DO e IG, alla riqualificazione delle produzioni di minore livello, con interventi strutturali sostenuti dall'OCM vino, che reca una dotazione finanziaria annua pari a circa 336 milioni.

Tuttavia, nonostante tali investimenti, nel 2018 è stata registrata una leggera stagnazione a carico dei cosiddetti vini comuni, il cui sbocco principale è rappresentato dalla vendita allo stato sfuso.

In questo ambito, evocare possibili misure finalizzate alla riduzione dell'offerta, quali la distillazione potrebbe sollevare

obiezioni a livello unionale dove abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di assecondare, seppur in forma estremamente contenuta, l'esigenza di crescita delle superfici vitate nel nostro Paese.

Sulla questione della resa massima di uva ad ettaro per la produzione di vini comuni, pari a 500 quintali, così come previsto dalla legge n. 238/2016 (cosiddetto Testo unico), condivido si tratti di un limite eccessivamente elevato, anche se devo ricordare che è stato condiviso con l'intera filiera vitivinicola. Una modifica al ribasso si ritiene quindi possa essere valutata positivamente, anche alla luce delle precedenti riflessioni, relative all'esigenza di puntare con crescente decisione sulla qualità.

Ribadisco, inoltre che l'Italia, ha il primato nei controlli nel settore con circa 14.200 controlli antifrode all'anno e oltre 3.600 campioni analizzati nel 2018.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale repressione frodi è il maggior controllore antifrode in Europa e ormai da anni, ha avviato una estesa digitalizzazione sia dei sistemi informativi che degli adempimenti documentali previsti dalle norme vigenti.

Inoltre, nei mesi estivi del precorso anno, per contrastare l'illecito uso di sostanze zuccherine nella vinificazione, l'ICQRF ha avviato un'azione straordinaria di controllo mirato sui mosti concentrati e sui mosti concentrati rettificati di produzione estera, al fine di verificare la genuinità dei prodotti vitivinicoli introdotti da altri Stati membri nonché di garantire il corretto svolgimento delle pratiche commerciali in territorio nazionale.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 170 tonnellate di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Spagna per irrego-

larità nella documentazione di accompagnamento, rilevate dalla stessa Autorità di controllo spagnola a seguito di specifica richiesta da parte dello stesso Ispettorato.

Anche per l'anno in corso l'ICQRF garantisce un livello di attenzione particolarmente elevato nel settore vitivinicolo, che si concretizzerà soprattutto nel corso della prossima campagna vendemmiale e di vinificazione, periodo nel quale, come è noto, è più probabile che si possano verificare fenomeni fraudolenti e pratiche di sofisticazione.

Infine, per quanto attiene le dichiarazioni di produzione, sottolineo che con il decreto ministeriale in vigore (DM 26 ottobre 2015) è già previsto che la dichiarazione di produzione uve debba essere presentata il 15 novembre di ogni anno.

In questo modo, già al 30 novembre di ogni anno, è possibile disporre delle informazioni necessarie per conoscere perfettamente la situazione produttiva dell'annata, ed i relativi orientamenti del mercato.

ALLEGATO 3

5-02173 Caon: Sulla salvaguardia del patrimonio genetico rappresentato dai vitigni minori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, rilevo in premessa che le puntuali disposizioni poste dai Disciplinari sulle denominazioni d'origine a tutela dei relativi prodotti, sono state introdotte in linea con quanto previsto dalla pertinente normativa europea e nazionale.

Mi riferisco, in particolare, all'articolo 81, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308 del 2013 e all'articolo 5, comma 1, della legge n. 238 del 2016 che consentono, per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del citato Regolamento europeo, soltanto l'utilizzo delle varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti

classificate, per le relative aree amministrative, come varietà idonee alla coltivazione.

L'unica eccezione è prevista per i vini IGP per la cui produzione possono essere utilizzate anche le varietà in fase di sperimentazione, classificate come « varietà in osservazione ».

Alla luce di questa possibilità il recupero dei « vitigni minori » può essere incluso nei Disciplinari IGF, nel rispetto delle specifiche norme di carattere scientifico e sperimentale, come « varietà in osservazione » e quindi, a seguito della loro classificazione, tali vitigni possono essere inseriti negli specifici Disciplinari.

ALLEGATO 4

5-02174 Gadda: Sulle criticità del settore apistico legate all'andamento climatico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, l'attenzione di questo Ministero nei confronti dell'apicoltura è massima. Il comparto « apicoltura » ha un valore produttivo specifico ma ha anche una funzione ambientale ai fini del mantenimento degli equilibri naturali, i due fronti su cui si incardina l'azione di indirizzo e coordinamento di questo Ministero.

Il programma nazionale di sostegno al settore apistico per il triennio 2017-19, redatto dal MIPAAFT grazie al sostegno assicurato dai fondi del primo pilastro della « Politica Agricola Comune » PAC (OCM Api), prevede il finanziamento di una serie di misure in favore degli apicoltori.

Misure che sono finalizzate a: combattere una serie di patologie che colpiscono gli alveari, razionalizzare la transumanza, sostenere i laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura per favorire la commercializzare, sostenere il ripopolamento del patrimonio apistico, favorire la collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura, migliorare il monitoraggio del mercato e la qualità dei prodotti.

A ulteriore conferma dell'attenzione di questa Amministrazione verso il settore apistico, segnalo che nell'attuale proposta di riforma della PAC post 2020, la Commissione ha previsto – nonostante i tagli di risorse finanziarie subiti dalla rubrica agricola – un consistente aumento delle dotazioni riservate ai programmi triennali del settore apistico, che consentiranno un incisivo incremento delle attività finalizzate a rafforzare il settore, a migliorarne la competitività e la sostenibilità.

Voglio anche ricordare che nella Legge di bilancio 2019, al comma 672, è stato previsto un finanziamento diretto al settore apistico per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020: evidente attenzione che questo Governo dedica al ruolo dell'apicoltura, sia sul versante della competitività sia della sostenibilità produttiva.

Per quanto concerne le difficoltà del settore apistico dovute all'andamento climatico, che sta determinando una riduzione della produzione di miele, ricordo che gli interventi compensativi « ex-post » del Fondo di Solidarietà Nazionale di sostegno alle imprese agricole, comprese quelle apistiche, colpite da avversità atmosferiche eccezionali, potranno essere attivati solo nel caso in cui le avversità e le colture colpite non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Purtroppo gli apicoltori non fanno ricorso a questo fondamentale strumento di intervento, messo in campo dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito a cui vanno incontro anche le imprese apistiche in caso di avverse condizioni atmosferiche, e, in ogni caso, non risulta pervenuta a tutt'oggi nessuna segnalazione da parte delle Regioni interessate.

Il tema della forte riduzione della produzione del Comparto è stato tuttavia già preso in carico da questa Amministrazione che ha programmato un incontro del Co-

mitato di indirizzo e monitoraggio istituito con decreto dipartimentale il 21 dicembre 2018 che raccoglie i diversi *stakeholders* con la finalità di fronteggiare con misure condivise il drastico calo produttivo.

A questo proposito, è necessario rilevare che il settore non risente solamente degli effetti dovuti dai cambiamenti climatici, ma anche di alcune epizootie responsabili dello spopolamento degli alveari.

ALLEGATO 5

5-02175 Viviani: Sull'applicazione delle disposizioni della Politica comune della pesca, con particolare riguardo ai controlli sui pescherecci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, in via preliminare, si evidenzia che il rispetto delle vigenti norme nazionali e internazionali in materia di pesca marittima è oggetto di particolare e costante attenzione da parte del Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera e degli altri competenti organi di controllo nazionali.

In questo contesto, questa Amministrazione insiste, con particolare attenzione – nella propria opera di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – inquadrando la propria azione nelle funzioni d'indirizzo e coordinamento, affinché sia garantito, lungo l'intera filiera della pesca, il rispetto delle citate norme mediante costanti, mirati e sempre più efficaci controlli.

Con riferimento alle vicende evidenziate dall'Onorevole interrogante, si precisa che gli ispettori unionali ICCAT (*Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tunnidi Atlantici*) e GFCM (*Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo*) italiani partecipano, insieme agli omologhi degli altri Stati membri coinvolti, all'attuazione dei Piani d'impiego Congiunto sotto il coordinamento dell'Agenzia Europea di Controllo della Pesca.

Ciò al fine di garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca e l'armonizzazione delle procedure di controllo per tutti i pescherecci dell'Unione.

Al fine di assicurare ulteriormente la trasparenza delle procedure, un centro di coordinamento è attivo presso la predetta Agenzia, durante lo svolgimento delle campagne di controllo, cui partecipano esperti degli Stati membri interessati.

Ciò premesso, in relazione alle vicende cui fa cenno l'interrogante, si rappresenta che il 23 maggio 2019 due pescherecci italiani iscritti al Compartimento marittimo di Cagliari sono stati effettivamente oggetto di controlli da parte del personale dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), imbarcato sull'unità di controllo *Lundy Sentinel*.

In esito a tale controllo gli ispettori avrebbero rilevato diverse irregolarità. Per uno di essi, l'esercizio della pesca oltre i limiti di abilitazione dell'unità in quanto si trovava a 17 miglia dalla costa nazionale, come da rapporto d'ispezione, mentre è abilitato alla pesca costiera locale entro 6 miglia, nonché l'irregolarità negli attrezzi utilizzati.

L'altro peschereccio, invece abilitato alla pesca mediterranea, è stato comunque oggetto di contestazione per presunta irregolarità degli attrezzi, circostanza quest'ultima che sarebbe stata però smentita da un successivo controllo da parte delle autorità italiane competenti.

All'esito dell'ispezione, il *Centro Nazionale Controllo Pesca* (CCNP) del Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera ha immediatamente espresso le proprie rimostranze per talune procedure messe in atto a carico di uno dei due pescherecci durante l'ispezione, formulando specifiche formali contestazioni ai preposti organi dell'EFCA.

La questione è stata, inoltre, portata all'attenzione dello *Steering Group* per il Piano d'impiego Congiunto del Mediterraneo ed Atlantico Orientale, competente per la questione, che si tiene in questi giorni a Madrid.

Nell'attendere i necessari approfondimenti della vicenda, attualmente ancora in atto, si conferma pertanto l'attenzione di questo Ministero per la tutela di un settore strategico quale quello del comparto pro-

duttivo ittico nazionale e l'impegno nelle competenti sedi per contrastare ogni eventuale criticità che possa risultare penalizzante nei confronti del ceto peschereccio italiano.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato europeo delle regioni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno COM(2019)178 »

108

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 maggio 2019.

Audizione di rappresentanti del Comitato europeo delle regioni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno COM(2019)178 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. S. 992 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	114
Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico. S. 1100 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

S. 992.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Enrica SEGNERI (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come già è, a legislazione vi-

gente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe.

Il disegno di legge si compone di due articoli, ciascuno suddiviso in tre commi. In particolare, in base all'articolo 1, comma 1, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, alla lettera *a*), la riserva dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a soggetti in possesso, alternativamente, di laurea magistrale conseguita nella classe LM 67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative – o nella classe LM 68 – Scienze e tecniche dello sport – ovvero titoli di studio ad esse equiparati ai sensi del decreto del MIUR 9 luglio 2009 o infine di laurea magistrale conseguita nella classe LM 85-*bis* – Scienze della formazione primaria – unitamente a laurea conseguita nella classe L 22 – Scienze delle attività motorie e sportive. L'insegnamento sarà consentito anche ai possessori di diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, o titoli di studio ad essi

equiparati ai sensi del decreto del MIUR 11 novembre 2011. Il comma 1, lettera *a*) prevede anche l'obbligo di superare, ai fini dell'accesso all'insegnamento, specifiche procedure concorsuali abilitanti.

Il comma 1, lettera *b*), prevede l'equiparazione degli insegnanti di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria.

La successiva lettera *c*) prevede la determinazione dell'organico degli insegnanti di educazione motoria in modo da garantire almeno due ore settimanali di insegnamento in ogni classe.

La lettera *d*) prevede, per gli alunni con disabilità, l'inserimento nel Piano educativo individualizzato (PEI) di indicazioni specifiche per l'espletamento dell'attività motoria, che tengano conto del Profilo di funzionamento.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, il decreto legislativo deve essere adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa espressione del parere da parte della Conferenza unificata.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere apportate disposizioni correttive o integrative, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con lo stesso procedimento.

In base al precedente comma 1, la nuova disciplina si applica a partire dal primo anno scolastico « utile » rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, gli interventi previsti dal testo unificato attengono alle materie norme generali sull'istruzione e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lett. *g*) ed *n*), della Costituzione. Il testo, peraltro, fa salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di

cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rileva, inoltre, la materia *professioni*, rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Sottolinea che in questo quadro, il testo prevede, come si è visto, all'articolo 1, comma 2, il parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha delegato ai comuni, in relazione alla scuola primaria (nonché alla scuola secondaria di I grado), i compiti e le funzioni amministrative concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole. I medesimi ambiti sono ora ricompresi, ai sensi dell'articolo 14, comma 37, del decreto-legge n. 78 del 2010, anche fra le funzioni fondamentali dei comuni, come più recentemente individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, dall'articolo 14, comma 37, del decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare, fra le funzioni fondamentali dei comuni rientra « l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province ». Si ricorda, inoltre che, in base all'articolo 1, comma 947, della legge n. 208 del 2015, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – ai quali il provvedimento fa riferimento – o in situazione di svantaggio, nonché le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono state attribuite, dal 1° gennaio 2016, alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni fossero state già attribuite, alla medesima data, a province, città metropolitane o comuni. Nel far salva tale previsione, da ultimo, l'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 66 del 2017 ha specificato che fra i servizi che gli enti locali devono assicurare per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, vi sono quelli relativi all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali. Inoltre, in base al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2017

(articoli da 6 a 11), gli enti locali partecipano alla progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione degli studenti con disabilità nelle scuole.

Rileva quindi come alla luce di questo intreccio di competenze potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, per l'adozione dei decreti legislativi, un'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del semplice parere della medesima Conferenza e ricorda che in tal senso si è espressa anche la I Commissione Affari costituzionali della Camera, con un'osservazione inserita nel parere reso nella seduta del 6 dicembre 2018.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico.

S. 1100.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), *relatore*, nell'illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento stabilisce che nell'ambito della programmazione triennale nazionale degli interventi in materia di edilizia scolastica è definito un piano triennale 2019-2021 di interventi per semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, utilizzando le risorse destinate ai settori di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

In proposito, ricorda che la programmazione unica triennale nazionale degli

interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell'ordinamento – con riferimento al triennio 2015-2017 – con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti (BEI). Da ultimo, la programmazione unica triennale 2018-2020 è stata adottata con il decreto ministeriale n. 615 del 2018. Il 7 gennaio 2019 è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, la BEI, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione di un nuovo piano di interventi nel contesto del Piano di edilizia scolastica 2018-2020.

Le risorse necessarie per il piano triennale di interventi 2019-2021 introdotto dal provvedimento sono attinte dalla quota parte spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017. Si tratta di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ripartito tra i seguenti settori di spesa: trasporti e viabilità; mobilità sostenibile e sicurezza stradale; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; prevenzione del rischio sismico; investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del suddetto Fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

L'articolo 1, comma 2, stabilisce che nelle more dell'attuazione del piano triennale di interventi 2019-2021, vengono differiti alcuni termini previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 244/2016: in particolare, si differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola e dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.

L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, ricorda che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici rientra, a legislazione vigente, tra le funzioni fondamentali degli enti locali (i comuni per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado, le province per le scuole secondarie di II grado; richiama al riguardo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'articolo 14, comma 27 del decreto-legge n. 78 del 2010). Inoltre, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nella disciplina dell'edilizia scolastica « si intersecano più materie, quali il governo del territorio, l'energia e la protezione civile, tutte rientranti nella competenza concorrente » (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018). L'aspetto della prevenzione antincendio appare altresì ri-

conducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione.

Segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, il decreto interministeriale 23 gennaio 2015, che ha introdotto la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica e nell'ambito della quale il provvedimento in esame prevede la definizione del piano per la prevenzione antincendio 2019-2021, è stato adottato in conformità ai contenuti di una specifica intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata.

Rileva, pertanto, che potrebbe risultare opportuno specificare, all'articolo 1, comma 1, che per la definizione del piano per la prevenzione antincendio sarà utilizzata la medesima procedura prevista per la definizione della programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, prevedendo così il coinvolgimento della Conferenza unificata.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) rileva come l'adeguamento delle strutture antincendio sia un punto fondamentale per la sicurezza delle scuole. Al tempo stesso, sottolinea la necessità di trovare una soluzione normativa che imponga agli enti locali, una volta ricevuti i finanziamenti di effettuare concretamente gli interventi perché non avrebbe senso procedere di proroga in proroga senza che gli enti locali inadempienti vengano penalizzati.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) nel concordare con la collega Fregolent, ricorda come il 70 per cento delle scuole italiane sia priva del certificato antincendio

Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), *relatore*, concorda con quanto dichiarato dalle colleghe e aggiunge che l'85 per cento delle scuole non risulta adeguato alla normativa antisismica. Segnala al tempo stesso come recentemente siano stati però

agevolati gli studi di vulnerabilità al rischio sismico degli edifici scolastici.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) nel condividere il provvedimento, esprime la preoccupazione che la sottrazione, per gli interventi previsti, di risorse destinate in via generale al settore dell'istruzione scolastica e universitaria possa risolversi in ulteriori difficoltà per un settore già sottofinanziato. Chiede pertanto una quantificazione delle risorse previste per gli interventi, esprimendo l'avviso che sarebbe meglio procedere con l'istituzione di un apposito fondo per l'istruzione scolastica.

Emanuela CORDA, *presidente*, rileva che il provvedimento rimette alla pro-

grammazione la definizione del quantum delle risorse.

Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), nel ribadire quanto segnalato dalla presidente, concorda con l'osservazione della collega Rossini ed auspica che le risorse sottratte al settore dell'istruzione scolastica ed universitaria possano essere residuali rispetto all'ammontare complessivo, poiché, a suo giudizio, il finanziamento complessivo del settore dovrebbe essere invece aumentato in maniera consistente. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (S. 992).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 992, recante delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria;

rilevato che:

gli interventi previsti dal provvedimento attengono alle materie norme generali sull'istruzione e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed n), della Costituzione;

rileva, inoltre, la materia professioni, rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

la legislazione vigente delega altresì ai comuni, in relazione alla scuola primaria, nonché alla scuola secondaria di I grado, i compiti e le funzioni amministrative concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature,

d'intesa con le scuole; i medesimi ambiti sono inoltre ricompresi anche fra le funzioni fondamentali dei comuni, come più recentemente individuate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione; in particolare, fra tali funzioni fondamentali dei comuni rientra «l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province»;

alla luce di questo intreccio di competenze, potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di prevedere, per l'adozione dei decreti legislativi, un'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del semplice parere della medesima Conferenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 1, comma 2, le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

ALLEGATO 2

S. 1100 – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge S. 1100 recante Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico;

rilevato che:

la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici rientra, a legislazione vigente, tra le funzioni fondamentali degli enti locali; inoltre, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nella disciplina dell'edilizia scolastica « si intersecano più materie, quali il « governo del territorio », « l'energia » e la « protezione civile », tutte rientranti nella competenza concorrente » (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018);

l'aspetto della « prevenzione antincendio » appare altresì riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione;

ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, il decreto interministeriale 23 gennaio 2015, che ha introdotto la programmazione unica triennale

nazionale degli interventi di edilizia scolastica e nell'ambito della quale il provvedimento in esame prevede la definizione di un piano per la prevenzione antincendio, è stato adottato in conformità ai contenuti di una specifica intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata;

potrebbe quindi risultare opportuno specificare, all'articolo 1, comma 1, che per la definizione del piano per la prevenzione antincendio sarà utilizzata la medesima procedura prevista per la definizione della programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, prevedendo così il coinvolgimento della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di aggiungere, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « è definito » le seguenti: « con le medesime modalità previste per l'adozione della programmazione triennale nazionale dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. »

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. Giancarlo Giorgetti, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione) 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.30.

AUDIZIONI

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. Giancarlo Giorgetti, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera,

nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD), Paolo RUSSO (FI), Roger DE MENECH (PD) e Alessandro CATTANEO (FI), nonché i senatori Vincenzo PRESUTTO (M5S), Vasco ERRANI (MISTOLEU) e Stefano COLLINA (PD).

Giancarlo GIORGETTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei*

ministri, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della

seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	119
Audizione del Direttore Generale della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dottor Calogero Roberto Piscitello	119

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati. Ricorda inoltre all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Direttore Generale della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dottor Calogero Roberto Piscitello.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Roberto Piscitello e ri-

corda che l'audizione odierna apre un ciclo di attività conoscitive sull'esecuzione penale e le attività della criminalità organizzata. Preannuncia che tale ciclo proseguirà giovedì 6 giugno con l'audizione del Direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini.

Il dottor PISCITELLO espone le recenti divergenze interpretative insorte in materia di applicazione dell'articolo 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, che rischiano di ledere il principio di separatezza del regime di detenzione su cui si fonda la richiamata disposizione.

Intervengono per porre quesiti il PRESIDENTE nonché i senatori MIRABELLI (PD), GRASSO (Misto-LeU), VITALI (FI-BP), CALIENDO (FI-BP) e LONARDO (FI-BP). Il dottor PISCITELLO fornisce i relativi chiarimenti, chiedendo la parziale segretazione del suo intervento, che viene conseguentemente disposta dal PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Roberto Piscitello e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	120
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa .	120
Audizione del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho	121

Mercoledì 29 maggio 2019. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, accompagnato da Tullio Berlinghi, capo della segreteria tecnica del Ministro, che ringrazia della presenza.

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Caterina LICATINI (M5S), Chiara BRAGA (PD), Rossella MURONI (LeU), Tullio PATASSINI (Lega), i senatori Paola NUGNES (M5S), Paolo RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az), Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Tullio BERLENGHI, *Capo della segreteria tecnica del Ministro*, aggiunge ulteriori elementi di informazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 14.10.

**Audizione del procuratore nazionale antimafia,
Federico Cafiero De Raho.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, accompagnato dal sostituto procuratore nazionale, Eugenia Pontassuglia, che ringrazia per la presenza.

Federico Cafiero DE RAHO, *procuratore nazionale antimafia*, ed Eugenia PONTASSUGLIA, *sostituto procuratore nazionale*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Chiara BRAGA

(PD), Antonio DEL MONACO (M5S), i senatori Pietro LOREFICE (M5S), Paola NUGNES (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Federico Cafiero DE RAHO, *procuratore nazionale antimafia*, ed Eugenia PONTASSUGLIA, *sostituto procuratore nazionale*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di turismo (C. 1698 Governo) (Parere alla Commissione X) <i>(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni)</i>	3
Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione (Nuovo testo C. 1549 Cenni) (Parere alla Commissione XIII) <i>(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni)</i>	4

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi <i>(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 1655 Rostan)</i>	6
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di Paolo Veronesi, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Ferrara, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma e di Tomaso Epidendio, sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione ..	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Strada dei parchi Spa sull'ipotizzata chiusura del traforo del Gran Sasso	8
---	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svoltasi il 20 dicembre 2018 sullo stato di avanzamento dei lavori dell'Asse Orte-Civitavecchia	8
<i>ALLEGATO (Relazione sulla missione a Viterbo del 20 dicembre 2018)</i>	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Luciano Violante, Presidente dell'Associazione «italiadecide», nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante «Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura»	11
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

Audizione del Prefetto Michele Di Bari, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (*Svolgimento e conclusione*) 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano e C. 1461 Macina (*Esame e rinvio*) . 12

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e della petizione n. 341*) 40

Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alla città di Brindisi. C. 954 Elvira Savino e C. 1831 Macina (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1844, C. 1848 e C. 1849*) 41

RISOLUZIONI:

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente (*Discussione e rinvio*) 41

II Giustizia

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto del Governo n. 81 (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Valutazione favorevole*) 43

ALLEGATO (*Deliberazione di rilievi approvata*) 47

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 46

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo (*Seguito esame e rinvio*) 46

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con rappresentanti della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa 48

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (*Esame e rinvio*) 48

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (*Esame e rinvio*) 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio « Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE ». (COM(2018)647) (*Seguito dell'esame istruttorio, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 52

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina – Una prospettiva strategica. (Join 2019/5 final) (<i>Esame istruttorio, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	52
ERRATA CORRIGE	56
IV Difesa	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	57
5-01742 Businarolo: Sullo svolgimento della gara pubblica per la futura concessione in appalto del circolo unificato dell'Esercito di Verona	57
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-01836 Iovino: Sul ritardo del ripristino del presidio dell'Arma dei carabinieri nel comune di Nola	57
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	60
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	61
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
SEDE CONSULTIVA:	
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	64
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE, nonché di Benedetto Vertecchi, professore presso il dipartimento di Scienze della formazione dell'Università degli Studi Roma Tre, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni 7-00050 Toccafondi e 7-00193 Aprea sul potenziamento dell'azione di valutazione del sistema INVALSI	65
AVVERTENZA	65
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione di ANFIMA (Associazione Nazionale fra i Fabbricanti di Imballaggi Metallici ed Affini) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	66
INTERROGAZIONI:	
5-00677 Serracchiani: Sulla riqualificazione e messa in sicurezza della strada statale 52-bis e del passo di Monte Croce Carnico	67
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	70

5-01581 Paita: Sulle criticità riguardanti il ponte sulla strada provinciale 18 che attraversa il Vara a Cavanella, frazione di Beverino (La Spezia)	67
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	71
5-01863 Faro: Sulla riapertura della Galleria di Passo del Lupo sulla strada statale 17 « Variante di Volturara » in provincia di Foggia e sulla manutenzione delle strade statali garganiche	68
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	72
5-01947 Foti: Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della variante esterna all'abitato di Fiorenzuola d'Arda della strada statale n. 9	68
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
ERRATA CORRIGE	69

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) (*Svolgimento e conclusione*) . 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di:

Rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*)

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani: Iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*) (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Mattia Persiani, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e Mario Rusciano, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università « Federico II » di Napoli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di

lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	88
AVVERTENZA	89
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 35/2019: Recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Emendamenti C. 1816-A	90
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2019: Recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	90
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 1188 Mulè (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1593 Rizzetto, C. 1749 Frassinetti e C. 1836 Leda Volpi</i>)	91
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), Confisal Pesca, FAI-CISL, FLAI-CGL, UILA-UIL e UGL Pesca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recanti interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale .	95
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Arci Pesca FISA (Federazione italiana sport e ambiente), della Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) e della Federazione italiana operatori pesca sportiva (FIOPS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recanti interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale	96
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02171 Benedetti: Sul divieto di uso nel nostro Paese di fitofarmaci dannosi per le api e gli insetti impollinatori	96
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-02172 Lombardo: Sul sostegno al comparto vitivinicolo siciliano	96
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-02173 Caon: Sulla salvaguardia del patrimonio genetico rappresentato dai vitigni minori .	97
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	103
5-02174 Gadda: Sulle criticità del settore apistico legate all'andamento climatico	97
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-02175 Viviani: Sull'applicazione delle disposizioni della Politica comune della pesca, con particolare riguardo ai controlli sui pescherecci	97
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	106
ERRATA CORRIGE	98

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato europeo delle regioni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno COM(2019)178 »	108
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. S. 992 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	114
Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico. S. 1100 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	115

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. Giancarlo Giorgetti, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	117
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	119
Audizione del Direttore Generale della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dottor Calogero Roberto Piscitello	119

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	120
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa .	120
Audizione del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho	121

PAGINA BIANCA

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Roma, mercoledì 29 maggio 2019. –
Presidenza del presidente della III Commis-
sione della Camera dei deputati Marta
GRANDE.*

**Incontro informale di rappresentanti della Confe-
renza delle ONG del Consiglio d'Europa.**

L'incontro si è svolto dalle 8.35
alle 9.25.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0062270